



**CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE  
DEGLI AVVOCATI DI BARI**

Rassegna di Giurisprudenza  
del Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Puglia - Bari  
Anno 2024

A cura della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari

7 febbraio 2025

Celebrazioni e auspici	pag. 1
Ringraziamento	pag. 4
Rassegna di giurisprudenza del Tar Puglia, Bari anno 2024	pag. 6
Soci della Camera Amministrativa	pag. 159

*L'osservatorio Tar Puglia, Bari è consultabile sul sito **[www.cameraamministrativa.it](http://www.cameraamministrativa.it)***

Bari, Palazzo Diana Filo della Torre

7 febbraio 2025

Sia consentito porgere il nostro saluto al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, dott. Angelo Scafuri, che oggi siederà per l'ultima volta sullo scranno più alto; scranno che grazie alle Sue straordinarie doti umane non è mai stato percepito come rappresentazione plastica di distanza dall'avvocatura, cui ha invece sempre garantito il sereno esercizio della funzione difensiva, in un diuturno confronto, dentro e fuori dall'Aula, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.

A lui il nostro sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto in oltre nove anni, con dedizione e forte senso di terzietà e indipendenza.

Sia anche consentito dare il benvenuto al dott. Leonardo Spagnoletti, che torna da Presidente nel Tribunale amministrativo nel quale è già stato apprezzato, alcuni lustri or sono, per equilibrio e preparazione, con la certezza che proseguirà il proficuo confronto con l'avvocatura, sempre all'esclusivo fine di rendere il miglior "servizio giustizia".

\*

La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, ormai quasi trentenne, prosegue nel percorso da tempo avviato e continua a porsi quale promotore di iniziative di rilievo nazionale finalizzate al miglioramento del servizio giustizia amministrativa.

Nel settembre del 2023 la Camera ha organizzato un inedito "dialogo tra le giurisdizioni" svoltosi a Bari nel corso di due giorni, al quale hanno preso parte i presidenti e i vertici del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che si sono confrontati su temi di comune interesse, sollecitati da rappresentanti dell'avvocatura e dell'accademia.

Lo scopo voluto si è realizzato, con la promessa dei partecipanti all'incontro di inaugurare modalità di dialogo tali da prevenire e risolvere rilevanti criticità, anche in punto di giurisdizione; il risultato ha indubbio rilievo, considerando gli effetti assai pregiudizievoli che l'incertezza sulla giurisdizione determina su chi articola la domanda di giustizia.

Di qui l'ambizione di rinnovare periodicamente questo incontro nella nostra città, sino a renderlo un permanente laboratorio-osservatorio sui temi della "giurisdizione" in un costante e costruttivo confronto dialettico, perfezionabile di

volta in volta.

Nel novembre del 2024 la Camera ha ospitato a Bari il Congresso nazionale dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, al quale hanno partecipato, tra i tanti, il Vice Ministro della Giustizia, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ancora una volta, due giorni di intensa discussione sui temi congressuali con approvazione di mozioni sul ruolo degli avvocati nella *governance* della giustizia amministrativa (iniziativa atta a prevedere la presenza di avvocati amministrativisti tra i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e a introdurre "Consigli Giudiziari" con la presenza di avvocati amministrativisti), sulla teoria e prassi delle tutele nei giudizi cautelare e risarcitorio (con proposte di modifiche normative preordinate ad assicurare effettività e satisfattività della tutela giurisdizionale), sull'intelligenza artificiale (con la previsione della partecipazione dell'avvocatura al procedimento di regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale, l'approvazione di una norma volta a disciplinare l'uso dell'intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e la istituzione di un tavolo tecnico permanente composto da giuristi e tecnici al fine di sviluppare congiuntamente i sistemi di intelligenza artificiale da utilizzare nell'ambito della giustizia amministrativa), sul sindacato relativo all'esercizio della discrezionalità tecnica (con proposte di modifiche normative volte ad attribuire al giudice amministrativo gli strumenti per individuare il criterio tecnico adeguato al perseguimento dell'interesse sotteso all'attività amministrativa, dotandolo di un supporto tecnico mediante l'introduzione di una disciplina per la individuazione trasparente dei soggetti abilitati all'espletamento dell'incarico di consulente tecnico, garantendo e valorizzando il principio del contraddittorio con la partecipazione del ricorrente alle attività di verifica e di consulenza tecnica).

E' stata così posta un'altra pietra d'angolo per la costruzione di un percorso che conduca al rafforzamento del sistema di tutele del soggetto destinatario degli effetti dell'esercizio del potere pubblico e prevenga possibili arretramenti delle tutele stesse.

Vi è ancora molta strada da percorrere e la Camera Amministrativa di Bari intende continuare a fornire il suo concreto contributo.

\* \*

Anche quest'anno il faticoso lavoro di massimazione di avvocati amministrativisti

ha dato i suoi buoni frutti, consentendo alla Camera Amministrativa di essere presente a questa inaugurazione con l'utile contributo della rassegna di giurisprudenza dell'anno 2024.

Ai colleghi massimatori, animati da puro spirito di servizio in favore della comunità, il ringraziamento più sincero.

Forte senso di responsabilità e forte senso del dovere si impongono, tanto più in periodi non particolarmente luminosi, e a questo richiamo la Camera Amministrativisti e gli avvocati che la compongono non intendono sottrarsi.

Al Presidente, ai Presidenti delle Sezioni seconda e terza, a tutti i Magistrati e all'operoso Personale amministrativo del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia della sede di Bari il nostro augurio per un proficuo e sereno anno giudiziario.

Luigi d'Ambrosio

Antonio L. Deramo

Marta Lorusso

Francesco Muscatello

Loredana Papa

Bice Annalisa Pasqualone

Giacomo Sgobba

È con la tenacia e la convinzione dei soci e di tanti cari colleghi che la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari redige la rassegna giurisprudenziale dell'anno del nostro TAR, sempre con cura e, speriamo anche questa volta, vivo interesse.

Il ringraziamento è per

*Salvatore Basso*

*Giorgia Barbieri*

*Elena Cafaro*

*Mara Caponio*

*Francesco Caputi Iambrenghi*

*Alessandra Casamassima*

*Paolo Clemente*

*Domenico Damato*

*Luigi d'Ambrosio*

*Flavia De Bartolomeo*

*Anna Del Giudice*

*Antonio Leonardo Deramo*

*Francesco de' Robertis*

*Michele Di Donna*

*Michele Dionigi*

*Antonio Faconda*

*Bruna Flace*

*Francesco Fucci*

*Rosaria Gadaleta*

*Filippo Giorgio*

*Ignazio Lagrotta*

*Marco Lancieri*

*Marta Lorusso*

*Antonella Martellotta*

*Annalisa Morgese*  
*Francesco Muscatello*  
*Francesco Nanula*  
*Giovanni Vittorio Nardelli*  
*Vincenzo Ninivaggi*  
*Loredana Papa*  
*Bice Annalisa Pasqualone*  
*Ermelinda Pastore*  
*Francesco Paolo Ragni*  
*Carmine Rucireta*  
*Giuseppe Ruscigno*  
*Giacomo Sgobba*  
*Giovanni Spinelli*  
*Carlo Tangari*  
*Ciro Testini*  
*Isabella Tritta*  
*Roberta Valla*

## ACCESSO

Sentenza n. 113 – 29 gennaio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

- 1. La domanda di accesso documentale non può essere estesa all'accesso civico in assenza di riferimenti all'istituto nella domanda**
- 2. Non sussiste il diritto di accesso quando l'interesse difensivo è già soddisfatto dalla conoscenza dei dati significativi forniti dall'Amministrazione necessari alla difesa processuale**
- 3. L'accesso documentale a fini difensivi deve essere limitato ai dati effettivamente necessari alla tutela di posizioni giuridiche rilevanti, e non può essere esteso a informazioni estranee al procedimento amministrativo in discussione**

1. Va esaminato esclusivamente sotto il profilo dell'accesso documentale, il gravame inerente alla relativa istanza ostensiva che faccia riferimento sia esplicitamente, sia implicitamente, esclusivamente all'accesso documentale e, in particolare, a quello *c.d. difensivo*.

2. Non sussiste il diritto di accesso quando l'interesse difensivo è già soddisfatto dalla conoscenza dei dati significativi forniti dall'Amministrazione necessari alla difesa processuale, salvo a tradurre tale interesse in un indebito strumento di controllo generale e indiscriminato sull'operato dell'amministrazione.

3. Rientra nelle legittime ipotesi di esclusione del diritto di accesso la mancata ostensione, *ex art. 4, lettera f) e h) del d.m. n. 603/1996*, degli atti relativi all'impiego e alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, i documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla riservatezza.

\*

Sentenza n. 189 – 15 febbraio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

### **Sussistenza della legittimazione e dell'interesse alla ostensione documentale**

Deve ritenersi sussistente in capo ad un operatore economico un interesse qualificato e differenziato alla ostensione documentale, non di tipo ispettivo né emulativo, ove la predetta richiesta di accesso risulti collegata all'esistenza non solo di un rapporto di "*vicinitas*", ma anche ad un contenzioso più ampio, rispetto al quale la documentazione richiesta si rivela funzionale e utile a sostenere le proprie ragioni.

\*



Sentenza n. 529 – 26 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**In ordine all'impugnazione del diniego in caso di proposizione di nuova istanza di accesso**

Il diniego di accesso non costituisce atto meramente confermativo del precedente diniego di accesso non impugnato laddove la nuova istanza scaturisca da fatti nuovi relativi all'istruttoria del procedimento cui la stessa afferisce non rappresentati (o comunque non oggetto) nella precedente domanda ostensiva quindi idonei a fondare una diversa prospettazione della posizione legittimante all'accesso.

\*

Sentenza n. 546 – 2 maggio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. L'accesso agli atti non può essere vincolato dall'Amministrazione a rigide regole formali che ne ostacolano la soddisfazione**
- 2. Nell'accesso difensivo la conoscenza dell'atto deve essere strumentale alla situazione giuridica finale da tutelare**
- 3. La “stretta indispensabilità” del documento è il parametro per contemperare il diritto di accesso con il diritto alla riservatezza.**
- 4. Oggetto del giudizio sull'accesso è il solo diritto all'ostensione e non le questioni sulla utilità o l'uso dei documenti richiesti**

1. La pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere il diritto di accesso, laddove essi siano stati comunque e sostanzialmente rappresentati nell'istanza, valendo il principio del minore aggravio possibile nell'esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l'accesso a rigide regole formali che ne ostacolano la soddisfazione.

2. L'accesso agli atti cd “*difensivo*” trascende la dimensione partecipativa procedimentale e la stessa logica della trasparenza della funzione amministrativa e deve essere consentito allorquando l'istante dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un “nesso di strumentalità” tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica “*finale*”, da accertare mediante un giudizio prognostico *ex ante*, nel senso che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di prova in ordine ai fatti - principali e secondari - integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica “*finale*” controversa e delle pretese astrattamente azionabili in giudizio.

3. Il parametro attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza è costituito dalla “*stretta indispensabilità*” del documento richiesto, a fini difensivi, di cui all'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Nel giudizio sull'accesso agli atti si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto all'ostensione dei documenti richiesti, restando impregiudicate le questioni di merito sottostanti.

\*

Sentenza n. 679 - 28 maggio 2024 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Zonno

**1. In materia di accesso agli atti di gara, l'amministrazione deve vagliare in modo specifico e motivato la congruenza delle ragioni addotte a sostegno della riservatezza**

**2. La dimostrazione della natura segreta delle informazioni contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria deve essere fondata su specifici elementi dell'offerta o dell'organizzazione aziendale**

**3. L'amministrazione deve esternare la propria valutazione in ordine alla effettiva sussistenza, nella documentazione oggetto di istanza di accesso, di segreti tecnico-commerciali**

1. In materia di accesso agli atti di gara, l'amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente l'opposizione all'ostensione manifestata dall'aggiudicataria, ma deve vagliare in modo specifico e motivato la congruenza delle ragioni addotte a sostegno della riservatezza, soprattutto in relazione alla natura dell'appalto e del supposto bagaglio tecnico professionale dell'azienda controinteressata.

2. La dimostrazione della natura segreta delle informazioni contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria non può fondarsi su affermazioni generiche prive di richiami a specifici elementi dell'offerta o dell'organizzazione aziendale, tanto più quando l'appalto non si caratterizza per una natura prettamente tecnologica o altamente specialistica.

3. L'amministrazione deve esternare la propria valutazione in ordine alla effettiva sussistenza, nella documentazione oggetto di istanza di accesso, di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso. In assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti per l'oscuramento, anche parziale, l'esibizione dell'offerta tecnica deve avvenire in modo integrale.

\*

Sentenza n. 735 – 10 giugno 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. L'accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito dall'amministrazione che detiene il documento**

**2. È ammissibile l'accesso ai documenti della fase esecutiva di un contratto pubblico qualora sussista un interesse concreto e attuale dell'istante**

1. Sono accessibili, in linea di principio, “*tutti i documenti amministrativi*” (art. 22, comma 3 legge 7 agosto 1990 n. 241) che siano detenuti da una

pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “*indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*” (art. 22, comma 1 lett. d), anche laddove l’amministrazione destinataria dell’istanza risulti, nello specifico, non direttamente interessata alla vicenda processuale alla cui difesa è diretto l’accesso.

2. L’interesse diretto, attuale e concreto all’accesso può essere fatto valere anche nella fase esecutiva del contratto di appalto, in quanto, sebbene tale fase sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche, permane sempre l’interesse pubblicistico alla realizzazione dell’opera o del servizio: i principi di trasparenza e di concorrenza, sia pure menzionati nel Codice dei contratti pubblici solo con riferimento alla fase pubblicistica dell’affidamento degli appalti e delle concessioni, costituiscono principi generali il cui rispetto nella fase di evidenza pubblica incide, di riflesso, anche sulla fase esecutiva che deve rispettare e rispecchiare l’esito della gara.

\*

Sentenza n. 764 – 14 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

### **Non è possibile opporre la segretezza dei documenti oggetto di indagine penale quando sia stata esercitata l’azione penale**

La segretezza degli atti di indagine, ai sensi dell’articolo 329 c.p.p., dura fino a quando l’imputato non possa o debba avere conoscenza di taluni atti, e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini stesse e la richiesta al Gip di un decreto penale di condanna, con la quale il pubblico ministero formula l’imputazione ai sensi dell’art. 405 del c.p.p..

\*

Sentenza n.767 - 17 giugno 2024 – Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Testini

- 1. La partecipazione del concorrente alla gara rende immanente l’interesse all’accesso**
- 2. Accesso difensivo e diritto riservatezza**
- 3. Regime dell’accesso nel vigente Codice degli appalti: novità e provvedimenti preclusivi e limitativi**

1. L’operatore economico che ha partecipato ad una gara pubblica vanta un interesse qualificato all’accesso *in re ipsa*, che prescinde dalla sua collocazione nella relativa graduatoria, rilevando altresì che l’interesse all’accesso rappresenta una situazione giuridicamente autonoma e non necessariamente coincidente in senso stretto con quello all’impugnativa di un provvedimento amministrativo.

2. Nell’esercizio del diritto di accesso afferente a procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 deve risolversi

risolvendosi a favore del diritto di difesa il conflitto trasversalmente latente e sin troppo strumentalmente immanente che si instaura rispetto ai profili di riservatezza che possano riguardare segreti tecnici o commerciali: del resto, la stessa scelta a monte di partecipare ad una procedura pubblica di selezione - con le esigenze di trasparenza che la connotano - implica necessariamente il rischio di una possibile “pubblicizzazione” del segreto tecnico o commerciale.

3. La disciplina introdotta con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – c.d. Codice appalti 2023 – reca novità di particolare rilievo sistematico: infatti, con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, verranno rese note anche le decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali; inoltre, ai primi cinque classificati in graduatoria, viene consentito di visionare reciprocamente le rispettive offerte, sempre attraverso le piattaforme informatiche; le decisioni sull’oscuramento sono prese in autonomia dalla Stazione appaltante al momento di valutazione delle offerte senza prevedere un preliminare avviso all’offerente, quale controinteressato, né viene disciplinato un contraddittorio sul punto prima dell’aggiudicazione e le relative decisioni sulle richieste di oscuramento, comunicate contestualmente all’aggiudicazione, potranno essere impugnate solamente per le vie giudiziali, nel breve termine di dieci giorni dalla conoscenza.

\*

Sentenza n. 823 – 8 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Blanda, Est. Rotondano

**1. Sulla nozione normativa di documento amministrativo accessibile**

**2. In ordine alla legittimazione passiva all’accesso delle società pubbliche**

**3. Sul riconoscimento della legittimazione attiva all’accesso**

1. La nozione normativa di documento amministrativo accessibile può riguardare ogni documento detenuto o formato dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, ad essa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, purché concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o significativamente collegato allo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.

2. Le società pubbliche, nonché le società partecipate da capitale pubblico, in quanto aventi quale scopo quello di produrre un servizio di interesse generale, devono considerarsi soggetti passivi della disciplina in materia di accesso agli atti in ragione dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La legittimazione attiva all’accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei propri confronti, da cui deriva il proprio bisogno di conoscenza (c.d. “*need to know*”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una

posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa (tra l'altro, di sovente è soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di accesso che l'interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili).

\*

Sentenza n. 825 – 8 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

**1. In ordine alle modalità e al contenuto dell'esercizio dell'accesso civico**  
**2. La qualificazione dell'inerzia della p.A. su un'istanza di accesso civico**

1. Le norme in tema di accesso civico semplice secondo cui chiunque ha il diritto di chiedere alle amministrazioni dati, informazioni e documenti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, qualora questi non siano stati pubblicati nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito *web* istituzionale, non è subordinata ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non è soggetta a specifici oneri motivazionali, essendo finalizzata al controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Il silenzio serbato dall'amministrazione a fronte di un'istanza di accesso civico è da qualificarsi come silenzio-inadempimento poiché il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, non potendosi configurare, a differenza di quanto accada per l'accesso documentale, una fattispecie di diniego tacito: il mezzo di tutela è, pertanto, il rito sul silenzio *ex art. 117 c.p.a.* e, successivamente, in caso di diniego espresso ai dati o documenti richiesti, il rito sull'accesso *ex art. 116 c.p.a.*

\*

Sentenza n. 866 – 17 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. In tema di accesso civico generalizzato deve ritenersi ammissibile l'azione proposta con il rito dell'accesso *ex art. 116 c.p.a.* in luogo di quella avverso il silenzio *ex art. 117 c.p.a.***  
**2. L'accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013**  
**3. La legittimazione ad esercitare il diritto di accesso civico generalizzato non richiede un preciso onere motivazionale**

1. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in materia di accesso civico semplice (disciplinato dagli artt. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33), contrariamente a quanto previsto nella disciplina sull'accesso ai documenti, a fronte del silenzio dell'Amministrazione, non si

realizza una fattispecie di silenzio significativo di segno negativo (silenzio rigetto).

In materia di accesso civico generalizzato deve ritenersi ammissibile l'azione proposta con il rito dell'accesso in luogo di quella avverso il silenzio *ex art.* 117 c.p.a. astrattamente configurabile, valorizzando il successivo comma 7 dell'art. 5 richiamato, nella parte in cui prevede che si possa esperire la domanda *ex art.* 116 c.p.a. avverso la decisione dell'amministrazione competente, lasciando spazio all'interpretazione che tale decisione possa consistere, come accade per l'accesso documentale, in un diniego espresso o tacito.

2. In base all'art. 5 co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, l'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di conoscere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

3. Proprio perché l'accesso civico generalizzato risponde all'esigenza di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, la legittimazione ad esercitarlo è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e senza una specifica motivazione circa le ragioni del suo esercizio, predefinite dalla legge.

\*

Sentenza n. 944 – 9 agosto 2024 – Sez. I– Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. L'esercizio del diritto di difesa in giudizio prevale su riservatezza e segreti tecnici o commerciali**

**2. La delibazione sul diritto di accesso deve essere condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della *res* controversa**

**3. In ambito di accesso difensivo è necessaria una precisa e puntuale valutazione dell'Amministrazione circa la sussistenza di effettivo segreto commerciale tale da poter essere opposto alla richiesta di accesso**

**4. Nella valutazione circa la sussistenza di segreto tecnico e commerciale l'Amministrazione non può discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale**

1. L'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede un regime speciale rispetto alla disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disponendo che sia consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa specifica, inerente la procedura di affidamento cui ha preso parte, rispetto alla quale è recessiva e cedevole la pretesa salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali, in coerenza con la rilevanza costituzionale del bene protetto (art. 24 Cost.).

2. L'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico *ex ante*, come strumentale alle esigenze di tutela

del partecipante alla gara rispetto all'aggiudicazione disposta: la delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della *res controversa* e non sull'astratta fondatezza delle censure che la conoscenza della suddetta documentazione permetterebbe all'istante di prospettare nel susseguente giudizio impugnatorio.

3. Il diniego opposto dalla controinteressata – ovvero una mera valutazione di parte – non è idoneo di per sé solo a paralizzare l'accesso – neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali – se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione adeguatamente motivata.

4. Pur nella discrezionalità concessa all'Amministrazione, nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale, questa non potrebbe, comunque, discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

\*

Sentenza n. 1005 – 24 settembre 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. In ordine all'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di accesso rispetto all'impugnativa dell'aggiudicazione della gara**

**2. Le ragioni ostative all'ostensione dei documenti non possono essere generiche**

1. In materia di gare di appalto sussiste autonomia di interesse tra la richiesta di ostensione di determinati documenti dell'aggiudicatario, formulata dal concorrente escluso, rispetto a quello che conduce, eventualmente, quest'ultimo, ad agire in giudizio avverso la mancata aggiudicazione: da ciò consegue che il ricorso giurisdizionale per l'accesso agli atti dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario, proposto dal concorrente escluso, non è viziato da carenza di interesse nell'ipotesi in cui non sia stata impugnata anche l'aggiudicazione.

2. Nell'ambito di una gara pubblica, l'esclusione all'accesso è consentita a fronte del rischio della diffusione di un'informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali).

\*

Sentenza n. 1017 – 27 settembre 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Mennoia

- 1. In ordine alle differenze tra l'accesso procedimentale e l'accesso difensivo**
- 2. Sulla nozione di “*documento necessario*” ai fini dell'accesso difensivo**
- 3. I limiti della valutazione del giudice e dell'amministrazione sulla strumentalità del documento richiesto**

1. All'interno della fattispecie giuridica generale dell'accesso, esistono due tipologie di accesso agli atti: 1) l'accesso c.d. difensivo; 2) l'accesso partecipativo, che rispecchiano, l'una, la logica partecipativa, imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile e, l'altra, la logica difensiva, costruita intorno al principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela.

2. In materia di “*accesso difensivo*”, sulla parte interessata incombe un onere aggravato sul piano probatorio atteso che lo stesso deve dimostrare che il documento, al quale intende accedere, è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari).

3. In materia di accesso difensivo è preclusa sia all'amministrazione detentrica del documento, sia al giudice adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., qualunque valutazione *ex ante* sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

\*

Sentenza n. 1120 – 25 ottobre 2024 – Sez. III – Pres. ed Est. Blanda

- 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa**
- 2. Il diritto di accesso presuppone l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e che l'accesso non sia preordinato ad esercitare un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni**

1. E' illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione all'accesso di verbali della Commissione Medica contenenti informazioni di carattere sanitario, se nell'istanza il ricorrente ha dimostrato che tale documento è strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante.

2. Ai fini dell'esibizione di atti amministrativi è sufficiente che l'accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell'istante.



## AMBIENTE ED ECOLOGIA

Sentenza n. 80 – 17 gennaio 2024 – Sez. II – Pres.f.f. ed Est. Allegretta

### **Le misure di compensazione dell’impatto territoriale degli impianti di energia da fonte eolica vigenti nella regione Puglia**

È legittimo che la Regione Puglia subordini l’efficacia del titolo autorizzativo - sebbene già emanato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - all’osservanza di specifiche misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni sul cui territorio insiste l’impianto stesso, stabilendo altresì la decadenza dell’autorizzazione unica in caso di mancato rispetto delle citate prescrizioni.

\*

Sentenza n. 97 – 23 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Adamo

**1. Nei procedimenti di c.d. PAUR l’interesse generale alla produzione di energia da fonte rinnovabile può essere recessivo rispetto a quello della tutela dell’ambiente e del paesaggio**

**2. L’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia ambientale fonda sul principio di precauzione**

1. Le valutazioni svolte dalle pp.AA. in seno alla Conferenza di servizi nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR) di impianti fotovoltaici hanno natura squisitamente discrezionale, da effettuarsi – anche mediante il richiamo al PPTR e PUG - nel contemperamento tra l’interesse generale alla produzione di energia da fonte rinnovabile con altri che possono essere ritenuti prevalenti (nella specie quello della tutela del paesaggio agricolo come prevista nel PPTR e nel PUG del Comune resistente).

2. La discrezionalità amministrativa in materia ambientale deve essere esercitata nel rispetto del principio di precauzione, che trova applicazione in tutti i casi in cui ci siano possibili effetti nocivi sull’ambiente e permette alle autorità di adottare misure protettive senza dover attendere l’assoluta certezza scientifica necessaria per una completa valutazione del rischio.

\*

Sentenza n. 236 – 27 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. In ordine al perfezionamento e all’efficacia di un parere obbligatorio di compatibilità paesaggistica per le c.d. aree idonee**

**2. La motivazione *per relationem* di un provvedimento di autorizzazione al parere di compatibilità paesaggistica per le aree idonee**

**3. L'art. 2 delle NTA del vigente P.P.T.R. della Regione Puglia è conforme all'art. 136 del D.lgs. 42/2004, che richiede la ricognizione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico**

**4. L'art. 6 del d.lgs. 28/2011 non esclude la necessità di autorizzazioni paesaggistiche nelle ipotesi di impianti sottoposti alla procedura semplificata**

1. È legittimo un provvedimento dell'Amministrazione reso ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 che si adegui ad un parere obbligatorio, quand'anche non vincolante, dell'autorità paesaggistica competente in ordine all'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili in aree idonee.

2. È legittimo un provvedimento autorizzatorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree idonee che fa espresso richiamo ad un presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica, riportando pedissequamente la motivazione ivi contenuta, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che ammette la motivazione *per relationem* purché gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili.

3. L'art. 2 delle NTA del vigente P.P.T.R. della Regione Puglia, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, art. 136, prevede la ricognizione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, con la conseguente legittimità degli artt. 89, comma 1, e 91, comma 4, delle medesime NTA che subordinano la realizzazione di interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi all'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

4. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 non è esclusa la necessità di autorizzazioni paesaggistiche nelle ipotesi di impianti sottoposti alla procedura semplificata mentre l'art. 6 *bis* del medesimo d.lgs. 28/2011 esonera da valutazioni ambientali e paesaggistiche gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ma non già gli impianti in fase di progettazione/costruzione.

\*

Sentenza n. 259 - 4 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

**1. In ordine alla natura dei pareri tecnici propedeutici alla valutazione di compatibilità ambientale e agli effetti processuali**

**2. Il preavviso di diniego non è più previsto nel procedimento di valutazione di compatibilità ambientale di un progetto**

**3. In ordine alle ipotesi di illegittimità della valutazione di compatibilità ambientale in caso di mancato soccorso istruttorio**

1. Nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale di competenza statale l'Autorità competente adotta il provvedimento finale acquisendo il parere della Commissione tecnica, privo, quest'ultimo di una propria efficacia lesiva, con l'effetto che non può essere autonomamente impugnabile se non in via meramente subordinata al provvedimento finale.

2. Nell'ottica di semplificare i procedimenti autorizzativi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, il legislatore ha previsto (con il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108) che non debbano essere più comunicati al proponente imotivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241: dunque la mancata comunicazione ai sensi di detta norma non è vizio del provvedimento, sempre che sia stato garantito al proponente un adeguato contraddittorio in fase istruttoria.

3. La mancata attivazione del soccorso istruttorio (che ha comportato l'analisi del progetto sulla base dei soli documenti già agli atti della Commissione) è motivo di illegittimità del provvedimento sfavorevole di valutazione di compatibilità ambientale se la produzione integrativa documentale offerta dal proponente, laddove acquisita, fosse stata tale da determinare un apporto al progetto - anche in senso modificativo - sufficiente a garantire il contraddittorio ed a colmare le lacune e le criticità poste alla base del provvedimento sfavorevole.

\*

Sentenza n. 380 – 26 marzo 2024 - Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**È illegittimo l'atto conclusivo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per un progetto eolico di rilevante potenza che si fondi su atti di impulso del relativo procedimento incoerenti con lo stato dei luoghi esistenti**

È illegittimo per vizi di istruttoria e per travisamento dei fatti il provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per un progetto eolico di rilevante potenza che si fondi su atti di impulso del relativo procedimento (studio di impatto ambientale) incoerenti con lo stato dei luoghi esistenti e con le indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (che enuclea, in maniera esplicita, gli elementi da far confluire nello studio di impatto ambientale).

\*

Sentenza n. 500 – 22 aprile 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. I termini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo alle fonti energetiche rinnovabili hanno natura perentoria**

**2. Nel procedimento di VIA la mancata espressione nei termini dei pareri previsti ovvero il rilascio di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte dell'Amministrazione procedente**

**3. Nell'ambito del procedimento di VIA, per la sua natura "pluristrutturata", il silenzio di una delle Amministrazioni interpellate, poiché qualificato *ex lege* atto di assenso tacito, non preclude l'adozione del provvedimento finale**

1. Ai fini dell'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili i termini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale previsti dagli artt. 23 ss decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 devono ritenersi perentori in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato anche dal contenuto del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22.12.2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.

2. Nel procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la mancata espressione nei termini dei pareri previsti ovvero il rilascio di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte dell'Amministrazione procedente.

3. Nel procedimento di VIA, per la sua natura "*pluristrutturata*" (tale essendo un procedimento quando la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione), il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato *ope legis* (cfr. art. 17 *bis* legge 7 agosto 1990 n. 241) a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo.

\*

Sentenza n. 622 – 20 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. Nel procedimento che conduce al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs n. 387/2003 deve essere operato un attento bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo, specie in presenza di interessi c.d. sensibili**

**2. L'Amministrazione che assuma decisioni in merito alla localizzazione e approvazione degli impianti Fer ha l'onere di considerare tutti i vincoli esistenti**

1. Sebbene non possa negarsi che, nel contesto della transizione ecologica e dell'accelerazione dei procedimenti ambientali e paesaggistici, la più recente giurisprudenza abbia intaccato il dogma della primarietà assoluta degli interessi sensibili e dell'automatica recessività degli altri interessi potenzialmente confliggenti, il processo non può essere forzato fino all'automatico sacrificio dell'interesse ambientale, spettando piuttosto all'Amministrazione che assuma decisioni in merito alla localizzazione e approvazione degli impianti Fer il bilanciamento degli interessi e il rispetto

dei principi di proporzionalità tra la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e la salvaguardia dell'ambiente.

2. L'Amministrazione che assuma decisioni in merito alla localizzazione e approvazione degli impianti Fer deve adeguatamente considerare tutti i vincoli esistenti, dando conto di tale valutazione nella motivazione del provvedimento.

\*

Sentenza n. 859 – 16 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. Il principio di tipicità degli atti amministrativi applicato all'ordinanza sindacale**

**2. L'art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 pone a carico del responsabile dell'abbandono dei rifiuti e del proprietario a cui sia imputabile a titolo di dolo o colpa l'abbandono dei rifiuti l'obbligo di rimozione**

**3. L'obbligo di diligenza richiesto al proprietario non può comportare l'adozione di condotte non ragionevolmente esigibili o che comportino un sacrificio sproporzionato**

1. Il principio di tipicità degli atti amministrativi applicato all'ordinanza sindacale non può essere inteso in senso meramente formalistico di corrispondenza del potere esercitato ad uno specifico tipo di provvedimento, piuttosto che ad un altro, ma deve essere inteso in termini di garanzia che ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all'Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito.

Nel caso in cui l'ordinanza sindacale adottata richiami sia la normativa ordinaria di esercizio del potere (art. 192 d.lgs. 152/2006), sia la normativa attributiva del potere contingibile ed urgente (art. 54 T.U.E.L.), deve valutarsi se sia possibile formulare un giudizio di coerenza del potere *extra ordinem* all'interesse tutelato, considerato che, in difetto, deve ritenersi che il Comune abbia inteso esercitare il potere ordinario, in quanto il potere *extra ordinem* ha carattere derogatorio.

2. L'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati *ex art.* 192 d.lgs. n. 152/2006, grava sull'autore dell'abuso e sul proprietario non a titolo di responsabilità oggettiva, ma esclusivamente nel caso sia a quest'ultimo imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.

3. La valutazione dell'obbligo di diligenza a carico del proprietario va condotta secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

\*

## COMMERCIO INDUSTRIA TURISMO

Sentenza n. 145 – 8 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **In ordine alla natura del contratto stipulato dalla p.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale**

Il contratto stipulato dalla p.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattispecie tipica della locazione e come tale non è riconducibile ai "*contratti di fornitura*" di cose della p.A., poiché la *res locata* rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto è rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone; diversamente, nella fornitura vi è una prestazione di attività del proprietario in favore del destinatario.

\*

Sentenza n. 201 – 19 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. Non è legittimo, in assenza di strumenti regolatori, negare l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari**

**2. Il diritto di iniziativa economica privata può essere tutelato attraverso il rilascio di un'autorizzazione temporanea condizionata**

1. La mancanza di strumenti regolatori non è una ragione sufficiente per negare l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, in quanto, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere limitato il diritto di iniziativa economica privata, che è costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost..

2. Il diritto di iniziativa economica privata può essere tutelato attraverso il rilascio di un'autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all'adozione della regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti alla normativa sopravvenuta.

\*

Sentenza n. 390 – 27 marzo 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**Le dichiarazioni rese dalla parte relativamente a circostanze oggettivamente valutabili non configurano un comportamento volto a determinare l'artificiosa creazione delle condizioni richieste ai fini dell'attribuzione di agevolazioni**

In ambito comunitario, la Corte di Giustizia ha chiarito che la prova di una prassi abusiva in capo al beneficiario potenziale di un aiuto richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto

formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall'altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Non configurano, dunque, un comportamento volto a determinare l'artificiosa creazione delle condizioni richieste ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le dichiarazioni rese dalla parte relativamente a circostanze oggettivamente valutabili sebbene la valutazione giuridica delle stesse implichi margini di intrinseca opinabilità.

\*

Sentenza n. 392 – 3 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. La rilevanza della decorrenza del tempo nell'erogazione di finanziamenti pubblici**

**2. La richiesta di restituzione delle agevolazioni già concesse si pone in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c.**

1. In materia di concessione di finanziamenti pubblici, se pure è vero che, di norma, nel segmento procedimentale che si colloca tra la determinazione della erogazione provvisoria e l'accertamento dell'erogazione definitiva non sussistono posizioni di vantaggio definitivamente consolidate, è però parimenti vero che il comportamento tenuto dall'Amministrazione in tale fase incide sulla legittimità del provvedimento recante la revisione dell'importo già erogato in via provvisoria, specie allorquando il recupero intervenga a distanza di tempo.

2. Salvo i casi in cui siano oggettivamente riscontrabili profili di irregolarità nella condotta del destinatario del provvedimento di agevolazione, laddove sia ascrivibile al soggetto pubblico e all'istruttore l'aver determinato, con il proprio comportamento, il consolidamento dell'aspettativa alla conservazione del finanziamento accordato, la richiesta di restituzione appare in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art. 1337 c.c., essendosi verosimilmente ingenerato nel beneficiario un ragionevole affidamento circa la fruizione del contributo, tale da indurlo a portare a completamento la propria iniziativa imprenditoriale.

\*

Sentenza n. 553 – 6 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

**1. L'obbligo di pubblicazione per venti giorni consecutivi all'albo comunale della domanda di affidamento o rinnovo della concessione consente ai terzi presentare domande concorrenti e/o osservazioni**

## **2. La pubblicazione della domanda di affidamento all'albo comunale integra contenuto minimo di tutela garantito dal diritto dell'Unione europea**

1. Il rispetto dell'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione che prevede l'obbligo di pubblicazione per venti giorni consecutivi all'albo comunale della domanda di affidamento o rinnovo della concessione garantisce a tutti gli operatori economici di porsi in concorrenza con il titolare della concessione scaduta o in scadenza.

2. La procedura comparativa di proroga nel caso sia stata effettuata la pubblicazione per venti giorni consecutivi all'albo comunale della domanda di affidamento o rinnovo della concessione presenta quel contenuto minimo di tutela che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha inteso salvaguardare interpretando pregiudizialmente la direttiva europea Bolkestein con effetti vincolanti per gli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della sezione III, del 20 aprile 2023, n. 348/22) .

\*

Sentenza n. 617 – 18 maggio 2024 – Sez. III – Pres. ed Est. Dibello

### **1. Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate in favore di gestori storici di stabilimenti balneari - e strutture turistico ricreative di altro genere**

### **2. Termine di pubblicazione dell'avviso di richiesta di rinnovo o proroga della concessione**

1. È legittima la proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 a seguito della procedura comparativa di cui all'art. 37 del codice della navigazione essendo vietate dall'ordinamento solo le proroghe automatiche.

2. L'art. 18 del Regolamento attuativo del Codice della Navigazione non impone un termine di pubblicazione di venti giorni dell'avviso: tale termine è indicato quale termine minimo prima del quale non è possibile procedere alla stipula dell'atto di concessione.

\*

Sentenza n. 686 – 3 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

### **1. Nel procedimento per l'accesso ai finanziamenti P.S.R. è legittimo l'operato della p.A. che anticipi, rispetto a quanto previsto dal bando, l'attività istruttoria relativa al calcolo dell'IPE**

### **2. Nel procedimento per l'accesso ai finanziamenti P.S.R. agricoltura l'agronomo incaricato dalla p.A. è competente a compiere le verifiche anche sul business plan presentato**



1. Nel procedimento per l'accesso ai finanziamenti P.S.R. è legittimo l'operato della p.A. che anticipi, rispetto a quanto previsto dal bando, l'attività istruttoria relativa al calcolo dell'IPE, ossia del valore di performance economica medio, in quanto tale calcolo, effettuato sulla base dei dati meramente dichiarati, all'evidenza sovra-stimati, avrebbe potuto essere alterato dalla mancata verifica preventiva degli stessi. Per tale ragione è legittima la verifica in contraddittorio disposta in logico-giuridica anticipazione dell'attività istruttoria, nonostante nella specie ibandi avevano invece supposto di effettuare nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria.

2. Nell'ambito del procedimento per l'accesso ai finanziamenti P.S.R. agricoltura (Programma di Sviluppo Rurale) la presenza di dottori agronomi nel collegio incaricato per esaminare le controdeduzioni dell'istante escluso, aventi ad oggetto il business plan presentato, non inficiano l'attività condotta. L'agronomo, infatti, deve ritenersi fornito di adeguata conoscenza della materia trattata, poiché in base alla legge 10 febbraio 1922 n. 152, sono di competenza dei dottori agronomi le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale e, segnatamente, la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali anche nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti.

\*

Sentenza n. 770 – 17 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

### **1. Realizzazione delle infrastrutture relative alle reti di telecomunicazione**

### **2. Possibilità di introdurre negli strumenti pianificatori divieti o limitazioni generalizzati di realizzazione/localizzazione**

1. Il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), così come recentemente modificato dal d.lgs. 24 marzo 2024, n. 148, dispone che le infrastrutture di telecomunicazioni sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e gli impianti di gestione di reti di telefonia mobile, e le relative opere accessorie hanno carattere di pubblica utilità e, pertanto, risultano *ex se* compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, con conseguente possibilità di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, non potendo assumere carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona.

2. Le infrastrutture di telecomunicazioni sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, a seguito delle modifiche intervenute al codice delle

comunicazioni elettroniche e seguito del decreto legislativo 24 marzo 2024 n. 148: di talché, pur essendo consentito ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.p.R. 8 giugno 2001 n. 327, l'adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è esclusa la possibilità di introdurre limitazioni a valle della sequenza urbanistica alla localizzazione di dette infrastrutture in aree generalizzate del territorio.

\*

Sentenza n. 787 – 20 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**Ammissibilità della verifica del requisito della dimensione aziendale mediante controllo informatizzato in tema di erogazioni di sovvenzioni temporanee per le PMI**

In materia di erogazione della sovvenzione per il sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e delle piccole e medie imprese particolarmente colpiti dal c.d. “*impatto*” derivante dall'invasione russa dell'Ucraina, l'opzione amministrativa di effettuare, ai fini dell'accertamento del requisito relativo alla dimensione aziendale, un controllo informatico e automatizzato, da realizzare con la mera consultazione della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, senza svolgere ulteriori verifiche *in situ*, costituisce una modalità ammissibile e coerente con la particolarità della misura eccezionale, volta a supportare, sia pure con un sostegno di importo contenuto, la momentanea carenza di liquidità delle imprese del settore.

\*

Sentenza n. 135 – 7 luglio 2024 -Sez. III- Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**Non è oggetto di iscrizione ipotecaria un bene immobile costituito nel fondo patrimoniale *ex art. 170 c.c.***

Non è ammissibile l'iscrizione di ipoteca da parte dell'AGEA su beni immobili dell'allevatore, costituiti nel fondo patrimoniale *ex art. 170 c.c.*, a garanzia dei c.d. *prelievi supplementari* dovuti a titolo di sanzioni per la produzione del latte in eccesso alla quota latte stabilita: la natura particolare del debito oggetto di esecuzione, derivante da regole di politica di riequilibrio dei mercati, non consente di dubitare che esso non fosse stato contratto per i bisogni della famiglia e che di tale circostanza fosse pienamente cosciente l'agenzia creditrice.

\*

Sentenza n. 826 – 8 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**Nel caso di procedura concorsuale per il reclutamento di biologi da parte della p.A. il bando deve prescrivere l'iscrizione nel relativo albo professionale**

Nel caso di procedura concorsuale per il reclutamento di biologi da parte della P.A. per lo svolgimento delle attività previste nella Sezione A dell'albo medesimo, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, nonché il decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, la *lex specialis* del concorso deve ineludibilmente prescrivere l'iscrizione nel relativo albo professionale.

\*

Sentenza n. 876 – 19 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**Nell'istanza di cassa integrazione ordinaria l'impresa deve dare atto di aver preventivamente effettuato l'informazione della temporanea crisi aziendale nelle forme di legge**

L'art. 14 del decreto legislativo settembre 2015 n. 148 - che disciplina l'informativa, che riguarda "*le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati*" ha natura sostanziale e inderogabile avendo lo scopo di garantire la preventiva e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sia interne sia esterne all'azienda, al fine di consentire una informata partecipazione delle parti sociali alla disamina delle cause della contrazione dell'attività produttiva e/o della riduzione dell'orario di lavoro: non si tratta, dunque, di un'informativa generica e deve essere comunicata dall'impresa "*preventivamente*", giammai *ex post*, a sanatoria: di tanto deve darsi atto da parte dell'impresa nella domanda di cassa integrazione ordinaria, in modo da comprovarne l'effettivo compimento preventivo .

\*

Sentenza n. 891 – 19 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**Realizzazione di un impianto fotovoltaico tramite P.A.S.**

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 il termine di trenta giorni – affinché maturi il silenzio assenso per l'attività edificatoria – è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14 *ter* co 6 *bis*, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 *quater* co. 3, della medesima l. 241/1990.

Sentenza n. 909 – 31 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. È legittimo il decreto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui si dispone lo scioglimento d’ufficio di una cooperativa sociale per il mancato perseguimento dello scopo mutualistico**

**2. L’Autorità ispettiva non ha l’obbligo di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili**

1. È legittimo il decreto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui si dispone lo scioglimento d’ufficio di una cooperativa ai sensi dell’art. 2545 *septiesdecies* c.c. per il mancato perseguimento dello scopo mutualistico. Nella specie, sulla scorta dei plurimi e oggettivi elementi gravi, precisi e concordanti (emergenti anche dai documenti contabili della cooperativa, nonché dai verbali delle assemblee), l’organo ispettivo ha ritenuto che l’ente non aveva mai operato concretamente per perseguire i principi mutualistici indicati nello statuto.

2. Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 i revisori delle cooperative hanno la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, mentre lo stesso potere di diffida è conferito dall’art. 10 dello stesso decreto legislativo agli ispettori ministeriali, ma soltanto come facoltà, potendo dunque, questi ultimi avviare direttamente il procedimento di scioglimento della cooperativa senza utilizzare il subprocedimento intermedio rettifica delle irregolarità sanabili riscontrare, allorquando non lo ritengano opportuno.

\*

Sentenza n. 878 – 19 settembre 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. Il cimitero comunale è un bene demaniale, in quanto tale inalienabile, utilizzabile a favore di terzi solo nei modi e limiti di legge, ed è soggetto ai poteri di polizia demaniale comunali**

**2. Sulla definizione di cappella di “famiglia” o “gentilizia” e sui limiti del loro utilizzo**

**3. Sul contenuto e gli effetti della concessione di un’area cimiteriale**

**4. L’utilizzo della cappella familiare è definito dall’atto di concessione**

**5. A fronte della denuncia di un uso difforme alla concessione della cappella di famiglia il Comune è tenuto ad attivarsi**

1. Il cimitero comunale è un bene demaniale, in ordine al quale, dato il connaturato carattere della inalienabilità, i possibili utilizzi dello stesso non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; mentre spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio, anche a mezzo di poteri di polizia demaniale.

2. Per cappelle “*di famiglia*” o “*gentilizie*” si intendono le strutture, edificate sul cimitero demaniale, in base ad atti concessori in favore di soggetti privati, volte ad accogliere le spoglie di coloro che siano appartenuti alla “*familia*” o alla “*gens*”: tali cappelle sono quindi ad uso esclusivo della famiglia del concessionario (e di coloro cui in via ereditaria e sempreché appartengano alla stessa famiglia competa lo *ius sepulchri*), salvo che l’atto di concessione non contempli altra disposizione più estensiva.

3. La concessione di un’area cimiteriale è, come tutte le concessioni amministrative, un atto unilaterale che conferisce una posizione giuridica soggettiva predeterminata nel contenuto – definito nel suo contenuto in una convenzione di concessione - che si atteggia a diritto nei confronti dei soggetti privati terzi, ma anche nei riguardi della pubblica amministrazione.

4. Coerentemente alla *ratio* dell’eccezionalità della concessione della cappella familiare e all’esigenza di vietare la commercializzazione (anche indiretta) di porzioni di aree demaniali, è l’atto di concessione a stabilire quali siano i confini dei possibili utilizzi di tali cappelle, nei limiti temporali di validità della stessa concessione

5. A fronte di segnalazioni o di denunce, da parte del concessionario e suoi aventi causa ovvero di privati, di un uso difforme rispetto alla concessione della cappella di famiglia il Comune è tenuto ad attivarsi, facendo esercizio dei poteri di polizia mortuaria, demaniale e di autotutela esecutiva, che impongono di vigilare sull’uso delle cappelle private o di famiglia e di reprimere eventuali utilizzi difformi dalle concessioni rilasciate.

\*

Sentenza n. 989 – 21 settembre 2024 - Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Testini

### **La deroga ai limiti di distanza dalle strade per le stazioni radio base**

La realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, essendo queste assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria, non deve rispettare i limiti di distanza dalle strade cui si riferisce l’art. 26 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, previsti per le ordinarie costruzioni edilizie.

\*

## CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza n. 15 – 5 gennaio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. La proposta del privato di locare un immobile a costruirsi in favore della p.A. non può essere considerata giacché, per la realizzazione dello stesso fabbricato, occorrerebbe bandire un'apposita procedura di gara**

**2. La mancata finalizzazione delle trattative avviate dalla p.A. con il privato in ordine alla proposta di locazione di un immobile a costruirsi da parte di quest'ultimo, in ragione della violazione dell'obbligo di gara, non implica che la susseguente procedura selettiva debba essere bandita riproducendo il medesimo schema della proposta di locazione**

1. È legittima l'interruzione delle trattative con il privato che abbia proposto alla p.A. la locazione di un immobile (Caserma dei Carabinieri) che avrebbe realizzato in area di sua proprietà, posto che siffatta realizzazione non potrebbe che avvenire a seguito di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico.

2. Ove l'Amministrazione abbia rinunciato a finalizzare le trattative con il privato proponente la locazione di un immobile (Caserma dei Carabinieri) a costruirsi sul suolo di proprietà, adducendo la violazione dell'obbligo di gara, la scelta di bandire la gara d'appalto per la realizzazione dello stesso immobile su di un suolo di proprietà della Stazione appaltante è del tutto legittima, non essendovi alcun obbligo di utilizzare, per la fase concorsuale, il medesimo schema contenuto nella proposta avanzata in sede di trattative (cioè una gara per affidare ad una ditta la realizzazione dell'immobile da locare all'Amministrazione).

\*

Sentenza n. 16 – 5 gennaio 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**Il mancato pagamento da parte dell'aggiudicataria all'ausiliaria del corrispettivo per l'avvalimento non è opponibile da quest'ultima alla Stazione appaltante**

La previsione contenuta nel contratto di avvalimento, statuente l'obbligo dell'aggiudicataria di corrispondere all'ausiliaria un corrispettivo, per l'avvalimento, commisurato al costo di mercato, non rende eventuale ed incerto l'impegno assunto dall'ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante: il mancato pagamento, dunque, non è opponibile alla Stazione appaltante per liberarsi dagli obblighi assunti nei confronti della stessa o dalla responsabilità solidale.

\*

Sentenza n. 21 – 8 gennaio 2024 – Sez.II – Pres. Ciliberti, Est. Ieva

**L'operatore economico non è tenuto a rendere in sede di gara la dichiarazione relativa ad un procedimento penale allo stato embrionale (di comunicazione della conclusione delle indagini preliminari) nei confronti dell'amministratore della società**

Ai sensi dell'art. 80, co.5, lett. *c-bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non v'è l'obbligo per il concorrente di dichiarare in sede di gara la mera comunicazione della conclusione delle indagini preliminari nel giudizio penale per un reato potenzialmente inficiante la moralità professionale del suo amministratore, non essendo stata comprovata nemmeno la sussistenza del rinvio a giudizio (nella specie, la dedotta violazione della norma del codice degli appalti è stata ritenuta infondata anche in virtù (a) delle misure di *self cleaning* assunte dalla controinteressata in corso di gara, subito dopo la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio dell'amministratore; nonché (b) della circostanza che fosse in gioco un appalto per l'attuazione del PNNR, laddove il giudice amministrativo non può comunque pronunciare la caducazione del contratto *ex art.* 125 del c.p.a. e le previsioni concernenti gli obblighi dichiarativi devono essere interpretate in senso restrittivo e diretto a favorire la celere esecuzione dell'appalto).

\*

Sentenza n. 110 – 29 gennaio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

**La richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante in relazione al contratto di avvalimento non integra la fattispecie del soccorso istruttorio**

Attraverso la richiesta di un "*approfondimento*" in relazione ad un contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante non consente di integrare la documentazione essenziale mancante, ma intende verificare, attraverso uno specifico chiarimento, l'attendibilità delle disposizioni negoziali ivi contenute: la commissione non fa uso del soccorso istruttorio, ma di ordinari poteri di verifica e controllo dell'affidabilità del contenuto delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

\*

Sentenza n. 118 – 31 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. L'omessa dichiarazione nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici è di per sé un'autonoma fattispecie di grave illecito professionale**
- 2. In presenza di una dichiarazione omessa, reticente o non veritiera non vi è alcun automatismo espulsivo dalla gara**

**3. L'omissione dichiarativa rileva anche se posta in essere o emersa nel corso della procedura di gara**

**4. Il termine triennale di decadenza dell'obbligo dichiarativo decorre dall'accertamento del fatto e non dalla sua commissione**

**5. La valutazione sul grave illecito professionale è connotata da ampia discrezionalità amministrativa ed è soggetta ai limiti del sindacato giurisdizionale**

1. Nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici l'omessa dichiarazione di pregressi gravi illeciti professionali si caratterizza di per sé ed in assoluta autonomia rispetto ai fatti presupposti come specifica fattispecie di grave illecito professionale.

2. In presenza di una dichiarazione omessa, reticente o non veritiera non vi è alcun automatismo espulsivo dalla gara, in quanto è compito della Stazione appaltante quello di stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.

3. L'omissione dichiarativa (come le altre condotte di cui all'art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) assume rilevanza, ai fini dell'ammissione o meno alla gara, anche se posta in essere o emersa in corso di procedura, in quanto tale è posta a garanzia della permanente serietà dell'operatore economico e, in applicazione del cd. principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, deve necessariamente sussistere dal momento della presentazione della domanda, fino alla stipula del contratto e poi ancora oltre fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale.

4. Il *dies a quo* del termine triennale previsto dall'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, ai fini della decadenza dell'obbligo dichiarativo, deve riferirsi non alla data in cui il fatto è stato commesso, bensì alla data dell'accertamento del fatto.

5. La valutazione effettuata dall'Amministrazione in sede di esclusione dalla gara per grave illecito professionale è connotata da un'ampia discrezionalità amministrativa, in particolare quella relativa alla conseguente, o meno, inaffidabilità dell'impresa, poiché si tratta di stabilire se la condotta – commissiva o omissiva – tenuta dalla stessa sia tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In quanto tale detta valutazione è sindacabile dinanzi al Giudice amministrativo solo se manifestamente irrazionale, irragionevole o palesemente contraddittoria.

\*



- 1. In ordine all'applicazione del principio di stretta interpretazione di tassatività delle cause di esclusione e al contenuto dell'art. 47, co. 4, del d.l. n. 77/2021**
- 2. Sull'assenza dei limiti di specificazione nell'offerta delle categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura per i consorzi stabili**
- 3. La stazione appaltante ha l'onere di motivare in concreto il giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico**
- 4. Il consorzio stabile può presentarsi in gara allegando requisiti secondo il cosiddetto “*cumulo alla rinfusa*”**

1. La clausola di esclusione prevista dal bando di gara è nulla se non rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 83 co. 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o da altre disposizioni di legge vigenti, senza che sussista l'onere di impugnativa della predetta clausola dovendosi impugnare eventualmente gli atti conseguenti che ne facciano applicazione.

Nella specie la mancata previsione nell'art. 47 co. 4 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 dell'assunzione di qualsivoglia obbligo formale dell'operatore economico, di riservare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, esclude determina la nullità della clausola del bando che introduce nel procedimento l'onere di assunzione formale di tale obbligo.

2. L'art. 48, co. 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove stabilisce che nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, trova applicazione solo nei riguardi dei consorzi ordinari di operatori economici, e non anche nei confronti dei consorzi stabili, ente giuridico che dà vita ad un autonomo centro di imputazione della responsabilità nei riguardi della Stazione appaltante, nei cui confronti è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità solidale, come chiarisce l'art. 47, co. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. L'art. 80, co. 5, lett. *c-ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 impone l'obbligo di motivare in concreto e analiticamente il giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico indipendentemente dal numero delle risoluzioni contrattuali e delle revoche di aggiudicazioni intervenute nei suoi riguardi e, pertanto, il mero richiamo a precedenti risoluzioni contrattuali, privo di autonome valutazioni da parte della stazione appaltante sulla rilevanza dell'illecito professionale in punto di integrità dell'operatore economico non è idoneo a sancire la carenza di affidabilità e professionalità di quest'ultimo.

4. È legittimo il *c.d. cumulo alla rinfusa*, cioè la possibilità normativamente sancita, in caso di consorzio stabile, di cumulare i requisiti di partecipazione così

come posseduti sia dal consorzio considerato nella sua unitarietà, sia da ogni singola impresa consorziata, in chiave pro-concorrenziale.

\*

Sentenza n. 185 – 15 febbraio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza di revisione dei prezzi dell'appalto ai sensi dell'art. 1 septies d.l. 73/2021 e dell'art. 1 co. 398 l. 234/2021 si perfeziona il silenzio inadempimento**

**2. L'istanza di revisione dei prezzi dell'appalto sollecita l'esercizio di un potere di natura tecnico - discrezionale da parte della stazione appaltante**

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 *septies*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e all'art. 1, comma 398 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto che non si discosta nella sua natura, se non per l'eccezionalità delle previsioni giustificate dal contesto emergenziale, dall'istituto generale della revisione prezzi: pertanto, anche ai fini del riconoscimento della revisione dei prezzi nelle ipotesi previste dalle predette disposizioni, è necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento nel quale l'Amministrazione deve svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, con conseguente interesse dell'istante a far valere il silenzio inadempimento dinanzi al Giudice amministrativo *ex art. 117 c.p.a.*

2. La natura tecnico - discrezionale del potere sollecitato con l'istanza per l'avvio del procedimento di revisione prezzi esclude che il giudice amministrativo, adito dal privato istante, nell'ipotesi di inerzia dell'Amministrazione possa pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, essendo la relativa valutazione riservata all'Amministrazione e non potendo, *ex art. 34, co. 2 c.p.a.* il giudice amministrativo pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati se non nella fattispecie contemplata dall'art 31, co. 3 c.p.a..

\*

Sentenza n. 228 – 23 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**Sulla differenza tra il termine di presentazione delle offerte e il termine di validità delle offerte**

Il termine di scadenza entro cui le offerte devono essere presentate è quello stabilito dalla *lex specialis* di gara ed è quello in ragione del quale va valutata la completezza dell'offerta da valutare, mentre il termine di validità delle offerte è previsto in funzione dell'auto-vincolo, che l'offerente è tenuto ad assumere, in relazione alla sottoscrizione dell'eventuale successivo contratto di appalto, laddove ne diventi aggiudicatario; quest'ultimo termine, più lungo, non ha alcuna

attinenza rispetto al termine entro il quale le offerte (munite di tutta la documentazione e i requisiti richiesti) vanno presentate.

\*

Sentenza n. 254 – 1 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**1. L’offerta che rechi un valore pari a zero per uno dei servizi offerti non può *ex se* ritenersi illegittima**

**2. Il principio di rotazione deve trovare applicazione anche in ipotesi di procedure di affidamento precedute da una manifestazione di interesse**

**3. In ordine alla *ratio* del principio di rotazione**

**4. I limiti della deroga al principio di rotazione e l’onere di motivazione per la S.a.**

1. Qualora il bando non preveda un espresso divieto, deve ritenersi legittima l’offerta che rechi un valore pari a zero con riferimento a uno dei servizi che compongono l’appalto (nella fattispecie *Commissione bonifici su altra banca*, trattandosi di affidamento del servizio di cassa e tesoreria).

2. Il principio di rotazione *ex art.* 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 deve trovare applicazione anche nei casi di procedura di affidamento preceduta da una manifestazione di interesse.

3. La *ratio* del principio di rotazione va ricercata nella necessità di evitare le asimmetrie informative a vantaggio dell’affidatario uscente che, in questa qualità, ha un’esatta cognizione delle necessità ed esigenze della stazione appaltante, tale da poter agevolmente prevalere sugli altri operatori economici. Si vuole, così, evitare il consolidamento di posizioni di rendita anticoncorrenziale, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato a fronte dell’elevato tasso di discrezionalità riconosciuto in capo alle stazioni appaltanti negli affidamenti diretti sottosoglia.

4. La deroga al principio di rotazione che non abbia un fine anticoncorrenziale è ammessa soltanto in caso di coesistenza di determinate condizioni di cui si renda conto nella motivazione: 1) la particolare struttura del mercato e (dimostrata) assenza di alternative; 2) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 3) la certificata competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

\*

Sentenza n. 255 – 1 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **La cessione del ramo d'azienda e la partecipazione alla gara**

In materia di contratti pubblici, la carenza del requisito generale di partecipazione in capo alla cedente il ramo d'azienda si ripercuote sulla posizione del concorrente, con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione disposta in suo favore.

\*

Sentenza n. 339 – 14 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **Limiti alla sindacabilità della valutazione di anomalia dell'offerta**

La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non entro i limiti dell'intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dall'amministrazione, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

\*

Sentenza n. 365 – 22 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

#### **1. Sulla natura della concessione di servizi**

#### **2. In ordine alla risoluzione per inadempimento del contratto di concessione di servizi**

1. La concessione di un servizio è un atto complesso bilaterale che si connota per la sua natura composita, trattandosi in parte di un atto autoritativo ed in parte di un atto di natura consensuale, in relazione alla regolamentazione degli aspetti più propriamente patrimoniali.

2. Nell'ambito di una concessione demaniale di beni pubblici quale concessione di servizi, l'inadempimento del concedente ai propri obblighi può ritenersi idonea a giustificare la risoluzione quando incide in modo significativo sulla possibilità che il concessionario possa utilizzare i beni ottenuti per soddisfare non solo il proprio interesse alla remunerazione e profitto per l'attività svolta, ma anche quello pubblico sotteso alla concessione: la nozione di risoluzione del contratto per inadempimento pone a raffronto la condotta tenuta dal debitore con quella descritta nella prestazione promessa in quanto oggetto dell'obbligazione assunta, onde accertarne la coincidenza e completezza in ordine a tutti gli aspetti qualificanti sul piano dell'esecuzione, come il tempo,

la quantità e la qualità, con la conseguenza che non ogni inadempimento giustifica la risoluzione di un contratto, potendo ciò essere accertato e dichiarato solo a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza *ex art.* 1453 c.c.

\*

Sentenza n. 378 – 26 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Serlenga *f.f.*, Est. Testini

### **Il tempismo della revoca esclude la responsabilità precontrattuale della S.a.**

Non è configurabile la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui la stessa revochi il bando di gara quando lo stato della procedura non può dirsi tale da aver radicato nella ricorrente un ragionevole affidamento alla conclusione della stessa in suo favore (nel caso di specie, la procedura si è arrestata alla presentazione della domanda di partecipazione).

\*

Sentenza n. 421 – 5 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. In ordine alla possibilità di rettifica dell'indicazione del prezzo dell'offerta da parte della commissione giudicatrice di un mero errore materiale attraverso un'operazione di calcolo matematico**
- 2. In ordine all'obbligo di sottoscrizione dell'offerta tecnica del progettista esterno**
- 3. Sulla natura giuridica della verifica del costo della manodopera demandata alla stazione appaltante**

1.L'indicazione nell'offerta economica di un prezzo complessivo materialmente non corrispondente al ribasso offerto rispetto alla base d'asta, non vizia l'aggiudicazione allorché la commissione, mediante una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, possa procedere alla correzione dell'errore materiale senza che tale operazione, tesa a ricostruire la reale volontà del partecipante alla gara, come è onere della stazione appaltante, modifichi l'offerta economica globalmente intesa.

2. Il progettista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo non rientra nella figura del concorrente, né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea in tema di contratti pubblici, salvo che non sia diversamente imposto dalla *lex specialis* in cui si richieda, a pena di esclusione, anche la firma del progettista indicato nell'offerta tecnica.

3. La verifica del costo della manodopera demandata alla stazione appaltante in base al combinato disposto degli artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, lettera d), del decreto legislativo 16 aprile 2016 n.50 attiene al rispetto dei minimi salariali

retributivi, come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, co. 16, del d.lgs. 50/2016: essa, quindi, non dà luogo ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, in quanto il rinvio contenuto dall'art. 95, co. 10, pur stabilendo un collegamento con la disposizione che disciplina le offerte anormalmente basse, è circoscritto al solo controllo previsto dal co. 5, lettera d) dell'art. 97, il che esclude che la verifica possa riguardare complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera.

\*

Sentenza n. 438 – 8 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata legittimamente esclusa**

L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un *quisque de populo* sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo.

\*

Sentenza n. 481 – 17 aprile 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

- 1. L'offerta di un prodotto equivalente deve ritenersi legittima**
- 2. Nelle procedure di affidamento diretto l'Amministrazione ha un maggior ambito di discrezionalità nell'escludere il principio di equivalenza**
- 3. La procedura di affidamento diretto è compatibile con il preventivo esperimento di una indagine di mercato**

1. Qualora il principio di equivalenza sia espressamente richiamato nella procedura di affidamento di un appalto di fornitura, deve reputarsi legittima l'offerta di un operatore economico che preveda un dispositivo sanitario equivalente a quello indicato dalla *lex specialis*, coerentemente ai principi di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

2. Nel caso di affidamento diretto l'Amministrazione è maggiormente libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, a differenza di una procedura di gara basata su parametri molto più stringenti e in cui la S.A. ben può pretendere un determinato prodotto, escludendo il principio di equivalenza.

3. La qualificazione di una procedura come affidamento diretto non è smentito dalla circostanza che la S.a, abbia provveduto preliminarmente a un'indagine

di mercato, raccogliendo preventivi dai principali operatori, dal momento che un'iniziativa del genere non trasforma la tipologia della procedura avviata dalla Stazione appaltante in una vera e propria gara pubblica, ma rappresenta semmai adempimento utile e opportuno per l'affidamento diretto.

\*

Sentenza n. 532 - 27 aprile 2024 -Sez. II –Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**In ordine alla durata del requisito di iscrizione nella c.d. *white list* dell'operatore economico**

In materia di partecipazione al procedimento di una pubblica gara, il possesso dell'iscrizione nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui al co. 52 dell'art.1 legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”*), costituisce un requisito di ordine generale ed integra il regime previsto dal codice degli appalti, con la conseguenza che tale requisito deve essere posseduto con continuità dall'operatore economico sin dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza alcuna soluzione di continuità.

\*

Sentenza n. 539 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres. ed Est. Blanda

- 1. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara adottato a seguito di nuove valutazioni non può essere considerato come meramente confermativo della precedente aggiudicazione**
- 2. Condizioni e limiti del discostamento dalle tabelle ministeriali di riferimento per il costo medi del lavoro**
- 3. In una procedura di evidenza pubblica deve essere dichiarata l'anomalia dell'offerta quando le giustificazioni fornite risultano inattendibili con conseguente esclusione della concorrente**

1. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto, quando viene adottato a seguito di nuove valutazioni e di nuova istruttoria sui documenti giustificativi, non può essere considerato come meramente confermativo della precedente aggiudicazione e quindi deve essere specificamente impugnato.

2. Le tabelle ministeriali sui costi medi del lavoro contengono elementi che, sebbene non inderogabili, assolvono ad una funzione di parametro legale di riferimento, da cui è possibile discostarsi a condizione che il disallineamento rispetto ai valori tabellari sia giustificato in modo puntuale e rigoroso, di talché ove manchi una giustificazione puntuale e rigorosa dello scostamento e non sia possibile ricostruire le modalità di calcolo della spesa complessiva

per la manodopera, deve essere rilevata l'incongruità delle giustificazioni fornite dalla concorrente, con conseguente dichiarazione di anomalia dell'offerta.

Sentenza n. 603 – 16 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Serlenga, Est. Testini

**1. Il principio del contraddittorio procedimentale, nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta, non comporta un obbligo assoluto di piena corrispondenza tra le giustificazioni richieste e le ragioni di anomalia dell'offerta**

**2. In un'ottica di trasparenza procedimentale, l'Amministrazione ha l'onere procedere a un confronto preventivo prima dell'esclusione per anomalia dell'offerta**

**3. Il giudizio di anomalia dell'offerta è discrezionale e il sindacato giurisdizionale può solo verificarne la legittimità**

1. Il principio del contraddittorio procedimentale, applicato alla verifica dell'anomalia dell'offerta in una gara pubblica, non implica un vincolo assoluto di corrispondenza tra le giustificazioni richieste e le ragioni di anomalia rilevate, come sancito dall'art. 97, co. 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha introdotto una struttura "*monofasica*" nel procedimento di verifica dell'anomalia, superando il precedente sistema "*trifasico*" previsto dall'art. 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Anche nel procedimento monofasico di verifica dell'anomalia dell'offerta, previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 l'Amministrazione ha l'onere di chiarire preliminarmente le ragioni di anomalia con l'offerente, garantendo un adeguato confronto, nel rispetto dei canoni di collaborazione e buona fede tra stazione appaltante e imprese partecipanti.

3. Il giudizio di anomalia dell'offerta, essendo caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione, esclude che il giudice possa sostituire la propria valutazione in merito alla congruità dell'offerta.

\*

Sentenza n. 610 – 17 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo Est. Dibello

**Ipotesi specifica in cui è ammesso il soccorso istruttorio in caos di dichiarazioni incomplete**

L'istituto del soccorso istruttorio così come strutturato nell'ambito di una procedura di gara non è ammesso per ovviare a dichiarazioni incomplete dei loro elementi essenziali salvo ipotesi di materiale impossibilità di renderle a seguito della predisposizione da parte della stazione appaltante di modulo predefiniti che rendano materialmente impossibile indicare i costi della manodopera in ossequio all'articolo 95 co. 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.



Sentenza n. 613 – 18 maggio 2024 – Sez. III. - Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**Il contratto di avvalimento può sopperire al requisito del fatturato specifico, solo se reca specifica indicazione delle risorse messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria**

Quando la *lex specialis* di gara impone l'allegazione del c.d. fatturato specifico ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale del concorrente, il relativo requisito può ritenersi soddisfatto solo per effetto di un contratto di avvalimento c.d. operativo, che rechi specificazione delle risorse messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria: in presenza di un avvalimento di tal genere, il disposto dell'articolo 89, co. 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal correttivo del 2017, va inteso nel senso di richiedere a pena di nullità che dal contratto di avvalimento emerga la disponibilità effettiva del personale dell'ausiliaria, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari, vale a dire potenzialmente ingannevoli.

\*

Sentenza n. 649 – 23 maggio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Va esclusa la natura intellettuale del servizio oggetto di appalto quando l'attività oggetto dell'affidamento ha finalità di supporto e di assistenza informatica all'attività dell'Ente appaltante**

**2. Non sussiste la violazione del principio del soccorso istruttorio quando il modello fornito dalla Stazione appaltante consentiva di personalizzare l'offerta**

1. Va esclusa la natura intellettuale del servizio oggetto di appalto, con la conseguente applicabilità dell'art. 95, co. 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, quando non viene richiesta una prestazione professionale svolta in via eminentemente personale, prevalente rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse e quando l'attività oggetto dell'affidamento è esclusivamente di supporto e di assistenza strumentale, accessoria e informatica all'attività degli uffici della stazione appaltante.

2. Il soccorso istruttorio può operare nel caso in cui si verifichi una obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell'offerta in base alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante. Di conseguenza, non sussiste la violazione del principio del soccorso istruttorio per la mancata (obbligatoria) indicazione dei costi di sicurezza e di manodopera quando il modello fornito dalla Stazione appaltante consentiva di personalizzare l'offerta attraverso l'indicazione dei costi di manodopera e di sicurezza aziendali.

\*

Sentenza n. 708 – 5 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**Nella predisposizione dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte, la S.a. gode di ampia discrezionalità, che trova limite solo nelle ipotesi di illogicità ovvero irrazionalità macroscopiche**

In ordine alla determinazione dei criteri di valutazione nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta operata dalla S.A., anche quella attinente all'eventuale disaggregazione del singolo criterio valutativo in *sub* criteri, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e, come tale, insindacabile, salvo le residuali ipotesi di illogicità, irragionevolezza e irrazionalità macroscopica.

\*

Sentenza n. 709 – 6 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta implica una valutazione globale della stessa**
- 2. L'onere di motivazione della stazione appaltante in ordine alla verifica dell'anomalia dell'offerta**

1. Il procedimento disciplinato dall'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 56 è finalizzato all'accertamento della “*complessiva*” attendibilità e serietà dell'offerta.

2. Quanto alla motivazione del provvedimento adottato all'esito della verifica di anomalia, è richiesta un'articolata motivazione soltanto qualora l'Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione; non è invece richiesta una motivazione approfondita nei casi in cui le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia vengano favorevolmente valutate.

\*

Sentenza n. 717 – 7 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**In ordine al divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica**

Il divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica persegue la *ratio* di evitare che la conoscenza precoce della proposta economica possa influenzare il giudizio della Commissione di gara sull'offerta tecnica presentata dal concorrente (nella specie, era stata espressa l'offerta economica all'interno della “busta” dell'offerta tecnica quale rimedio ad un presunto malfunzionamento della piattaforma elettronica, invero insussistente, donde la conferma della legittimità dell'esclusione dalla gara).

\*

- 1. Il contratto quadro non è configurabile come contratto ad esecuzione periodica e continuativa ai fini dell'applicabilità della revisione prezzi**
- 2. L'istituto della revisione prezzi non trova applicazione agli atti successivi al contratto originario con cui siano stati instaurati autonomi rapporti giuridici**
- 3. La richiesta di revisione prezzi deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale**

1. Non è configurabile come contratto ad esecuzione periodica e continuativa, ai fini dell'applicabilità della revisione prezzi, il contratto quadro che prevede prestazioni eventuali "*a chiamata*" con pagamento a misura delle singole prestazioni effettivamente rese e fatturate.

2. L'istituto della revisione prezzi di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 non trova applicazione agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, siano stati instaurati distinti e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario, né in caso di subentro di un nuovo contraente a quello originario.

3. La richiesta di revisione prezzi deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale *ex art.* 2948 n. 4 c.c. e non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma solo l'obbligo dell'amministrazione di procedere alle verifiche del caso, previa indicazione e prova da parte dell'istante delle specifiche ragioni poste a fondamento della richiesta.

\*

- 1. Parametri di valutazione dell'anomalia dell'offerta**
- 2. Ipotesi di conflitto di interessi**

1. Non può essere predicata l'anomalia di un'offerta che sia stata contestata con riferimento a singoli aspetti specifici relativi alle singole voci dell'offerta stessa, non già nella sua globalità, considerando inoltre che i corrispondenti giudizi della Commissione di gara, in quanto scervi da vizi macroscopici, risultano insindacabili dal G.a..

2. Ai sensi dell'art.7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 63, deve essere annullata la gara d'appalto nell'ambito della quale una dirigente della Stazione appaltante, violando l'obbligo di astensione per conflitto di interessi, abbia adottato diversi atti della procedura, tra i quali la nomina della Commissione giudicatrice e la verifica di anomalia dell'offerta (con il RUP), pur vantando legami di stretta parentela con la dipendente di una società concorrente, vista l'oggettiva possibilità di influenzare la procedura di gara e dovendosi ritenere minacciata la sua imparzialità.

\*

Sentenza n. 805 – 28 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Ieva

**L'esclusione non automatica dalla gara impone un onere motivazionale stringente**

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche dalle gare di cui all'art. 80 co. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'Amministrazione, ove intenda farne applicazione, è tenuta non solo a indicarne specificamente la tipologia nel contesto del provvedimento di esclusione, ma anche a fornire prova della riconducibilità dell'illecito addebitato all'operatore economico nell'alveo della nozione di “grave infrazione” sulla scorta della casistica ivi contemplata.

\*

Sentenza n. 827 – 8 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. L'interpretazione delle clausole del bando è letterale**
- 2. L'applicazione del principio del *favor participationis* impone l'interpretazione dello stesso favorevole all'ammissione alla gara**
- 3. I requisiti di partecipazione alla gara devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto**
- 4. Il concorrente è abilitato a far valere il servizio svolto nell'ambito di un'altra gara anche in caso di sopravvenuto annullamento della relativa aggiudicazione**
- 5. L'omissione dichiarativa di un grave illecito professionale non determina l'esclusione automatica**
- 6. L'obbligo dichiarativo non sussiste nemmeno per le precedenti esclusioni, idonee a determinare soltanto provvedimenti sanzionatori spettanti all'ANAC**

1. Secondo il prevalente e costante orientamento giurisprudenziale, nell'interpretare le clausole del bando, occorre dare prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute con il conseguente onere per l'Amministrazione che indica una gara di dettare regole chiare che consentano agli operatori del settore di apprendere quali siano le regole di partecipazione, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.

2. In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare incerte, ambigue o contraddittorie, in stretta applicazione del principio del *favor participationis*, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara piuttosto che quella tendente all'esclusione del concorrente.

3. La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara, a condizione che gli stessi siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e comunque non introducano indebite discriminazioni nell'accesso alla procedura.

4. L'irretroattività della dichiarazione di inefficacia del contratto derivante dall'annullamento dell'aggiudicazione consente al destinatario della stessa di farla valere in una gara successiva, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

5. L'omissione della dichiarazione dell'operatore economico, inerente gravi illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80 co.5., lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 non determina l'espulsione automatica dalla procedura di gara, quando una valutazione discrezionale della stazione appaltante circa l'affidabilità dell'operatore in relazione all'esecuzione del contratto da affidarsi, dovendosi sul punto precisare che c l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente.

6. In ordine alla causa di esclusione dalla procedura deve rilevarsi che non sussiste nemmeno l'obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, dovendo applicarsi il principio secondo il quale il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare le precedenti esclusioni (ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. *c-bis*), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), suscettibili soltanto di determinare in capo all'operatore i provvedimenti sanzionatori dell'ANAC pena, in caso contrario, l'inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva.

\*

Sentenza n. 910 – 31 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **1. In ordine alla natura globale del giudizio di anomalia dell'offerta**

### **2. Sui limiti di sindacabilità giurisdizionale del giudizio di anomalia dell'offerta**

1. Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto quest'ultima, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, ed è desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta stessa.

2. Il giudizio della Commissione giudicatrice nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta sfugge al sindacato del G.a. in sede di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, *sub specie* di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

\*

Sentenza n. 940 – 6 agosto 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

- 1. Non è da considerarsi autosufficiente la censura inerente l'esiguità del tempo impiegato per la valutazione delle offerte da parte della commissione**
- 2. L'ambito di applicazione della disciplina delle concessioni ai servizi sociali**
- 3. Composizione commissione giudicatrice: indisponibilità delle professionalità interne e professionisti esterni**

1. Le doglianze concernenti la tempistica delle operazioni condotte dalla Commissione di gara si attecchisce in guisa di una contestazione di carattere formale mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l'illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria: la massima di esperienza implicitamente richiamata per cui ad un tempo esiguo di esame dell'offerta corrisponde una valutazione frettolosa: senonché, tale censura è apprezzabile solo se accompagnata dall'allegazione da parte della parte che la propone con più significative censure sul risultato finale cui è pervenuta la commissione a seguito di una valutazione assunta come frettolosa.

2. Nel vigente Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l'art. 93 non può trovare applicazione con riferimento ai contratti di concessione aventi ad oggetto i servizi sociali laddove dagli artt. 127 e 128 afferenti ai servizi sociali ed assimilati si desume che gli altri articoli del Codice sono applicabili a tale procedura solo se espressamente richiamati nella *lex specialis*.

3. Rispetto alla composizione della commissione giudicatrice, l'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che impone una previa verifica della "documentata indisponibilità" di altre professionalità ha inteso disciplinare l'ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante intenda nominare in commissione "professionisti esterni" (cioè privati), mentre risulta estranea dal suo ambito di applicazione l'ipotesi in cui la stazione appaltante si rivolga a funzionari di altra Amministrazione.

\*

Sentenza n. 986 – 18 settembre 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **Per l'affidamento dei servizi di natura intellettuale la quantificazione del costo della manodopera non è obbligatoria**

Nelle procedura di affidamento dei servizi intellettuali la dichiarazione inerente il costo della manodopera non è obbligatoria, con conseguente ammissibilità alla procedura della domanda che ne sia priva considerando che anche la variazione dei costi di manodopera deve essere dichiarata soltanto in caso di verifica della congruità dell'offerta: nè il fatto che i predetti servizi siano resi avvalendosi della collaborazione di alcuni addetti può valere ad escluderne la natura intellettuale.

Sentenza n. 1010 – 26 settembre 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

**La “*relazione di fatto*” tra due concorrenti alla gara è soltanto indice sintomatico del possibile reciproco condizionamento fra le offerte formulate**

La sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 c.c. ovvero la sussistenza di una più generica “*relazione, anche di fatto*” fra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine (recependo un’indicazione fornita in modo netto dalla Corte di giustizia) è altresì necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto che “*la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale*”. I criteri utilizzati per operare tale valutazione sono quelli indicati in maniera specifica dalla stessa giurisprudenza interpretativa della causa di esclusione in discorso ovvero: data di presentazione dell’offerta, compagnia con la quale è stata stipulata la polizza e sede legale dell’azienda.

\*

Sentenza n. 1046 – 7 ottobre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. Nelle procedure selettive pubbliche la fideiussione bancaria non rappresenta l’unico modo di prestazione della garanzia provvisoria**
- 2. Sul principio generale di autoresponsabilità nelle procedure selettive pubbliche**
- 3. Il provvedimento di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica risultato legittimo priva il concorrente dell’interesse qualificato alla riedizione integrale della procedura**
- 4. Sul *die a quo* e sul concetto di “*piena conoscenza*” nell’ambito del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale**
- 5. Sono inammissibili per difetto di interesse le censure avverso chiarimenti resi dalla S.a. qualora la parte ricorrente abbia partecipato alla gara proprio in virtù del chiarimento intercorso**
- 6. Non è ammissibile il ricorso avverso il chiarimento fornito dalla S.a., su di una clausola della *lex specialis*, qualora l’operatore economico non abbia impugnato, nei termini decadenziali la clausola escludente immediatamente lesiva prevista dal bando**

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica, la fideiussione bancaria o assicurativa non è l’unico modo di prestazione della garanzia provvisoria, ben potendo il disciplinare di gara prevedere la possibilità di costituire la garanzia provvisoria anche tramite cauzione.

2. Nelle procedure selettive pubbliche, l’esegesi rigorosa del “*soccorso istruttorio*” trova piena giustificazione anche in considerazione del principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi sopporta

le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione.

3. L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un *quisque de populo* sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo.

4. Nel processo amministrativo, ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di “*piena conoscenza*” – evocato dall’art. 41 c.p.a. e utile all’individuazione del *dies a quo* per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

5. Le censure formulate avverso chiarimenti resi dalla S.a., laddove sono volte a lamentarne il carattere innovativo rispetto alle corrispondenti previsioni del Disciplinare, sono da ritenersi inammissibili per difetto di interesse, qualora la medesima parte ricorrente abbia partecipato alla gara proprio in virtù del chiarimento intercorso.

6. La mancata impugnazione di una regola di gara nel termine perentorio dalla sua pubblicazione non consente, all’operatore economico escluso, di rivolgere le censure nei confronti di un chiarimento fornito dalla S.a., al quale viene asseritamente attribuito carattere lesivo, in quanto detto chiarimento deve intendersi *tamquam non esset*, non essendo sfociato in un atto di secondo grado modificativo della *lex specialis*. Diversamente opinando si attribuirebbe valore di atto di autotutela, *sub specie* di annullamento della clausola del bando di gara, *ex art. 21 nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 ad un atto (*id est*, il chiarimento) in alcun modo configurabile come tale, in assenza dei prescritti requisiti di forma e sostanza, ivi compreso il necessario elemento volitivo.

\*

Sentenza n. 1173 – 13 novembre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

**1. Idoneità dei provvedimenti di risoluzione in danno ai fini della dimostrazione del grave illecito professionale**

**2. Inidoneità della redazione di un modello di organizzazione come misura di “*self cleaning*”**

1. La circostanza che il concorrente sia stato destinatario di due provvedimenti di risoluzione per inadempimento costituisce mezzo adeguato per provare la sussistenza del grave illecito professionale, secondo l’espressa previsione di cui all’ art. 98 co. 6 decreto legislativo 31 marzo 2023.



2. La redazione di un “*modello di organizzazione*” non costituisce misura di “*self cleaning*” idonea a superare la portata probatoria di provvedimenti di risoluzione per inadempimento ai fini della dimostrazione del grave illecito professionale, in quanto detto modello per sua natura, si limita a descrivere la struttura organizzativa dell’impresa, ma non indica alcuna modifica rispetto al pregresso assetto delle cariche societarie.

\*

Sentenza n. 1176 – 14 novembre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. Sulla natura e sulle peculiarità del consorzio stabile**
- 2. In ordine alla qualificazione del consorzio stabile nella fase di partecipazione alla gara**
- 3. In ordine agli oneri di aggiornamento della qualificazione dei requisiti di partecipazione alla gara di un consorzio stabile**
- 4. Sulla rilevanza del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi negli appalti di lavori c.d. “*a corpo*”**
- 5. È corretta la scelta della stazione appaltante di effettuare la valutazione dell’anomalia sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione**
- 6. L’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia non onerata di motivazione stringente in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta**

1. A differenza dei RTI e dei consorzi ordinari, il consorzio stabile - derivante da un contratto a dimensione associativa tra imprese in rapporto organico tra di loro, costituisce l’unico interlocutore della stazione appaltante, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria ben possono essere posseduti in capo al consorzio stesso.

2. Il consorzio stabile si caratterizza per la possibilità di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate, anche mediante il cumulo dei requisiti delle stesse, a prescindere dal fatto che queste siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto, essendo il consorzio stabile ad assumere la qualifica di concorrente e contraente.

3. Con riferimento al tema delle attestazioni SOA del consorzio stabile, allorchè l’attestazione di una delle imprese consorziate scada prima dei cinque o dei tre anni (c.d. “*scadenza intermedia*”), il consorzio deve ottenere dall’organismo di attestazione SOA l’“*aggiornamento*” della propria attestazione, essendo sufficiente a tal fine che esso abbia presentato la relativa istanza entro il termine di presentazione delle offerte: ad ogni buon conto qualora i requisiti di partecipazione soggetti siano posseduti dal Consorzio autonomamente, in ragione dei requisiti posseduti da altre consorziate diverse da quelle soggette a verifica intermedia, le vicende connesse alla consorziata assoggettata a verifica diventano in concreto irrilevanti..

4. Negli appalti da aggiudicare “*a corpo*”, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta, in quanto riferita all’opera complessivamente considerata: ne consegue che elemento essenziale della proposta economica del concorrente è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo così come l’elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale offerto.

5. Nelle gare pubbliche la disciplina della riparametrazione dei punteggi risponde alla sola finalità di garantire - in sede di concreta assegnazione dei punteggi - l’equilibrio previsto dalla *lex specialis* tra punteggio tecnico ed economico, e non a quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell’offerta: ne discende la correttezza della scelta di effettuare la verifica dell’anomalia sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione, che, tra l’altro, è una fase solo eventuale della procedura selettiva, essendo demandata alla stazione appaltante la valutazione sulla sua necessità e sui limiti della sua utilizzazione.

6. L’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

\*

Sentenza n. 1211 – 25 novembre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Cortellessa

**Il requisito economico- finanziario deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il RTI con riferimento all’apporto tecnico garantito per l’esecuzione del contratto**

Secondo il criterio di interpretazione letterale e sistematico del bando – *ex artt.* 13632 e 1363 c.c. - nonché conformemente all’art. 68 co.11 del nuovo codice dei contratti - è ineludibile la previsione secondo cui il requisito economico – finanziario di partecipazione alla gara debba essere posseduto da ciascun componente del RTI con riferimento alla prestazione che quest’ultimo si è impegnato ad eseguire: in adesione al principio di libertà economica e di autoreponsabilità, mediante questa previsione ciascun operatore può essere direttamente in grado di eseguire la quota di lavori che si è impegnato a garantire e di ciò può dare adeguata prova tanto sul piano tecnico, tanto sul piano economico.

\*

## EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 175 – 14 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

- 1. Sulla legittimazione del condominio ad ottenere titoli edilizi**
- 2. La verifica del possesso del titolo a costruire è un presupposto indispensabile per l'esame del progetto edilizio**
- 3. I lavori qualificati come manutenzione straordinaria necessitano di un titolo abilitativo, e non possono essere considerati manutenzione ordinaria**
- 4. La pronunzia giudiziale in materia di divisione della comproprietà e l'assegnazione del bene in esclusiva a uno dei comproprietari ha natura costitutiva**

1. La delibera condominiale di approvazione dei lavori, qualora adottata a maggioranza, non è sufficiente a conferire la legittimazione al condominio per richiedere il titolo edilizio, se non approvata da tutti i comproprietari: in materia di lavori edilizi il requisito della legittimazione del richiedente a presentare una SCIA è subordinato alla verifica della piena e esclusiva titolarità del diritto di proprietà sull'immobile; pertanto, in caso di comunione *pro indiviso*, la legittimazione a richiedere il titolo abilitativo spetta a tutti i comproprietari o a coloro che abbiano acquisito il consenso di tutti gli altri.

2. La verifica del possesso del titolo a costruire è un presupposto indispensabile per l'esame del progetto edilizio e la sua mancanza impedisce all'Amministrazione di proseguire nell'istruttoria.

3. Non possono essere considerati lavori di manutenzione ordinaria quelli che, secondo la relazione tecnica allegata alla SCIA, sono qualificati come opere di manutenzione straordinaria.

4. La pronunzia giudiziale in materia di divisione della comproprietà e l'assegnazione del bene in esclusiva a uno dei comproprietari ha natura costitutiva e diventa eseguibile solo con il passaggio in giudicato, cessando in quel momento lo stato di indivisione: fino al passaggio in giudicato, non si può considerare tale decisione come titolo legittimante per l'esecuzione di interventi edilizi.

\*

Sentenza n. 192 – 16 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **Poteri di vigilanza del territorio e di repressione degli abusi si estende alla verifica di tutti i titoli dell'opera edilizia**

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul territorio e, nel caso di specie, ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione l'autorità procedente è tenuta a

compiere un'istruttoria mediante acquisizione di tutti i titoli edilizi che riguardano l'opera stessa.

\*

Sentenza n. 249 – 29 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**1. Sulla competenza e i parametri di quantificazione degli oneri di urbanizzazione**

**2. È illegittima la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione da parte del dirigente del settore edilizia ha rideterminato gli oneri di urbanizzazione già approvati dal Consiglio comunale**

1. La definizione degli oneri di urbanizzazione, definita in relazione alla zonizzazione di un territorio, si ricollega ad una competenza consiliare, secondo quanto stabilito dall'art. 16, co. 4 del d.p.R. 6 giugno 2001 n. 380 e deve avvenire in applicazione dei parametri stabili in base alla zona e alla tipologia di intervento *ex art.* 20 della l. regione Puglia 12 febbraio 1979 n. 6.

2. Il dirigente comunale del servizio edilizia non ha la competenza a rideterminare gli oneri di urbanizzazione - in relazione ad un'area per la quale la pianificazione urbanistica non detta specifici parametri di quantificazione - già individuati dal Consiglio comunale, per di più agendo in sostanziale autotutela rispetto alle determinazioni contenute nella presupposta deliberazione consiliare, anche in violazione del generale principio del *contrarius actus*.

\*

Sentenza n. 262 – 4 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Serlenga

**1. Nell'ambito degli abusi edilizi non v'è omogeneità tra la confisca di un bene e l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale**

**2. La sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso**

**3. La sanzione amministrativa della demolizione attinge l'immobile oggetto di abuso, la confisca, in quanto sanzione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato attinge il patrimonio del soggetto agente**

1. La pretesa di estendere le garanzie della confisca (che presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'abuso in sede penale) all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale in ragione della -asserita- omogeneità dei due istituti non è meritevole di condivisione sul piano dei principi generali in materia di abusi edilizi; i principi che regolano le conseguenze amministrative dell'abuso edilizio differiscono invero da quelli che conformano la responsabilità penale, in quanto

quest'ultima è personale e mai presunta, per espressa disposizione costituzionale; mentre le sanzioni amministrative ruotano attorno carattere reale dell'abuso da cui consegue che: a) la sanzione demolitoria prevista dal richiamato art. 31 del d.p.R. 6 giugno 2001 n. 380 è atto dovuto da parte del proprietario del bene anche a prescindere dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza con il realizzatore dell'abuso edilizio; b) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica automaticamente per l'inutile decorso del termine intimato per la demolizione e presenta un'efficacia meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi per legge; c) l'accertamento dell'abuso edilizio è insensibile alla verifica del dolo o della colpa del soggetto che, anche nella mera qualità di proprietario del bene, ne subirà le conseguenze amministrative.

2. La sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso poiché persegue lo scopo di ripristinare la legalità violata; e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica automaticamente per effetto della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, che non richiede altri accertamenti se non la qualità di proprietario da parte del soggetto inadempiente.

3. La sanzione amministrativa della demolizione, con gli effetti conseguenti, si muove in un'orbita assolutamente divergente rispetto a quella della confisca penale che, al contrario, in quanto sanzione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, diretta a colpire il patrimonio dell'“*autore del reato*”, presuppone un accertamento della responsabilità personale del presunto autore dell'abuso.

\*

Sentenza n. 264 – 4 marzo 2024 – Sez. III – Pres. ed Est. Adamo

**1. In materia edilizia non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente**

**2. Il silenzio assenso non si perfeziona sull'istanza di condono che abbia ad oggetto un immobile vincolato**

1. In materia edilizia non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione che deriva alla zona dalla trasformazione nel suo complesso.

2. Il vincolo paesaggistico che vieta qualsiasi opera di edificazione nella fascia dei 300 mt dal demanio marittimo di cui all'art. 51, lettera f), della l.r. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 è ostativo al rilascio del condono ed è altresì esclusa la possibilità della formazione del silenzio-assenso, che non si forma quando la

domanda non è conforme al modello legale e, quindi, non possiede i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma stessa (legge 24 novembre 2003 n. 326).

\*

Sentenza n. 283 – 6 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Adamo, Est. Dibello

**1. Ai sensi dell'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, convertito con l. n. 51/2022, al termine di inizio e ultimazione dei lavori di un permesso di costruire rilasciato entro il 31 dicembre 2022 si applica la proroga di un anno.**

**2. Il mantenimento delle strutture amovibili destinate alla balneazione oltre il termine di durata della stagione balneare, deve ritenersi consentito dalla l.r. n. 17/2015, art. 8 co. 5, quando non siano dedotte specifiche ragioni di tutela del bene paesaggistico.**

1. L'art. 10 *septies* del d.l. 31 marzo 2022 convertito con legge 5 maggio 2022 n. 51, anche quando concerne l'installazione di strutture amovibili e manufatti precari destinati ad attività di ricezione turistico-ricreativa connessa alla balneazione, va inteso nel senso che la proroga di un anno (sino al 31.12.2023) ivi prevista, deve ritenersi applicabile sia al termine di inizio e ultimazione dei lavori di un permesso di costruire rilasciato o formatosi fino al 31 dicembre 2022, sia alla validità delle autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate.

2. Il mantenimento delle strutture amovibili destinate alla balneazione oltre il termine di durata della stagione balneare deve ritenersi consentito allorquando non siano dedotte specifiche ragioni di tutela del bene paesaggistico da proteggere, in applicazione dell'art. 8 co. 5 della legge regione Puglia 10 aprile 2015 n. 17, che consente il mantenimento di dette strutture per l'intero anno solare quando risultino di facile amovibilità.

\*

Sentenza n. 299 – 7 marzo 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. L'Amministrazione comunale non può ordinare, a distanza di anni dalla presentazione del titolo edilizio non annullato in autotutela, la demolizione delle relative opere realizzate**

**2. L'inedificabilità in determinate aree non può essere riferita alle costruzioni preesistenti all'entrata in vigore della norma di attuazione che la prevede**

1. È illegittimo il comportamento dell'Amministrazione comunale che, in assenza di una fase di autotutela concretizzantesi nell'annullamento di una precedente d.i.a. riguardante un intervento di manutenzione ordinaria, ordina, a distanza di anni, la demolizione delle relative opere realizzate: l'ente, infatti, avrebbe dovuto prioritariamente annullare d'ufficio il titolo edilizio.

2. La eventuale previsione contenuta nelle N.T.A. del P.R.G. comunale, che impone l'inedificabilità assoluta nelle zone di rispetto cimiteriale, non può essere riferita alle costruzioni preesistenti all'entrata in vigore della norma di attuazione. Tutto ciò anche alla luce della disposizione di cui all'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166 che consente, all'interno delle zone di rispetto cimiteriale, interventi di recupero edilizio.

\*

Sentenza n. 356 – 19 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. È legittima la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio coerente sia con la destinazione originaria della zona prevista dal PRG, sia con la pianificazione speciale di integrazione, recupero e nuova funzionalizzazione della zona**

**2. Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale e non sono *ex se* condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli**

1. È legittima la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, funzionale alla realizzazione di lavori di recupero di zona per usi pubblici e verde pubblico, finanziati con fondi PNRR a seguito dell'art. 21, co. 1 e 6, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, quando tale vincolo si pone in sostanziale coerenza sia con la destinazione originaria a verde pubblico prevista dalla pianificazione urbanistica, sia con la pianificazione speciale di integrazione, recupero e c.d. nuova funzionalizzazione della zona che abbia inteso operare un complessivo intervento di c.d. *greening* delle aree.

2. Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale e non sono *ex se* condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli. In sede di pianificazione, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi pubblici rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, sindacabile soltanto per errori di fatto o abnormi illogicità, ossia al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*, ragion per cui, a un sindacato di tal fatta, è estraneo l'apprezzamento della condivisibilità o meno delle scelte, da parte dei proprietari delle aree, profilo quest'ultimo che appartenente alla sfera dell'insindacabilità nel merito: la modificazione di una destinazione di zona prevista da uno strumento urbanistico in vigore è comunque rimessa alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.

\*

Sentenza n. 398 – 3 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. È illegittima la declaratoria di inefficacia di una SCIA edilizia oltre il termine di 30 giorni ex art. 19, co. 3 e 6 bis l.n. 241/1990**

**2. Sulla differenza fra provvedimento inibitorio e provvedimento di autotutela in materia di SCIA**

1. Il provvedimento con cui un Comune dichiara l'inefficacia di una SCIA edilizia in violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, co. 3 e 6 bis legge 7 agosto 1990 n. 241 è illegittimo.

2. Il provvedimento inibitorio esercitabile rispetto ad una SCIA entro trenta giorni è espressione del mero controllo di legittimità dell'istanza, mentre il potere di autotutela esercitabile oltre il predetto termine si colloca nell'orbita dell'atto di secondo grado assoggettato ai limiti applicativi previsti dall'art. 21-nonies l.n. 241/1990 ovvero la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, il termine ragionevole e infine la ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

\*

Sentenza n. 431 – 5 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. Nei procedimenti edilizi repressivi la rilevazione aero-fotogrammetrica può costituire utile indizio atto a provare l'esistenza di un manufatto, ma non certo a negarne l'esistenza**

**2. Per l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo occorre esternare le ragioni di interesse pubblico e tener conto degli interessi dei destinatari specie se titolari di posizioni consolidate**

**3. Immobili edificati quando non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio: quali documenti ne attestano lo «*stato legittimo*»**

1. Nell'ambito dei procedimenti edilizi repressivi le rilevazioni aerofotogrammetriche possono esser d'ausilio, unitamente ad altre circostanze, per la prova positiva dell'esistenza di un immobile, ma non sono certo dirimenti per provarne la loro inesistenza in fatto, specie qualora vi siano altre evidenze documentali in senso contrario.

2. Il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio in autotutela, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, che devono essere puntualmente indicate, tenendo conto degli interessi dei destinatari del provvedimento, specie se ampliativo e abbia determinato situazioni consolidate, facendo sorgere un legittimo affidamento in capo ai medesimi.

3. Per gli immobili edificati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio lo «*stato legittimo*» è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti,



quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

\*

Sentenza n. 520 - 24 aprile 2024 - Sez. III - Pres. Adamo, Est. Dibello

**1. In materia di distanze tra edifici deve essere applicato il principio della prevenienza**

**2. Nelle zone B, non trovano applicazione le distanze minime inderogabili prescritte dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 tra fabbricati**

**3. La distanza tra edifici non si misura in modo radiale ma in modo lineare e frontale**

1. In materia di distanze tra edifici, il principio della prevenienza, ancorché non codificato ma desumibile dagli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., trova piena applicazione quando il regolamento edilizio comunale non imponga un distacco minimo assoluto dal confine, consentendo al prevenuto di costruire in aderenza al fabbricato realizzato per primo, se questo sia stato posto sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati.

2. Nelle zone B, non trovano applicazione le distanze minime inderogabili prescritte dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, per espressa previsione dell'art. 5, comma 1, lett. *b-bis*, d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55. Tali limiti, peraltro, sono previsti per la nuova pianificazione urbanistica e non per interventi sull'esistente, specie se relativi a singoli edifici.

3. La distanza tra edifici non si misura in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute ma in modo lineare e frontale, con la conseguenza che l'obbligo di rispetto della distanza tra edifici non si applica se gli edifici non sono antistanti.

\*

Sentenza n. 534 – 29 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. Il privato che ha adito il G.a. per ottenere in via giudiziale l'accertamento del silenzio-assenso formatosi sull'istanza di permesso di costruire ha interesse all'adozione di un provvedimento espresso**

**2. Nelle more dell'adozione di un provvedimento espresso non si configura la decadenza dal titolo formatosi *per silentium* in mancanza dell'avvio dei lavori nel termine previsto**

1. La pretesa di un titolo edilizio abilitativo espresso, nonostante si ricada in una fattispecie di silenzio – assenso, integra un concreto interesse dell'istante ricorrente, a fronte della quale si configura l'obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione, peraltro sancito dall'articolo 20, comma 2-*bis*, della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo quieti principi giurisprudenziali sul punto l'effetto autorizzatorio discendente in modo diretto e immediato dal silenzio - assenso, *ex art. 20, co. 8, d.p.R. 6 giugno 2001 n. 380*, non è incompatibile con il rilievo dell'obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, eventualmente utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi dello stesso soggetto pubblico. Ciò in quanto l'Amministrazione è comunque tenuta al rilascio del documento formale nel quale il titolo deve essere contenuto, con esperibilità, per il caso di omissione a provvedere, del c.d. rito speciale sul silenzio.

2. A fronte della richiesta legittimamente inoltrata dall'istante ai fini dell'adozione di un atto di assenso documentale finalizzato ad ottenere un permesso di costruire espresso, l'Amministrazione ha l'onere di attivarsi ai fini del suo puntuale soddisfacimento, non potendo contestare allo stesso l'inerzia nel dare inizio ai lavori, avendo questi chiaramente manifestato, sia pure in via implicita, la volontà di non esercitare il diritto di cui al titolo formatosi *per silentium* in mancanza dell'adozione di un provvedimento espresso, cui l'istante legittimamente aspira.

\*

Sentenza n. 573 – 7 maggio 2024 - Sez. III –Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **I presupposti per il titolo abilitativo in sanatoria di cui all'art. 35 l. 45/1985 assentito con silenzio assenso**

Nello speciale procedimento di cui all'art. 35 co.18, legge 28 febbraio 1985, il termine di 24 mesi, previsto ai fini della formazione del silenzio assenso non decorre se l'interessato non abbia provveduto al deposito della documentazione necessaria all'accatastamento dell'immobile oggetto della sanatoria, nonché della prova dell'avvenuto pagamento dell'intera oblazione dovuta.

\*

Sentenza n. 688 – 3 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

**1. Sul contenuto dell'istanza volta ad ottenere un titolo edilizio, completa in ogni suo elemento, ai fini della individuazione della disciplina da applicare**

**2. Formazione del silenzio-assenso in materia edilizia**

**3. Aggravamento procedimentale e responsabilità amministrativa**

1. Il contenuto della domanda volta ad ottenere un titolo edilizio, da intendersi completa in modo da consentire l'individuazione della disciplina da applicare, è correlato al tipo di procedimento da avviarsi, cioè al programma edilizio diviso dal privato.

2. La formazione del silenzio-assenso in ambito edilizio è subordinata alla completezza degli elementi essenziali della domanda.

3. L'amministrazione non può aggravare inutilmente il procedimento in generale e in particolare quello della formazione di un provvedimento per silenzio assenso, mediante richieste di integrazione documentale non pertinenti o tardive.

Le richieste di documentazione aggiuntiva devono essere strettamente pertinenti e motivate; diversamente, comportano un aggravamento procedimentale ingiustificato che può determinare un pregiudizio per il privato (art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241).

\*

Sentenza n. 706 – 5 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. In ordine ai presupposti per il perfezionamento del permesso di costruire tacito**

**2. Sul rapporto tra il piano di zona già attuato, mediante realizzazione di opere di urbanizzazione, e nuova edificazione residenziale**

1. In ordine alla domanda di permesso di costruire, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, deve intendersi formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nella parte in cui il piano di zona ha avuto attuazione, attraverso la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, deve aversi cura che l'edificazione residenziale sia consentita, in base ad un criterio di armonico inserimento del nuovo nell'edificato esistente e nei limiti del piano attuativo scaduto, quanto ad allineamenti e a prescrizioni non diversamente regolate.

\*

Sentenza n.754 – 11 giugno 2024 – Sez.III- Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. Nel procedimento di pianificazione generale devono essere salvaguardate le garanzie partecipative dei privati**

**2. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia valutazione discrezionale insindacabile nel merito**

1. È legittimo l'esercizio della potestà di pianificazione territoriale che compete *ex lege* al Comune se attuato nel rispetto degli istituti partecipativi previsti in materia di pianificazione territoriale generale.

2. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia valutazione discrezionale e non sono condizionate dalla precedente indicazione, nel previgente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie più favorevoli, non richiedono una motivazione puntuale e sono censurabili nei limiti stretti della palese illogicità e irragionevolezza: non si può imputare al Comune intimato alcuna colpa o scarsa diligenza o imperizia nell'adottare gli atti di pianificazione generale e le relative successive varianti, che comportano l'esercizio di una alquanto ampia discrezionalità e il coinvolgimento di plurimi interessi pubblici e privati, talvolta in reciproco contrasto.

\*

Sentenza n. 789 – 20 giugno 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. Se sia accertato che nel PRG era stata sovradimensionata la dotazione di verde urbano sul presupposto di un cospicuo un incremento della popolazione rivelatosi insussistente, è legittima l'approvazione di un'opera pubblica con variante allo stesso Piano che, nel rivalutare anche l'aspetto demografico, garantisca una dotazione di verde urbano largamente superiore a quella minima prevista dall'art.4, punto 5, del d.m. n. 1444/1968**

**2. L'approvazione del progetto dell'opera pubblica ben può costituire la base per l'adozione di una corrispondente variante al P.R.G.**

1. Ove il Piano regolatore contempri un'erronea indicazione relativa al dimensionamento del verde urbano, formulata in base alla previsione di un consistente incremento della popolazione cittadina che, al contrario, registra all'attualità un lieve decremento, è legittima l'approvazione di un'opera pubblica con variante allo stesso PRG che, nel rivalutare anche l'aspetto demografico, garantisca una dotazione di verde urbano largamente superiore ai minimi previsti dall'art.4, punto 5, del D.M. n. 1444/1968 (nella specie il TAR ha inoltre rilevato che, essendo in gioco la realizzazione del Parco della Giustizia che prevede una cesura tra gli edifici giudiziari e lo stesso parco aperto al pubblico, la dotazione di verde pubblico prevista nel progetto *de quo* è in grado di soddisfare anche le previsioni del PRG).

2. È infondata la censura di inversione del procedimento ove l'approvazione dell'opera pubblica (nella specie il Parco della Giustizia di Bari) abbia preceduto quella relativa variante al PRG: infatti tanto la normativa specifica (art. 9 del d.l. n. 121/2021), quanto quella applicabile nella generalità dei casi (l.n. 1/78 e art.9 del d.P.R.n. 327/2001), contemplan che la variante sia adottata sulla scorta dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, ciò che consente al regolamentatore di verificare preventivamente la fattibilità tecnica ed economica della variante medesima.

\*

Sentenza n. 914 - 26 giugno 2024 - Pres. ed Est. Adamo

- 1. Per "pergolato" deve intendersi un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera, facilmente amovibile**
- 2. Per "gazebo" si intende una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati**
- 3. Costituiscono "manufatti leggeri" tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile**

1. Per "pergolato" deve intendersi un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, atto a realizzare riparo e ombra di modeste dimensioni.
2. Per "gazebo" si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
3. Costituiscono "manufatti leggeri", annoverabili nell'area dell'edilizia libera, tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile.

\*

Sentenza n. 811 – 2 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

- 1. La procedura semplificata prevista dall'art. 8 del d.p.R. n. 160/2010 finalizzata all'adozione di una variante allo strumento urbanistico generale per la realizzazione di un opificio industriale ha carattere eccezionale**
- 2. Prima dell'adozione di una variante, il Comune deve preventivamente valutare soluzioni alternative percorribili che comportino un minor impatto urbanistico**

1. La procedura semplificata di cui all'art.8 del d.p.R. 7 settembre 2010 n. 160 - il quale ha sostituito l'art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – per l'adozione di una variante allo strumento urbanistico generale ai fini della realizzazione di un opificio industriale, ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale.
2. Le linee guida regionali, approvate con deliberazione di Giunta regione Puglia n. 2332/2018, hanno lo scopo di salvaguardare il progetto unitario sotteso agli strumenti urbanistici generali da interventi episodici.  
Di conseguenza, il ricorso all'applicazione della procedura *ex art. 8 del d.p.R. 20 ottobre 1998 n. 447* deve rappresentare l'*extrema ratio*, dovendo il Comune

preventivamente valutare soluzioni alternative percorribili che comportino un minor impatto urbanistico.

\*

Sentenza n. 835 – 10 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. Piano particolareggiato e comparti ricadenti nel piano stesso: autonomia funzionale**

**2. Stato di urbanizzazione di un piano particolareggiato e reperimento standards urbanistici per i comparti in esso ricadenti**

**3. Inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione**

1. Le sorti di un intervento limitato ad un solo dei comparti ricadenti in un piano particolareggiato non possono essere condizionate dal grado di attuazione dello stesso piano particolareggiato nel suo complesso, stante, di norma, l'autonomia funzionale di ciascun comparto, che, ai sensi dell'art. 23 della legge 17 agosto 1942 e dell'art. 15 della legge regione Puglia 16 febbraio 1979 n. 6, costituisce strumento urbanistico di terzo livello ed unità minima di intervento, da attuarsi in forza di apposita convenzione.

2. In mancanza dell'accertamento del mancato reperimento degli standard specificamente previsti per un comparto o comunque della esplicitazione delle ragioni progettuali per cui l'edificazione del comparto stesso sia condizionata dalla compiuta realizzazione delle urbanizzazioni nei restanti comparti ricadenti in un piano particolareggiato, è illegittimo il diniego del titolo edilizio in ragione di carenze riguardanti sub-comparti diversi rispetto a quello interessato dall'intervento di che trattasi.

3. Costituiscono integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo - e, come tale, risulta modalità inammissibile - le deduzioni con cui la difesa dell'ente, traslando l'angolo prospettico dal grado di attuazione del piano nel suo complesso rispetto alla quantificazione degli standard riguardanti il comparto afferente il titolo richiesto, assegna efficacia preclusiva all'omessa cessione delle aree a standard in riferimento ai sub - comparti diversi rispetto a quello interessato dall'intervento.

\*

Sentenza n. 924 – 1 agosto 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. In ordine agli effetti correlati alla natura reale della sanzione *ex art. 31, comma 4-bis*, del d.p.R. 380/2001, irrogata in ipotesi di mancata rimozione dell'opera abusiva**

**2. Ambito di applicabilità delle sanzioni amministrative *ex art. 31 co. 4-bis* d.p.R. 380/2001 irrogate per la demolizione di un'opera abusiva**

**3. In materia di abusi edilizi, la sanzione pecuniaria *ex art. 31 co. 4-bis*, d.p.R. 380/2001 ha natura ripristinatoria e non punitiva**

1. In materia di abusi edilizi, la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 31, co. 4*bis*, del T.U.E. – il cui presupposto è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione – ha quale presupposto la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione: trattasi di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti, che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano una relazione giuridica o in via di fatto con l'opera edilizia abusiva.
2. In materia di abusi edilizi, la sanzione pecuniaria *ex art. 31, co. 4-bis*, d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è applicabile al soggetto che abbia inequivocabilmente dimostrato la sua completa estraneità alla realizzazione dell'opera abusiva ovvero si sia adoperato, con gli strumenti offertigli dall'ordinamento, per indurre il responsabile degli abusi a provvedere alla relativa demolizione.
3. La sanzione pecuniaria *ex art. 31, co. 4bis*, avendo natura ripristinatoria e non punitiva, non può essere assoggettata a riduzione (*id est*, pagamento in misura ridotta), come previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

\*

## ELEZIONI

Sentenza n. 246 – 29 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

- 1. In materia elettorale, nel caso di indicazione di due preferenze sulla scheda e di omonimia nel cognome**
- 2. In materia di consultazioni elettorali deve prediligersi la tesi della volontà espressa dall'elettore per come oggettivamente ricostruibile in concreto**
- 3. La materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto**

1. L'art. 73, co 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 disciplina il peculiare meccanismo elettorale che prevede la possibilità di espressione di due preferenze, purché esse siano alternate una per ogni genere di candidato maschile e femminile.

Senonché, nel caso di indicazione di due preferenze sulla scheda elettorale e di omonimia nel cognome, con riguardo a candidati inclusi nella stessa lista elettorale ma aventi diverso genere e nome, l'espressione del voto, fatta con indicazione del solo cognome, deve intendersi in favore del candidato avente il genere diverso, rispetto all'altro candidato indicato nelle due preferenze espresse.

2. Per principio generale, in materia di consultazioni elettorali, deve prediligersi la tesi della volontà espressa dall'elettore, per come oggettivamente ricostruibile *in concreto*, precisandosi che va ritenuto che un elettore si accinga ad esprimere un voto valido, piuttosto che intenzionalmente un voto invalido, in quanto, ai sensi dell'art. 64 d.p.R. 16 maggio 1960, n. 570 (“*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”) “*La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore*”.

3. L'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto.

Corollario di tale principio è che le ipotesi di nullità del voto si configurano come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio al fine di rendere nulla la propria espressione di voto.

\*



Sentenza n. 659 – 23 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

- 1. È inammissibile il ricorso in materia elettorale contro atti di ammissione di liste concorrenti**
- 2. L'autenticazione delle firme deve indicare in modo esplicito le modalità di identificazione dei sottoscrittori**
- 3. Deve essere rigettata la richiesta di riesame del provvedimento di ricusazione della lista, in mancanza del raggiungimento del *quorum* costitutivo di sottoscrizioni**

1. Il rimedio giurisdizionale *ex art.* 129 c.p.a. è ammissibile esclusivamente per impugnare i provvedimenti di esclusione di candidature o di liste che ostacolano la partecipazione diretta alla competizione elettorale e non, invece, per gravare gli atti di ammissione di liste concorrenti.

2. Per avere valore probatorio, l'autenticazione della firma del sottoscrittore deve specificare se è avvenuta tramite esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale dello stesso, escludendo la possibilità di utilizzare modalità equipollenti o di regolarizzare l'autenticazione in un secondo momento.

3. La ricusazione della lista è un atto vincolato, pertanto è legittima derivante dal mancato raggiungimento del numero minimo di 100 sottoscrizioni regolarmente autenticate.

\*

Sentenza n. 705 – 5 giugno 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

- 1. Nel ricorso elettorale i motivi di diritto vanno sempre enunciati seppur in modo sintetico**
- 2. Nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, rileva unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale**
- 3. Nel rito elettorale, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto all'impugnativa proposta con il ricorso principale**

1. Il ricorso elettorale consiste in un'azione giudiziale a carattere impugnatorio di uno o più atti dell'amministrazione per motivi di legittimità, che vanno specificamente indicati. La cognizione è "*estesa al merito*", ai sensi degli articoli 7, co. 6, e 134, co. 1, lett. b), del c.p.a., con ciò intendendosi che il giudice amministrativo "*quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni*", ai sensi dell'art. 130 co. 9, del c.p.a.; non sussiste, invece, nel ricorso elettorale, alcun vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti adottati. Di talché i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppur anche in modo sintetico.

2. Nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non rileva la copia del verbale della singola sezione elettorale, depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale.

I verbali delle operazioni elettorali, inviati all'Ufficio centrale circoscrizionale, sono gli unici ad avere rilevanza, ai fini della proclamazione degli eletti, in quanto i dati ivi riportati sono quelli corrispondenti alle tabelle di scrutinio, assolvendo, al contrario, la copia del verbale depositata presso la segreteria comunale ad una mera funzione di pubblicità.

3. Nel rito elettorale, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al *thema decidendum* prefissato nel ricorso principale. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. Possono tutt'al più essere ammessi i soli motivi aggiunti, che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte, ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d'indagine, fino ad includere altre sezioni elettorali negli accertamenti da disporsi, esplorando gli scrutini effettuati dai preposti uffici, fino a pervenire ad un risultato utile. Le esigenze di celerità di tutela, che il giudizio elettorale deve assicurare, impediscono cioè – in linea generale – la proposizione di motivi aggiunti. Ergo, i vizi di fatto e di diritto nella loro consistenza e piana definizione d'indagine devono essere delimitati nel ricorso introduttivo, a pena di violazione ovvero di elusione dei termini di decadenza previsti.

\*

## ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Sentenza n. 891 – 19 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti Est. Allegretta

- 1. Realizzazione di un impianto fotovoltaico tramite P.A.S.**
- 2. Sospensione del termine per acquisizione degli atti di assenso**

1. Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il termine di trenta giorni – affinché maturi il silenzio assenso per l'attività edificatoria – è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell'articolo 14<sup>ter</sup> co. 6 *bis* o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 *quater* co. 3, della medesima l. 241/1990.

2. La p.A., nell'esercizio della propria discrezionalità ha il potere di richiedere ad altre Amministrazioni, di propria iniziativa, il rilascio di pareri c.d. facoltativi, se ritenuti fondanti ai fini della migliore realizzazione dell'interesse pubblico; e ciò, dunque, anche nelle ipotesi in cui la legge non la autorizzi espressamente a richiederne il rilascio. Tale conclusione ben la si può trarre dal principio inquisitorio di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che consente certamente all'amministrazione di avvalersi di propria iniziativa, di ogni mezzo probatorio che ritenga utile.

\*

Sentenza n. 899 – 26 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. Nella conferenza di servizi decisoria sincrona prevista per il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili il parere favorevole della provincia non è vincolato per la regione**
- 2. L'interesse pubblico sotteso alla produzione di energia da fonti rinnovabili non può considerarsi parametro di legittimità dell'azione amministrativa**
- 3. Alcuna presunzione di compatibilità paesaggistica ove l'area non sia espressamente qualificata come “non idonea”**

1. L'esito del procedimento in conferenza di servizi decisoria sincrona sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati; per le amministrazioni c.d. dissenzienti è previsto uno specifico rimedio dettato dall'art. 14 *quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241: alcuna rilevanza dirimente può, pertanto, attribuirsi al parere favorevole eventualmente espresso dalla Provincia rispetto all'approvazione finale degli esiti della conferenza da parte della Regione.

2. Gli obiettivi di massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono mere indicazioni di indirizzo e non parametri di legittimità dell'azione amministrativa.

Tanto più se si considera che detti obiettivi devono trovare il loro contemperamento con la tutela del paesaggio, quale valore di pregio giuridico oggettivo, costituzionalmente garantito.

3. L'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 non prevede una liberalizzazione totale dei progetti proposti su aree idonee, per cui la mancata qualificazione dell'area come "non idonea" non determina alcuna necessità di motivazione rafforzata né una presunzione di compatibilità del progetto con il paesaggio.

\*

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sentenza n. 63 – 15 gennaio 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

### **La cognizione dei provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza di un'area occorrenti per la realizzazione di un'opera idraulica rientra nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche**

È rimessa alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione di tutti i provvedimenti destinati ad incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, indipendentemente dall'autorità che li adotta anche

se si tratta di autorità non istituzionalmente preposta alla cura del demanio idrico: e dunque, anche la cognizione dei provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza di un'area occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica.

\*

Sentenza n. 116 – 31 gennaio 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Serlenga

- 1. Il rito acceleratorio *ex art. 119 c.p.a.* non si applica alle determinazioni concernenti l'acquisizione sanante**
- 2. Il provvedimento di restituzione dell'area in luogo dell'acquisizione è connotato da ampia discrezionalità**
- 3. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità può esercitarsi al cospetto di adeguati argomenti giustificativi della scelta operata dall'amministrazione**
- 4. L'annullamento del provvedimento restitutorio per i vizi di difetto di istruttoria e motivazione implica un riesame *funditus* dell'istanza dei ricorrenti da parte dell'Amministrazione comunale con riesercizio del relativo potere**
- 5. La domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita va accolta relativamente al periodo di occupazione *sine titulo***

1. L'impugnazione del provvedimento che nega il ricorso all'acquisizione sanante prevista dall'art. 42 *bis* d.p.R. 8 giugno 2001 n. 327 è soggetta al rito ordinario e non al rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a..

2. La scelta tra restituzione o acquisizione del suolo è una decisione discrezionale pertanto deve essere preceduta e sostenuta da un'adeguata ponderazione degli interessi -complessi- in campo; trattandosi, peraltro, di esercizio di potere discrezionale si tratta, l'esplicitazione delle ragioni a sostegno della scelta operata –specificamente rapportate alla fattispecie concreta- assurge al ruolo centrale di presupposto imprescindibile, anche ai fini del controllo giurisdizionale; diversamente opinando, si consentirebbe alla discrezionalità amministrativa di tradursi in arbitrio.

3. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità non può esercitarsi se non al cospetto di adeguati argomenti giustificativi della scelta operata (nella specie restituzione dell'immobile occupato piuttosto che acquisizione sanante dello stesso); a maggior ragione se i margini di valutazione amministrativa appaiono piuttosto angusti.

4. L'annullamento del provvedimento restitutorio per i vizi di difetto di istruttoria e motivazione implica un riesame *funditus* dell'istanza originaria da parte dell'Amministrazione, in esecuzione della sentenza conformativa di annullamento; sicché, stando al disposto dell'art. 34 co. 2, c.p.a. (che vieta il sindacato giurisdizionale su poteri ancora non esercitati dall'Amministrazione e *–mutatis mutandis–* non ancora riesercitati, come nella fattispecie) e tenuto conto del comma 1, lett. c) della stessa disposizione (che consente al giudice l'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio), la domanda di condanna all'adozione del provvedimento *ex art. 42 bis* può essere accolta nei limiti di una condanna dell'amministrazione stessa a rideterminarsi sulla predetta istanza, previa riconsiderazione degli interessi pubblici alla cura dei quali è preposta.

5. Spetta ai proprietari un ristoro per l'intero periodo di occupazione *sine titulo* –sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale – sia che l'Amministrazione si determini a restituire i beni, sia che opti per l'acquisizione degli stessi in sanatoria.

\*

Sentenza n. 241 – 29 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**Il prezzo dell'accollo da parte dei privati dei costi di espropriazione delle aree sottoposte ad edilizia residenziale pubblica deve essere quantificato secondo i criteri adottati per la determinazione dell'indennità di esproprio quantificata all'atto della convenzione**

Nell'ambito della convenzione per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia economica e popolare deve farsi riferimento ai criteri già adottati per la determinazione dell'indennità di esproprio calcolata in favore dei proprietari originari dall'Amministrazione procedente, non potendo quest'ultima far gravare sui privati che hanno sottoscritto la convenzione tutti i costi sostenuti per l'espropriazione delle aree - ivi inclusi quelli determinati, circa quindici anni dopo la sottoscrizione della convenzione stessa, dall'esito dei giudizi di opposizione alle indennità di esproprio introdotti da alcuni soggetti espropriati.

In caso contrario, la quantificazione di una maggiore somma rispetto a quella originariamente prevista all'atto della stipula della convenzione si tradurrebbe anche in un'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, non potendo ragionevolmente ricondursi nella normale alea contrattuale un incremento rispetto ai costi ipotizzabili da parte degli assegnatari al momento della stipula della convenzione: diversamente opinando, la relativa clausola sarebbe affetta da nullità

per oggetto indeterminato e/o indeterminabile laddove i canoni ermeneutici stabiliti dal codice civile prescrivono di adottare la interpretazione contrattuale che meglio consenta la conservazione della disciplina negoziale (art. 1367 c.c.).

\*

Sentenza n. 356 – 19 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. È legittima la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio coerente sia con la destinazione originaria della zona prevista dal PRG, sia con la pianificazione speciale di integrazione, recupero e nuova funzionalizzazione della zona**

**2. Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale e non sono *ex se* condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli**

1. È legittima la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, funzionale alla realizzazione di lavori di recupero di zona per usi pubblici e verde pubblico, finanziati con fondi PNRR a seguito dell'art. 21 co. 1 e 6 del decreto legge n. 152 del 2021, quando tale vincolo si pone in sostanziale coerenza sia con la destinazione originaria a verde pubblico prevista dalla pianificazione urbanistica, sia con la pianificazione speciale di integrazione, recupero e c.d. nuova funzionalizzazione della zona che abbia inteso operare un complessivo intervento di c.d. greening delle aree.

2. Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale e non sono *ex se* condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli. In sede di pianificazione, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi pubblici rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, sindacabile soltanto per errori di fatto o abnormi illogicità, ossia al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*, ragion per cui, a un sindacato di tal fatta, è estraneo l'apprezzamento della condivisibilità o meno delle scelte, da parte dei proprietari delle aree, profilo quest'ultimo che appartenente alla sfera dell'insindacabilità nel merito.

La modificazione di una destinazione di zona prevista da uno strumento urbanistico in vigore è comunque rimessa alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.

\*

Sentenza n. 884 – 19 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. Sussiste l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.a. per l'avvio del procedimento di acquisizione c.d. "sanante" e rimedio giustiziale ex artt. 31 e 117 c.p.a.**

## **2. In ordine alla discrezionalità che connota l'obbligo di provvedere della p.A. nell'adozione del provvedimento**

1. L'art. 2 co. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 impone, in via generale, all'amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l'adozione di un provvedimento espresso: il relativo obbligo di provvedere si configura in caso di istanza del privato diretta alla p.A. per ottenere l'avvio del procedimento di acquisizione c.d. "sanante" e l'inadempimento dell'obbligo da parte dell'autorità legittima il soggetto che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio *ex artt. 31 e 117 c.p.a.*

2. L'obbligo di concludere il procedimento avviato dal privato ai fini dell'acquisizione sanate *ex art. 42 bis p.p.R. 8 giugno 2001 n. 327* non determina *ex se* l'emissione di un provvedimento favorevole al privato, trattandosi invero di attività amministrativa dal contenuto ampiamente discrezionale della p.A. ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a..

\*

Sent. n. 1170 - 11 novembre 2024 – Sez. III - Pres. Blanda, Est. Ieva

### **1. In ordine all'istituto dell'espropriazione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.R. n. 327/2001: natura giuridica e funzione**

### **2. Espropriazione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del d.p. R. n. 327/2001: oggetto dell'acquisizione e limiti**

1. L'istituto giuridico della c.d. acquisizione sanante consente all'autorità che utilizza un dato bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di disporre - previa valutazione degli interessi in conflitto - che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio subito.

2. Il procedimento di cui all'art. 42-bis decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 determina l'adozione di un provvedimento ablatorio *sui generis*, comunque caratterizzato da una precisa base giuridica, alquanto semplificato nella struttura e nell'*iter* procedurale, ma complesso negli effetti, il cui scopo è, da un lato, quello di elidere l'illiceità permanente della occupazione *de facto* effettuata e, dall'altro lato, quello di ricondurre ad una *fattispecie legale* la situazione *in re ipsa* della trasformazione materiale comunque concretizzatasi: tale funzione di espropriazione sostanziale *ex post*, con efficacia sanante, impone la necessità che il "bene immobile" oggetto di occupazione *sine titulo* sia correttamente individuato senza che l'amministrazione possa trarre una utilità *potiore*, rispetto a quella che si sarebbe potuta acquisire attraverso un provvedimento di espropriazione formale *ex ante*.

\*



## GIURISDIZIONE

Sentenza n. 34 – 12 gennaio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Il provvedimento di assegnazione di una docente ad altro plesso scolastico per motivi di incompatibilità ambientale non rientra negli atti devoluti alla giurisdizione amministrativa**

**2. La controversia relativa alla assegnazione di una docente ad altro plesso scolastico per motivi di incompatibilità ambientale rientra nella giurisdizione ordinaria**

1. Il decreto di assegnazione di un docente ad altro plesso scolastico e di affidamento delle classi, in ragione di ravvisati motivi di incompatibilità ambientale, non si configura quale atto amministrativo organizzativo di carattere generale e non rientra pertanto negli atti di macro-organizzazione per i quali permane la giurisdizione amministrativa.

2. Le disposizioni circa l'assegnazione di una docente ad altro plesso scolastico e l'affidamento delle classi, nell'ambito dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto, rientrano nelle determinazioni operative negoziali adottate nell'esercizio degli ordinari poteri gestori del rapporto di servizio con il docente da parte del dirigente scolastico preposto alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, con conseguente devoluzione degli stessi alla giurisdizione ordinaria.

\*

Sentenza n. 63 – 15 gennaio 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**La cognizione dei provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza di un'area occorrenti per la realizzazione di un'opera idraulica rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche**

È rimessa alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione di tutti i provvedimenti destinati ad incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, indipendentemente dall'autorità che li adotta anche se si tratta di autorità non istituzionalmente preposta alla cura del demanio idrico: corollario è che anche la cognizione dei provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza di un'area occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica.

\*

Sentenza n. 71 – 15 gennaio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**In ordine al criterio di individuazione del giudice munito della giurisdizione rispetto alla pretesa di restituzione da parte del privato dei suoli espropriati ma non utilizzati**

In ordine all'individuazione del giudice per la tutela del diritto di proprietà da parte del privato a fronte della mancata utilizzazione per fini di pubblica utilità di fondi espropriati e mai utilizzati, *ex art. 47 del d.p.R. 8 giugno 2001 n. 327*, bisogna distinguere la retrocessione totale da quella parziale: la prima rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, la seconda in quella del giudice amministrativo fino alla dichiarazione di inservibilità del bene, in ragione della natura della posizione soggettiva azionata: soltanto la dichiarazione di inservibilità esaurisce la discrezionalità amministrativa, trasformando la pretesa alla restituzione dei beni non utilizzati in un vero e proprio diritto azionabile innanzi al giudice ordinario.

\*

Sentenza n. 145 – 8 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. Sussiste la giurisdizione del G.o. nella controversia riguardante la scelta del contraente per la stipula di un contratto di locazione per un immobile da adibire a sede di ambulatori territoriali**

**2. In una procedura di ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di un immobile da utilizzare in locazione, non si applica l'art. 133 lett. e) del c.p.a., posto che non si concretizza alcun esercizio di potere autoritativo da parte della pubblica Amministrazione**

1. La procedura finalizzata alla ricerca di un immobile da acquisire in locazione e da adibire a sede degli ambulatori territoriali costituisce un procedimento di tipo negoziale volto alla stipula di contratto di diritto comune di locazione anche quando una delle parti sia una pubblica Amministrazione e pertanto la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.

2. Anche in presenza della comparazione di offerte a seguito di avviso pubblico finalizzato ad una ricerca di mercato, l'Amministrazione agisce *iure privatorum*, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 133, lett. e) del c.p.a., posto che non si concretizza alcun esercizio di potere autoritativo da parte della pubblica Amministrazione.

\*

Sentenza n. 188 - 15 febbraio 2024 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Zonno

**1. La giurisdizione per la delibazione del singolo incarico professionale è del G.o.**

## **2. La nomina del direttore generale di una struttura complessa è devoluta alla giurisdizione del G.o.**

1. Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia mirante all'annullamento del conferimento di un singolo incarico professionale, il quale, infatti, non può assumere le caratteristiche né di un atto di organizzazione generale, né di un bando o di qualunque altro atto riferito a pubblico concorso volto a reclutare in servizio nuovo personale.

2. La procedura per l'affidamento degli incarichi a termine di struttura complessa sanitaria continua a essere priva di vere e proprie prove e, soprattutto, essa - e il conclusivo atto di nomina del Direttore generale - rimangono atti organizzativi assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro soggetti alla giurisdizione del Giudice ordinario.

\*

Sentenza n. 241 – 29 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

### **La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alla controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia**

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a), n. 2 del c.p.a. le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia e dunque scrivibili alla categoria dell'accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

\*

Sentenza n. 281 – 6 marzo 2024 - Sez. I -Pres. Scafuri, Est. Blanda

### **Spetta al G.o. la giurisdizione sul ricorso rivolto a censurare un'ordinanza demaniale di ripristino dello stato dei luoghi con riguardo non già al corretto uso del potere ma alla natura privata dell'appartenenza del bene**

Allorchè il *thema decidendi* del ricorso avverso un'ordinanza comunale di sgombero e di ripristino dell'originario stato dei luoghi per la realizzazione di opere abusive su area asseritamente del demanio marittimo, si sostanzia non già nella verifica del corretto uso del potere da parte dell'ente locale, ma nell'accertamento della natura privata del bene su cui risulti realizzato l'abuso, il G.a. dovrà denegare la sua giurisdizione in favore del G.o..

\*

Sentenza n. 314 – 11 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. Qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l'assunzione di nuovo personale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo**

**2. Le procedure seguite dalle società cosiddette *in house providing* per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario**

1. Allorché una società interamente partecipata da capitale pubblico attui una procedura pubblica per l'assunzione di nuovo personale, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall'art. 63 co. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del richiamato decreto.

2. La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, *ex art. 63*, co. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali, come nel caso di specie.

\*

Sentenza n. 358 – 20 marzo 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sui trattamenti relativi al periodo di servizio dei militari in quiescenza**

Il contenzioso ad oggetto il riconoscimento del trattamento relativo al pregresso periodo di servizio di un militare in quiescenza rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

\*

Sentenza n. 368 – 22 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1 Le controversie relative alla fase di esecuzione di un contratto pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporti di natura privatistica, salvo i casi espressamente riservati al giudice amministrativo dalla normativa vigente secondo quanto previsto dall'art. 133 c.p.a..**

**2. Gli effetti dello scioglimento dell'ATI aggiudicataria rispetto alla individuazione della giurisdizione**

1. Ai fini dell'individuazione della giurisdizione deve essere attribuita rilevanza non già alla formulazione o proposizione soggettiva della domanda, bensì alla situazione giuridica oggettiva alla sua base, occorrendo fare riferimento al "*petitum sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese*".

2. Lo scioglimento dell'ATI o meglio il venire meno della disponibilità di una delle due società cooperative ad eseguire il contratto, insiste nella fase di gestione del servizio pubblico e, quindi, incide su diritti soggettivi.

\*

Sentenza n. 406 – 4 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

### **Individuazione della giurisdizione in ordine al diniego al rilascio del c.d. permesso di soggiorno in attesa di occupazione**

L'ingresso di cittadini extracomunitari, per motivi di lavoro, nel territorio nazionale, è una forma di concessione sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giammai un diritto soggettivo; quando infatti l'ordinamento prevede un diritto, come accade per l'ingresso per altre motivazioni, ad esempio, per esercizio del diritto di asilo o per protezione internazionale, opera una diversa sequenza procedurale per l'accertamento della posizione soggettiva dell'extracomunitario, sottoposta invece alla delibazione del giudice ordinario in caso di rigetto della relativa istanza.

\*

Sentenza n. 412 – 5 aprile 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. La decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per sopravvenuta carenza dei requisiti appartiene alla giurisdizione ordinaria**

**2. La fase successiva all'assegnazione di un alloggio ERP ha natura privatistica e comporta posizioni di diritto soggettivo**

1. In materia di edilizia residenziale pubblica, le controversie relative alla decadenza dall'assegnazione di un alloggio, per cause sopravvenute come la perdita dei requisiti reddituali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

2. Le questioni attinenti alla gestione del rapporto di assegnazione di un alloggio ERP, una volta conclusa la fase di selezione, devono essere inquadrate in un rapporto di diritto privato.

\*

Sentenza n. 449 – 9 aprile 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. Le controversie aventi ad oggetto la revoca o la sospensione della patente di guida sono devolute alla giurisdizione del G.o.**

**2. È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso incardinato presso il giudice amministrativo avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di revoca o sospensione della patente di guida**

1. Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca o la sospensione della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria, a ciò non ostando la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente, chieda l'annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al *petitum* diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida

2. In materia di disciplina della circolazione stradale, avverso i provvedimenti di sospensione cautelare della patente di guida connessi con violazioni costituenti reato è ammessa, ai sensi degli artt. 205 e 223 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, opposizione dinanzi al g.d.p. del luogo della commessa violazione, il che rende inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso eventualmente incardinato presso il Giudice amministrativo, salvi comunque gli effetti processuali e sostanziali della domanda, alle condizioni di cui all'art. 11 c.p.a..

\*

Sentenza n. 571 – 7 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**In ordine all'individuazione della giurisdizione per le procedure espropriative per pubblica utilità che interferiscono con la localizzazione di opere idrauliche**

Ai sensi dell'art. 143, lett. a) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “*Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche*”: stante l'ampiezza della previsione normativa, deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le controversie attinenti alle procedure espropriative per pubblica utilità che interferiscono in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche, tra le quali restano attratte quelle che riguardano la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo delle acque reflue.

Sentenza n. 615 – 18 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. La stessa parte che ha adito il giudice amministrativo non può poi contestarne la giurisdizione a decidere la controversia**

**2. Lo specifico mezzo per proporre questione di giurisdizione è il regolamento preventivo di giurisdizione**

1. L'eccezione di giurisdizione formulata dalla stessa parte, ossia il ricorrente – sebbene nella veste di nuovo difensore rispetto a colui che ha instaurato il giudizio scegliendo il giudice amministrativo - è inammissibile, in quanto si traduce in un comportamento opportunistico, in contrasto con il dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo; ugualmente la parte che ha adito la giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado non è legittimata a contestarla attraverso l'eccezione di difetto di giurisdizione in appello.

2. Il diritto processuale prevede uno specifico mezzo per porre questione di giurisdizione consistente nella proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione – *ex art. 10 c.p.a.* - proponibile anche da parte del ricorrente ma pur sempre a seguito di eccezione o contestazione della giurisdizione ad opera della controparte nel processo.

\*

Sentenza n. 652 – 23 maggio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

**La giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie provinciali scolastiche spetta al G.o.**

L'impugnativa della graduatoria provinciali scolastiche è devoluta al giudice ordinario in quanto non sono stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso di requisiti predeterminati. Ne consegue che situazione giuridica soggettiva vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso è definita di “*diritto soggettivo*” e non di “*interesse legittimo*” in quanto afferente alla conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

\*

Sentenza n. 680 – 29 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la controversia riguardante il servizio di trasporto degli utenti da e per i centri diurni semiresidenziali**

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co.1 lett. c), c.p.a. la controversia avente ad oggetto l'omesso avvio, in contrasto con l'obbligo sancito dalla legge (art. 46 legge Regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 46), - nonché nella specie da precedente giudicato amministrativo - delle attività propedeutiche allo svolgimento del servizio di trasporto degli utenti da e per i centri diurni semiresidenziali riguardando un provvedimento relativo ad un pubblico servizio ed investendo un sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 704 – 5 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**In ordine alla giurisdizione individuabile per l'applicazione delle misure compensative previste per la realizzazione di un parco eolico in territorio comunale**

È del Giudice ordinario la giurisdizione per l'accertamento dell'inadempimento comunale rispetto all'obbligo di adeguamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 953, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 46/2021 all'Allegato 2 della Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 in tema di misure compensative.

Le Sezioni Unite con Sentenza n.4242/2024, per l'appunto, hanno fissato il seguente principio secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia insorta da accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, come previsto dall'art. 133 comma 1 lett. a n. 2, ma afferente ad aspetti meramente patrimoniali, non incidenti direttamente sulla conclusione dell'accordo né sull'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce.

\*

Sentenza n. 719 - 10 giugno 2024 - Sez. III - Pres. Adamo, Est. Ieva

**Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi**

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

\*

Sentenza n. 817 – 4 luglio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. L'assenza di discrezionalità nell'atto di certificazione determina la giurisdizione del G.o.**



## **2. L'esercizio dell'autotutela amministrativa su un atto di certificazione implica esercizio di attività discrezionale con conseguente giurisdizione del G.a.**

1. Il diploma di laurea si pone come atto di certificazione: nei casi di attestazione della sussistenza di requisiti, nel rilascio di certificazioni, la cognizione appartiene al giudice ordinario, in quanto in tale rapporto giuridico, caratterizzato dall'adempimento di obbligazioni, non sussiste alcun margine di discrezionalità della p.A., sicché i destinatari o fruitori dell'atto certificativo sono titolari di un diritto soggettivo.

2. Nel caso di rimozione in autotutela o caducazione autoritativa da parte della P.A. di una certificazione già rilasciata, non viene in rilievo un mero *contrarius actus* della certificazione, bensì un provvedimento di natura discrezionale, trattandosi della revisione in ordine ai dati già certificati, compiendo un apprezzamento probabilistico e postumo della loro veridicità e della genuinità della certificazione, piuttosto che della mera correzione della dichiarazione di scienza né di un'attestazione avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'Ente, assistiti da pubblica fede, *ex art. 2700 c.c.*, e facenti prova fino a querela di falso: l'atto di autotutela della p.A. presuppone un'attività intrisa del carattere della discrezionalità, a fronte del quale la posizione soggettiva incisa e di cui si chiede tutela perde la connotazione del diritto soggettivo, acquistando quella dell'interesse legittimo. Del resto, il potere certificativo in questione riveste natura pubblicistica, essendo espletato dalla p.A. in virtù della posizione di supremazia che la stessa riveste nell'ordinamento quale soggetto istituzionalmente preposto alla tutela di interessi pubblici: la finalizzazione al soddisfacimento di un pubblico interesse e la procedimentalizzazione dell'attività certificatoria, per come delineata da una disciplina di carattere normativo posta a suo fondamento, caratterizza in chiave autoritativa e provvedimentale l'attività amministrativa in questione, con ogni conseguenza sull'ordinario criterio del riparto della giurisdizione.

\*

Sentenza n. 896 – 25 luglio 2024 – Sez. U – Pres. Adamo, Est. Blanda

### **La controversia avente ad oggetto il conferimento di una posizione organizzativa nell'ambito del pubblico impiego è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario**

Il conferimento di una posizione organizzativa di un dipendente pubblico non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, per cui non si determina alcuna variazione nel profilo professionale, né un mutamento di area, sicché la procedura per l'attribuzione di posizioni organizzative non dà luogo ad un concorso interno o a una

progressione verticale, ma attiene ad una vicenda interna alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato già instaurato e in corso e rientra nell'ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro di natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo, sicché consegue che la giurisdizione per le relative controversie sia del G. o.

\*

Sentenza n. 922 – 1 agosto 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**L'attività amministrativa tesa a determinare la compartecipazione comunale quale integrazione al pagamento della quota per la prestazione sociale in ambito di ospitalità per anziani è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario**

Attesa la natura non autoritativa dell'attività amministrativa tesa a determinare la compartecipazione comunale al costo della prestazione sociale offerta da strutture private per l'accoglienza ed il ricovero di soggetti anziani, che peraltro va esclusa dalla materia dei pubblici servizi di spettanza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la relativa controversia esula dalla giurisdizione del G.a., entrando invece in quella del G.o. la controversia avente ad oggetto il rapporto paritetico di natura obbligatoria fra il privato, che contesta *in nuce* l'obbligo a erogare la quota di spettanza per il ricovero presso una struttura privata ed anzi rivendica il recupero integrale di quanto già corrisposto, e il Comune, che rigetta *in toto* tali pretese.

La giurisdizione del g.o. sussiste sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione.

\*

Sentenza n. 1018 - 4 settembre 2024 - Pres. Ciliberti, Est. Dibello

**1. Appartiene al Giudice del lavoro la giurisdizione in ordine alla richiesta di annullamento dell'avviso di addebito di contributi previdenziali emesso dall'I.N.P.S.**

**2. L'attrazione nella sfera cognitoria del G.o. della controversia in tema di legittimità di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'I.N.P.S. deriva dalla intrinseca natura del rapporto, involgente diritti ed obblighi di matrice previdenziale**

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, appartiene al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la giurisdizione

in ordine alla richiesta di annullamento dell'avviso di addebito di contributi previdenziali emesso dall'I.N.P.S.

2. In fattispecie in cui si controverta della legittimità di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'I.N.P.S., l'appartenenza della giurisdizione al Giudice ordinario deriva dalla intrinseca natura del rapporto, involgente diritti ed obblighi di matrice previdenziale, nonché dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 secondo cui espressamente avverso l'iscrizione a ruolo avente ad oggetto richieste di versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre opposizione innanzi al Giudice del lavoro.

\*

Sentenza n. 1290 – 16 dicembre 2024 - Pres. Scafuri, Est. Cortellessa

**Il rito del silenzio non può essere attivato per contestare un inadempimento contrattuale della p.A. che esula dalla giurisdizione del G.a.**

L'attività istruttoria dell'amministrazione in ordine alla liquidazione del corrispettivo di lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di appalto non può essere compulsata con il rito per il silenzio inadempimento in quanto esula dalla giurisdizione del G.a., non potendo utilizzarsi tale rimedio processuale per qualsiasi tipo di inerzia dell'amministrazione, a prescindere dalla posizione sostanziale dedotta in giudizio: il procedimento preordinato alla formazione del del c.d. silenzio inadempimento è inammissibile per controversie vertenti soltanto apparentemente intorno ad una posizione di inerzia, come nel caso di giudizi relativi all'accertamento di diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente.

\*

## ISTRUZIONE PUBBLICA

Sentenza n. 17 – 5 gennaio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **L'inerzia del titolare della scuola privata istante la parità scolastica penalizza l'ottenimento del relativo riconoscimento**

Nel procedimento amministrativo volto al riconoscimento della parità scolastica, l'archiviazione della domanda di nulla osta igienico-sanitario e la acquiescenza prestata dall'interessato all'ottenimento del riconoscimento è sufficiente a suffragare anche il rigetto della domanda di parità scolastica.

\*

Sentenza n. 142 – 8 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

### **1. La presenza di alcune criticità nell'andamento didattico di uno studente non è elemento di per sé sufficiente a far desumerne all'Istituto scolastico l'esistenza di un disturbo specifico dell'apprendimento**

### **2. Il dovere dei docenti di individuare bisogni specifici dell'apprendimento dell'alunno si configura soltanto al cospetto di comportamenti patologicamente riconoscibili secondo un criterio di ordinaria diligenza**

1. Dalla lettura dell'art. 3 della legge 8 ottobre 2010 n. 170 si ricava senz'altro un sistema di riparto di competenze che pone principalmente a carico della famiglia l'obbligo di informare l'istituzione scolastica del sospetto di disturbi dell'apprendimento, in modo tale da permettere la predisposizione di tutti gli interventi mirati al successo scolastico del discente.

2. In ordine alla responsabilità dell'Istituzione scolastica per omessa o inadeguata predisposizione di misure didattiche di supporto in favore di un alunno con disturbo specifico dell'apprendimento l'eventuale addebito è da escludere laddove coloro che esercitano la potestà genitoriale nell'interesse del minore non abbiano informato l'Istituzione scolastica, con certificazione ufficiale dei DSA o dei BES dei figli minori, in modo da consentire all'amministrazione di predisporre il Piano personalizzato o ad approntare le misure compensative e dispensative richieste e opportune.

\*

Sentenza n. 938 – 6 agosto 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **In ordine alla legittimità della revoca della parità scolastica in caso di mancato rispetto del termine concesso per allegare la documentazione mancante**

Il provvedimento di revoca del riconoscimento della parità scolastica deve essere adottato secondo un iter procedurale che prevede una comunicazione formale all'istituto sulle gravi irregolarità riscontrate con un invito allo stesso a far cessare la situazione di irregolarità entro un termine perentorio, ed una successiva verifica dell'intervenuta regolarizzazione o del ripristino dei requisiti.

Laddove i documenti mancanti vengano acquisiti dopo l'adozione del provvedimento di riconoscimento della parità, risulta fondata la revoca della parità scolastica per carenza dei relativi requisiti al momento dell'avvio dell'attività didattica.

\*

Sentenza n. 957 – 5 settembre 2024 – Sez. U – Pres. ed Est. Ciliberti.

**1. A fronte dell'applicazione da parte del corpo docente delle misure previste, a favore del minore affetto da deficit dell'attenzione e dell'iperattività, dal piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'Istituto, risulta legittimo il giudizio di non ammissione dell'alunno all'anno scolastico successivo**

**2. Non sussiste l'obbligo dei docenti di menzionare nel registro elettronico le misure indicate nel DPD**

**3. La carente attuazione delle misure compensative e dispensative (insussistente nella specie) non consente di superare la circostanza che l'alunno non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata**

**4. Nelle ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, motivando, la non ammissione alla classe successiva**

1. Deve ritenersi legittima la delibera di non ammissione dell'alunno, affetto da deficit dell'attenzione, all'anno scolastico successivo, qualora il consiglio di classe abbia approvato e attuato le misure compensative e dispensative previste nel piano didattico personalizzato e queste non abbiano consentito il raggiungimento di un adeguato livello di apprendimento.

2. La circostanza che nel registro elettronico non si faccia menzione delle misure compensative e dispensative non dimostra che esse siano state disattese, in quanto non si rinviene nell'ordinamento un obbligo di annotazione.

3. Anche laddove la carenza di attuazione delle misure compensative e dispensative fosse riscontrata, si potrebbe imputare alla scuola un comportamento non conforme alle istruzioni ministeriali, ma non si potrebbe superare l'eventuale dato oggettivo che l'alunno non abbia dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata

4. Nelle ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, motivando adeguatamente, la non ammissione alla classe successiva.

\*

Sentenza n. 960 – 5 settembre 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**Un lieve discostamento dal limite massimo delle assenze scolastiche di cui all'art. 14 co.7 del d.P.R. n. 122/2009, alcune delle quali rimaste parzialmente ingiustificate dai genitori, non può comportare la bocciatura dell'alunna, a maggior ragione ove sia mancato un attento giudizio complessivo sull'andamento dell'anno scolastico**

È illegittima la bocciatura dell'alunna che, pur superando di misura il limite massimo delle assenze scolastiche consentite *ex art.* 4, co.7, del d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, avrebbe potuto beneficiare di una valida giustificazione delle stesse (in presenza di problemi psicologici a seguito della separazione dei genitori e del bisogno di continue cure dentistiche) non adottata tempestivamente dai genitori, e considerata, per altro verso, l'inadeguatezza della valutazione del suo andamento scolastico complessivo da parte dell'Istituto (nella specie, l'alunna aveva sostenuto un numero elevato di verifiche, vi erano lievi insufficienze soltanto in due materie, la condotta era buona, non aveva alcuna colpa per la mancata giustificazione delle assenze).

\*

Sentenza n. 962 – 5 settembre 2024 – Sez. II – Pres. Est. Ciliberti

- 1. In ordine all'obbligo dell'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico dell'alunno del proprio figlio**
- 2. Registro elettronico: funzionalità ed efficacia**
- 3. Valutazioni dell'alunno e arrotondamento per difetto delle votazioni numeriche e giudizi espressi in forma di valutazione estesa**
- 4. Valutazione del rendimento nelle singole materie ed importanza delle stesse rispetto al percorso prescelto**

1. Ogni istituzione scolastica ha l'obbligo di comunicare alla famiglia il peggioramento dell'andamento scolastico dell'alunno: nel caso di specie, tale onere comunicativo può dirsi assolto da due fonogrammi inviati, il primo del 14.02.2024, riferibile allo scrutinio intermedio e il secondo del 14.06.2024, relativo allo scrutinio finale.

2. L'accessibilità al registro elettronico da parte dei genitori è da ritenersi garanzia di trasparenza scolastica e, avuto riguardo all'obbligo per l'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico del proprio figlio, quale previsto dall'art. 1 d.p.R. n. 122 del 2009, l'inserimento dei voti nel c.d. registro

elettronico, al quale i genitori hanno accesso tramite *username* e *password*, soddisfa l'obbligo comunicativo.

3. L'arrotondamento per difetto delle votazioni numeriche del rendimento di un alunno è congruamente motivato con i giudizi espressi in forma di valutazione estesa: a maggior ragione quando la scuola abbia attivato un percorso di recupero *in itinere* dell'alunno che è stato compromesso dalle numerose assenze proprio nelle lezioni delle discipline dove l'alunno è risultato carente e che hanno reso impervia la risalita del medesimo dal rendimento scarso.

4. I voti sufficienti o addirittura buoni nelle altre materie non bastano a giustificare la promozione dell'alunno quando le insufficienze -in particolare, quattro- attingono discipline da ritenersi fondamentali per l'orientamento scientifico del polo liceale frequentato dall'alunno.

\*

Sentenza n. 963 – 5 settembre 2024 – Sez. U – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. È illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva, ove manchi la prova della comunicazione formale ai genitori dell'andamento negativo del rendimento scolastico**

**2. È illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva laddove l'Istituto abbia immotivatamente escluso il meccanismo della sospensione del giudizio non attivando gli interventi per il recupero delle carenze formative**

**3. Il consiglio di classe è sempre tenuto a motivare le ragioni per le quali non ritenga recuperabili le registrate carenze da parte di un alunno**

1. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno è illegittimo laddove l'istituto scolastico non abbia relazionato per tempo ai genitori in ordine al rendimento scolastico negativo dell'alunno, impedendo a questi ultimi l'adozione di opportuni rimedi.

2. Deve ritenersi illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva, qualora l'Istituto non fornisca idonea motivazione che giustifichi la scelta di escludere il meccanismo della sospensione del giudizio e ometta, al contempo, una valutazione più approfondita in ordine alla concreta possibilità di attivare un proficuo percorso di recupero dei debiti formativi, *a fortiori* in presenza di una comprovata problematica psicologica nel discente.

3. Il consiglio di classe, in sede di scrutini, è sempre tenuto a motivare le ragioni per le quali non ritenga recuperabili le carenze registrate da parte di un alunno e ciò vale anche qualora le insufficienze riscontrate siano superiori al numero minimo previsto dai "*criteri per la promozione*" allegati al piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che ogni istituto è tenuto a formulare.

\*

Sentenza n. 965 - 5 settembre 2024 – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

**In presenza della deroga al limite di frequentazione dell'anno scolastico è illegittimo lo scrutinio finale di non ammissione**

La normativa di legge (d.p.R. 22 giugno 2009 n. 122) richiede, ai fini della validità dell'anno scolastico, la frequenza da parte dell'allievo di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; tuttavia, l'art. 14 co. 7, del citato decreto prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate comprovate e straordinarie, come può essere lo stato di salute dell'alunno comprovato da certificati medici.

\*

Sentenza n. 1156 – 7 novembre 2024 – Sez. II - Pres. ed Est. Ciliberti

**1. La mancata attuazione del piano didattico personalizzato vizia il procedimento di valutazione**

**2. L'Amministrazione scolastica deve essere messa a conoscenza dell'attuazione degli strumenti compensativi nei confronti di un alunno che soffre di disturbi dell'apprendimento**

1. Quando all'alunno è stata accordata la dispensa dai tempi *standard* secondo il Piano didattico personalizzato (PDP) per le verifiche di una disciplina, l'inosservanza del Piano didattico si pone come violazione della presupposta normativa e costituisce vizio del procedimento, viziando il provvedimento finale (nella specie era stato assegnato 30 per cento di tempo aggiuntivo per una prova scritta durante l'esame di stato, tempo disatteso; sicché in esecuzione della pronuncia l'Amministrazione deve consentire nuovamente lo svolgimento della prova scritta di greco, con gli strumenti ausiliari disponibili e concedendo i tempi supplementari previsti dal Piano didattico personalizzato).

2. Per essere qualificati come specifici strumenti compensativi nel proprio Piano Didattico Personalizzato, gli ausili devono essere comunicati dalla famiglia alla scuola, come previsto dalle linee-guida approvate dal d.m. n. 5669/2011, attuativo della legge 8 ottobre 2010 n. 170 art. 3.1 recante "*Documentazione dei percorsi didattici*", a mente del quale "*Nella predisposizione della documentazione in questione (n.d.r. il PDP) è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici*".

\*



## LEGGI DECRETI REGOLAMENTI

Sentenza n. 80 –17 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Allegretta

### **In ordine al riparto della potestà legislativa Stato – Regioni in materia di produzione di energia da fonte eolica**

In base al riparto delle competenze legislative definito nel titolo V della Costituzione, nonché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 25 ottobre 2006 n. 364, la normativa delle procedure autorizzative di impianti di produzione di energia eolica è riconducibile alla materia “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*”, di cui al terzo comma dell’art. 177 Cost., rientrante nell’ambito della legislazione concorrente Stato – Regioni le cui rispettive competenze sono definite dalla legge 23 agosto 2024 n. 239: con una evidente inversione di tendenza rispetto alle originarie previsioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (art. 1 co. 4 l. 239/2004 a seguito della sentenza Corte costituzionale 14 ottobre 2005 n. 383) la potestà legislativa di dettaglio delle Regioni è ammessa nell’ambito della legislazione di principio che introduce la possibilità di prevedere anche nel rispetto del principio di sussidiarietà, le misure compensative dell’impatto causato dall’insediamento di grosse concentrazioni di impianti sul medesimo ambito territoriale.

\*

Sentenza n. 102 – 24 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **Le circolari amministrative non sono fonti del diritto, non possono contenere deroghe alle leggi o ai regolamenti regionali e non vincolano il giudice**

Le circolari amministrative non costituiscono fonti del diritto. Esse, pur trattandosi di atti indirizzati a una generalità di destinatari, aventi un contenuto omogeneo, difettano del requisito di innovatività dell’ordinamento giuridico; in tale veste, quindi, non possono contenere disposizioni che derogano alla legge o ai regolamenti, non potendo assimilarsi neanche a questi ultimi: di conseguenza, il giudice non solo non è tenuto a conoscerle, ma non ne è vincolato, in quanto è tenuto unicamente ad interpretare il dato normativo.

\*

Sentenza n. 680 – 29 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

### **In ordine alla delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 46 della l. r. Puglia n. 4/2010 rispetto al servizio di trasporto dei disabili da e per i centri diurni**

Non può trovare favorevole apprezzamento la questione di legittimità costituzionale per l'eventualità che l'art. 46 della legge regione puglia 25 febbraio 2010 n. 4 venga interpretato –come in effetti viene interpretato- quale norma a carattere cogente e non programmatico, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto non sarebbe stata prevista nella norma regionale in modo puntuale la copertura finanziaria del servizio di trasporto da e per i centri diurni di soggetti disabili: invero il trasporto è parte integrante del servizio sanitario che l'ASL deve garantire agli utenti ed è, quindi, una frazione del servizio che ha già copertura finanziaria, al pari delle singole prestazioni riabilitative o logistiche o di mensa che costituiscono un *unicum* rispetto al servizio svolto in favore degli utenti diversamente abili.

\*

Sentenza n. 712 – 6 giugno 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **1. Le sentenze additive della Corte costituzionale**

### **2. Il contenuto e gli effetti delle sentenze additive della Corte costituzionale**

### **3. Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della legge istitutiva dell'ente parco nel rapporto con il PPTR Puglia ex art. 145 d. lgs 42/2004**

1. Una sentenza di rango costituzionale può qualificarsi con funzione additiva quando reca un esplicito dispositivo in tal senso e, nel motivare in conformità, viene indicata espressamente la disposizione della legge regionale da ritenersi eliminata, in quanto non prevedente qualcosa che la norma avrebbe invece dovuto invece prevedere.

2. Le decisioni additive della Corte costituzionale sono la tipologia di pronunce nelle quali viene usata l'espressione "*nella parte in cui non prevede*": in tale situazione la norma non possiede, secondo la Consulta, gli elementi che invece dovrebbe avere e, di conseguenza, per colmare il vuoto rilevato la Corte aggiunge una regola o un principio.

Nella prima ipotesi, le "*sentenze additive*" portano, usualmente, alle cosiddette "*leggi a rime obbligate*", atteso che il legislatore sarebbe vincolato nell'integrare la norma (in questa prospettiva, si parla di funzione par-legislativa della Corte), mentre nell'ipotesi delle "*sentenze additive di principio*" vengono prospettate più soluzioni possibili ai fini dell'adeguamento della norma alla Costituzione, vale a dire che viene indicata una linea da seguire rimessa però alla potestà discrezionale dell'autorità titolare, di volta in volta, della pertinente potestà legislativa.

3. Con la sentenza n. 251 del 23 dicembre 2021 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 co. 1 lett. g) della legge regione Puglia 21 settembre 2020 n. 30 recante istituzione del parco costa Ripagnola, in quanto tale disposizione regionale, nella parte in cui ammette gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) d.p. R. 6 giugno 2001 n. 380, in "*Zona*

3” dell’area tutelata, consentendo gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, si pone in contrasto con le previsioni del PPTR che hanno prevalenza in forza del principio di gerarchia del piano paesaggistico come sancito nell’art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: senonché la prevalenza del P.P.T.R. non è un principio assoluto e inderogabile, avuto riguardo, nel caso di specie, alle norme transitorie contenute nella legge istitutiva del Parco, che introducono specifiche “*misure salvaguardia*” per porzioni di territorio aventi riconosciuti valori ecosistemici, naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, e quindi sottoposti a uno “*speciale regime di tutela e di gestione*” che prescinde dal PPTR.

\*

Sentenza n. 811 – 2 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. La procedura semplificata prevista dall’art. 8 del d.p.R. 160/2010 finalizzata all’adozione di una variante allo strumento urbanistico generale per la realizzazione di un opificio industriale ha carattere eccezionale**

**2. I criteri che di approvazione di una variante al PRG che devono essere adottati dal Comune**

1. La procedura semplificata di cui all’art.8 del d.p.R. 7 settembre 2010 n. 160- il quale ha sostituito l’art. 5 del d.p.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – per l’adozione di una variante allo strumento urbanistico generale ai fini della realizzazione di un opificio industriale, ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale.

2. Le linee guida regionali, approvate con d.G.r.. n. 2332/2018, hanno lo scopo di salvaguardare il progetto unitario sotteso agli strumenti urbanistici generali da interventi episodici, con l’effetto che il ricorso all’applicazione della procedura *ex art. 8 del d.p.R. 6 settembre 2010 n. 160* deve rappresentare l’*extrema ratio*, dovendo il Comune preventivamente valutare soluzioni alternative percorribili che comportino un minor impatto urbanistico nella salvaguardia dell’impianto unitario degli strumenti urbanistici generali adottati.

\*

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza n.165 – 13 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. La previsione della domanda telematica per la partecipazione ad un concorso pubblico onera l'amministrazione del soccorso istruttorio**

**2. In caso di errore nella compilazione della domanda di partecipazione telematica ad un concorso pubblico deve essere consentito il soccorso istruttorio salvo che le dichiarazioni da rettificare non costituiscano falsità**

1. In materia di concorsi pubblici, la p.A. ha l'obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi sulla base del soccorso istruttorio *ex art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241*, ove siano stati riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato; errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla *par condicio* dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo diviene vieppiù cogente nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata per via telematica, tenuto conto della peculiare difficoltà che a volte può presentarsi nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione a distanza.

2. Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241 in combinato disposto di cui all'art. 71 co. 3 del d.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'amministrazione ha l'obbligo di esperire il soccorso istruttorio, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, a maggior ragione allorquando il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le modalità per la compilazione della stessa risultino equivoche, ciò in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una modalità non adeguata (o eccessivamente complessa) di partecipazione predisposta dall'amministrazione.

Ciò deve essere consentito in quanto la rettifica di dichiarazioni (nel caso di specie un numero della patente erroneamente dichiarato ma allegata agli atti concorsuali) non è equiparabile all'allegazione – dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda - di ulteriori titoli valutabili in sede concorsuale, non consentita nel rispetto della *par condicio* dei partecipanti alla procedura.

\*

Sentenza n. 177 – 14 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ravvisino la manifesta irricevibilità o infondatezza della domanda possono concludere il procedimento senza ulteriore istruttoria**

Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, possono concludere il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 co. 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia adottando un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, senza dare corso, dunque, ad alcuna attività istruttoria integrativa della domanda.

\*

Sentenza n. 192 – 16 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Rel. Giancaspro

**In ordine all'onere di motivazione dell'amministrazione che agisca in autotutela**

È obbligo dell'Amministrazione pubblica la compiuta individuazione dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela (a maggior ragione qualora ciò avvenga a distanza di circa dieci anni dal perfezionamento del titolo su cui si intende agire) nonché la puntuale individuazione delle prescrizioni che si assumono violate (nella specie, l'autotutela era intervenuta nel 2018 su una DIA perfezionatasi nel 2007 senza che l'annullamento rendesse conto sotto quale profilo le predette difformità del manufatto edilizio riscontrate in sede di sopralluogo e poste a fondamento dell'autotutela avrebbero implicato la violazione delle norme urbanistiche e della disciplina edilizia di riferimento).

\*

Sentenza n. 201 – 19 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

- 1. Costituisce elusione dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla necessità di indire preventivamente una procedura di evidenza pubblica**
- 2. Non è legittimo in assenza di strumenti regolatori negare l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari**
- 3. In materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari il rilascio dell'autorizzazione temporanea salvaguarda il diritto di iniziativa economica privata**

1. Subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla necessità di indire preventivamente una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione di titoli per l'esercizio dell'attività pubblicitaria, costituisce elusione dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo, sancito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La mancanza di strumenti regolatori non è una ragione sufficiente per negare l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, in quanto, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere limitato il diritto di iniziativa economica privata, che è costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost..

3. Il diritto di iniziativa economica privata può essere tutelato attraverso il rilascio di un'autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all'adozione della regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti alla normativa sopravvenuta.

\*

Sentenza n. 241 – 29 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

### **In ordine ai canoni ermeneutici degli accordi sostitutivi di provvedimento**

Non può dubitarsi dell'applicabilità dei principi del codice civile agli accordi integrativi e o sostitutivi di provvedimento, stante l'espressa previsione dell'art. 11, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in particolare, di quelli dell'interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.) e dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, destinata a prevalere sul mero dato testuale (art. 1362 c.c.).

\*

Sentenza n. 305 – 11 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso**

**2. Obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso quando sussistano ragioni di giustizia e di equità**

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla p.A. incombe l'onere di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso: questo obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa cui corrisponde un'aspettativa, in capo all'interessato, di ottenere una risposta esplicita (in senso positivo o negativo) all'istanza presentata.

2. Siffatto obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza: dunque esso si configura anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia

e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 380 – 26 marzo 2024 - Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

### **Gli atti di alta amministrazione sono sindacabili in merito al travisamento dei fatti e/o a vizi istruttori del relativo procedimento**

Nel sindacato *ab externo* degli atti di alta amministrazione rientra il vaglio sul travisamento dei fatti e/o su vizi istruttori del procedimento che si concretizza allorché sia mancata l'istruttoria o la stessa sia stata svolta in modo inadeguato: in tali situazioni, infatti, è evidente lo sviamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 390 – 27 marzo 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **Condizioni e limiti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio della p.A.**

Nel caso in cui, sollecitata dall'istanza del privato ad annullare il precedente provvedimento, l'Amministrazione decida di riavviare il procedimento di riesame dei propri atti, potrà disporre l'annullamento solo se sussistano, cumulativamente, le condizioni di cui all'art. 21 *nonies* della legge. 7 agosto 190 n. 241 e dunque: a) che il provvedimento sia illegittimo; b) che sussista un pubblico interesse che giustifichi l'eliminazione dell'atto; c) che l'annullamento intervenga in un arco temporale ragionevole fissato in un termine non superiore a diciotto mesi dall'adozione dei provvedimenti, qualora si tratti di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione dei vantaggi economici.

\*

Sentenza n. 391 – 27 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

- 1. L'annullamento in autotutela degli atti amministrativi è illegittimo ove sia stato disposto oltre il termine ragionevole previsto dalla legge**
- 2. La valutazione finale dell'amministrazione a fronte di un interesse pretensivo del privato che implichi margini di opinabilità non può essere connotata da artate ricostruzioni dei fatti diversi da quelli che emergono dall'istruttoria.**

1. Nel caso in cui, sollecitata dall'istanza del privato ad annullare in autotutela il precedente provvedimento, l'Amministrazione decida di riavviare il procedimento di riesame dei propri atti, potrà disporre l'annullamento solo se ricorrano cumulativamente le condizioni previste dall'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e segnatamente: a) che il provvedimento sia illegittimo; b) che sussista un pubblico interesse che giustifichi l'eliminazione dell'atto, poiché l'annullamento può comportare lo stravolgimento di un assetto di situazione fattuale e conseguenti posizioni giuridiche proprie di soggetti pubblici e privati ormai consolidatosi nel tempo, ancorché sulla base di una pregressa azione amministrativa illegittima, dei cui interessi si deve tener conto; c) che l'annullamento intervenga in un termine ragionevole, ora fissato in un termine non superiore a diciotto mesi dall'adozione dei provvedimenti, in caso di provvedimento di autorizzazione o di attribuzione dei vantaggi economici.

2. Ove l'interpretazione dei contenuti di una dichiarazione resa da un privato nell'ambito di un procedimento implichi margini di intrinseca opinabilità, non essendo questa riconducibile all'alternativa logica vero/falso non è dato concludere da parte dell'Amministrazione nel senso della artificiosa creazione, da parte dell'istante, delle condizioni per fruire illecitamente dei benefici oggetto del procedimento in cui la dichiarazione è stata resa (nella specie trattasi di istanza di accesso alle agevolazioni agricole).

\*

Sentenza n. 470 – 12 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **In ordine alla novazione soggettiva nell'ambito di un procedimento amministrativo**

La novazione soggettiva nella titolarità del rapporto amministrativo implica la rinnovazione delle verifiche del caso in capo al cessionario: in forza del principio *tempus regit actum*, tale attività di verifica è da condurre secondo la normativa vigente al momento della relativa decisione amministrativa.

\*

Sentenza n. 541 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres. ed Blanda

### **Possibilità di convalida di un atto amministrativo annullato dal G.A.**

È illegittimo l'atto di convalida teso a conservare con efficacia *ex tunc* gli effetti di un provvedimento annullato dal G.a, tentando di eludere implicitamente gli obblighi conformativi derivanti dalla pronuncia di annullamento e conservare, ove possibile, la legittimità originaria del provvedimento poi annullato. Ciò evidentemente integra una violazione dei principi di buona fede e lealtà processuale.



Sentenza n. 548 – 2 maggio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **L'obbligo di provvedere della p.A. rispetto ad un piano attuativo**

L'obbligo di provvedere *ex art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241* sussiste non solo nei casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato al cittadino da espresse disposizioni di legge, ma anche nell'ipotesi in cui il Comune abbia avviato, senza però concluderlo, un procedimento di pianificazione attuativa (nella specie, di cd. "*housing sociale*"), verificandosi, in detta evenienza, il caso in cui l'interessato - specifico e individuato destinatario dell'azione della p.A. - è titolare di un interesse differenziato e qualificato a un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l'esercizio (nel caso, il completamento dell'esercizio) del potere amministrativo.

\*

Sentenza n. 581 – 10 maggio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **Effetto della trasmissione di un'istanza a un'Amministrazione incompetente**

Le istanze presentate ad un'Amministrazione incompetente non sono inammissibili, ma obbligano l'Amministrazione destinataria dell'istanza a trasmetterla a quella competente.

\*

Sentenza n. 686 – 3 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

- 1. Le valutazioni tecnico discrezionali dell'Amministrazione sono sottratte al sindacato di legittimità**
- 2. Nel sindacare la discrezionalità tecnica è precluso al giudice opporre alle valutazioni discrezionali operate dalla p.A. proprie valutazioni sostitutive**

1. In materia di discrezionalità tecnica, il merito delle valutazioni compiute dall'amministrazione è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non ricorrano le eccezionali ipotesi, da dimostrare, di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti rilevanti.

2. In sede di sindacato sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione pubblica è precluso al giudice procedente opporre una propria valutazione opinabile a quella prescelta dalla p.A. procedente, tentando di proporre una valutazione di carattere sostitutivo.

\*

Sentenza n. 688 – 3 giugno 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

### **Aggravamento procedimentale e responsabilità amministrativa**

L'amministrazione non può aggravare inutilmente il procedimento mediante richieste di integrazione non pertinenti o tardive.

Le richieste di documentazione aggiuntiva devono essere strettamente pertinenti e motivate; diversamente, ai sensi dell'art. 4 legge 7 agosto 1990 n. 241 comportano un aggravamento procedimentale ingiustificato che può determinare un pregiudizio per il privato.

\*

Sentenza n. 711- 6 giugno 2024- Sez. I- Pres. ed Est. Ciliberti

#### **1. Omissione del preavviso di rigetto e raggiungimento dello scopo di favorire il contraddittorio**

#### **2. Finalità ed efficacia del preavviso di rigetto in termini di vincolo conformativo e preclusivo rispetto al provvedimento finale**

#### **3. In ordine all'omissione del preavviso di rigetto**

1. In ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, la mera assenza della comunicazione formale del preavviso di rigetto non è idonea a inficiare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione ogni qual volta all'istante sia stato consentito di prendere atto delle ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda e di contraddire.

2. La motivazione in ordine alla tardività della domanda come quella della sua irrivalenza che siano state formulate dall'Amministrazione a sorpresa, cioè senza alcun preavviso e senza che se ne fosse prima discusso, rendono illegittimo l'atto finale perché risulta carente il contraddittorio su tali punti: in questa prospettiva, il c.d. "*decreto semplificazioni*" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120), all'art. 12, ha modificato l'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la direzione seguita dal legislatore è stata quella di potenziare l'istituto del preavviso di diniego, facendo emergere una fisionomia dell'istituto rafforzata in termini di vincolo conformativo e preclusivo non soltanto rispetto al provvedimento finale, ma anche in caso di riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale.

3. Il rilievo della specificità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi comporta il corollario dell'impossibilità di una sua equiparazione ad altri istituti, come la comunicazione di avvio del procedimento; ne consegue la non riconducibilità della violazione dell'art. 10 *bis* al novero dei vizi non invalidanti il provvedimento amministrativo discrezionale di cui all'art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990 n. 241: solo la natura vincolata del provvedimento renderebbe irrilevante l'omessa comunicazione del preavviso di diniego ed escluderebbe la configurabilità, in capo ai destinatari, di un affidamento suscettibile di tutela.

Sentenza n. 797 – 27 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. Presupposti per la revoca della concessione aggiudicata**

**2. L'esercizio dell'autotutela da parte della p.A. rimane presidiato dalle garanzie partecipative al procedimento**

1. In caso di revoca di aggiudicazione – nella specie aggiudicazione di concessione - l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela da parte della p.A. deve essere individuato in concreto e tale circostanza deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che in tal senso procede alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, espressamente codificati nell'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Ogni qualvolta la p.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, peraltro, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento.

\*

Sentenza n. 817 – 4 luglio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. La deroga al termine ragionevole per l'esercizio del potere di secondo grado connessa alla falsa rappresentazione e dichiarazioni mendaci**

**2. Poteri di autotutela: potestà configurabile anche in ipotesi di inesistenza e di nullità di un provvedimento della pubblica Amministrazione poiché situazioni più gravi rispetto all'illegittimità**

1. L'annullamento d'ufficio oltre il termine ragionevole previsto per legge ed in deroga al precetto di cui all'art. 21 *nonies*, è consentito, ai sensi del comma 2 *bis* della norma richiamata, soltanto allorché vi sia stata una falsa rappresentazione dei fatti o siano state rese dichiarazioni mendaci - da parte del beneficiario del provvedimento oggetto di annullamento - che abbiano reso di per sé arduo *ab origine* l'accertamento del vizio che attinge il provvedimento caducato in autotutela: in tale ipotesi, la norma *de qua* si delinea un'ipotesi di autotutela doverosa, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all'Amministrazione di procedere al riesame anche oltre i ragionevoli termini, legalmente contemplati.

2. L'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 attribuisce espressamente all'Amministrazione il potere di agire di ufficio per l'annullamento dei propri provvedimenti: l'eventuale nullità dei propri atti, al fine di non dare corso ai relativi effetti, sembra possedere tuttavia un fondamento e una portata, per certi aspetti, diversi da quelli che caratterizzano l'annullamento in via di autotutela di cui al citato art. 21-*nonies*. Sebbene sulla questione dell'applicabilità al caso di specie

dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, si potrebbe persino dubitare della conformità costituzionale (quantomeno per violazione dei principi di legalità e di ragionevolezza) di una normativa, quale la legge n. 241/1990, che consente all'Amministrazione di annullare in autotutela un proprio provvedimento illegittimo, ma non prevede né sembra consentire che la stessa p.A. possa dichiarare, sussistendone i presupposti, l'inesistenza o la nullità dell'atto presupposto, cioè non consente – salvo ad aderire a un'improbabile interpretazione analogica o latamente estensiva dell'art. 21*nonies* citato – di intervenire in autotutela, per situazioni ben più gravi della mera illegittimità dell'atto amministrativo: nell'esegesi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 residua, in effetti, un margine di incertezza circa la sua estensibilità applicativa alla fattispecie di caducazione in autotutela di atti amministrativi nulli, verosimilmente riconducibile all'evoluzione storica della normativa sui provvedimenti nulli poiché la nullità non era una forma di invalidità del provvedimento amministrativo, essendola diventata dopo la novella del 2005 della legge n. 241/1990 e, ancor più, dopo l'introduzione delle nullità con il codice processuale amministrativo e dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 16 ottobre 2020, n. 22.

\*

Sentenza n. 835 – 10 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **In ordine all'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo**

Costituiscono integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego del permesso di costruire - e, come tale, risulta modalità inammissibile - le deduzioni con cui la difesa dell'ente, trasladando l'angolo prospettico dal grado di attuazione del piano nel suo complesso rispetto alla quantificazione degli standard riguardanti il comparto afferente il titolo richiesto, assegna efficacia preclusiva all'omessa cessione delle aree a standard in riferimento ai sub – comparti diversi rispetto a quello interessato dall'intervento.

\*

Sentenza n. 847 – 16 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **L'atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del Giudice amministrativo non può essere dichiarato nullo**

L'art. 21 *septies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l'atto che viola o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della ordinanza cautelare che si connota come una pronuncia del giudice

che non abbia ancora il carattere della definitività e dunque priva dell'efficacia di cosa giudicata

\*

Sentenza n. 857 – 16 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**L'obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso sussiste anche al di là di un'espressa previsione normativa che consenta al privato la presentazione di un'istanza**

L'obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 899 – 26 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**Conseguenze in caso di tardività di un parere reso nell'ambito della conferenza di servizi decisoria**

I pareri forniti tardivamente dalle amministrazioni che partecipano ad una conferenza decisoria sincrona sono comunque destinati ad incidere nel processo decisionale del relativo procedimento: da un punto di vista sistematico non è possibile considerare come mai espresso il parere di una Amministrazione che, benché tardivo, è portatore di un interesse pubblico tutelato dall'ordinamento; da un punto di vista strettamente giuridico, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici, mentre le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale da parte dell'Autorità procedente.

\*

Sentenza n. 989 – 21 settembre 2024 - Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Testini

**La regola secondo cui l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile trova deroga in presenza di atti di natura vincolata nonché di atti interlocutori comportanti un arresto procedimentale**

La regola secondo cui l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile trova deroga in presenza sia degli atti di natura vincolata, idonei a

conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, sia degli atti interlocutori comportanti un arresto procedimentale (nella specie, il Comune, in ordine all'autotutela dell'autorizzazione di una stazione radio base – perfezionatasi per silenzio assenso - aveva subordinato la conclusione del procedimento di annullamento alle valutazioni della Città metropolitana in ordine al rispetto del progetto della distanza minima dal confine stradale, parere di segno negativo reso dunque oggetto di immediata impugnazione).

\*

Sentenza n. 1207 - 5 novembre 2024 - Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. La revoca ha ad oggetto un atto originariamente legittimo**
- 2. La revoca è suscettiva di essere adottata in ogni tempo**
- 3. Il diritto all'indennizzo previsto in caso di revoca del provvedimento può legittimamente invocarsi solo in presenza di provvedimenti definitivi**

1. La revoca, in sé e per sé considerata, ha ad oggetto un atto originariamente legittimo, differentemente dall'annullamento *ex art. 21 nonies* della l. n. 241/1990, per il quale è necessario che l'atto annullato sia stato adottato *ab origine* in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. La revoca, essendo per lo più basata sulla sopravvenienza di nuove valutazioni coinvolgenti l'interesse pubblico "*curato*" con il provvedimento revocato, è suscettiva di essere adottata in ogni tempo, a differenza del provvedimento di annullamento, la cui adozione è assoggetta al limite del "*termine ragionevole*".

3. Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990 può legittimamente invocarsi solo in presenza di provvedimenti definitivi, non anche in caso di revoca di atti a effetti instabili e interinali, qual è la mera indizione di una procedura ad evidenza pubblica.

\*

Sentenza n. 1234 – 3 dicembre 2024 - Sez. I – Pres Scafuri, Est. Cortellessa

**Il mancato riscontro da parte della p.A. al soccorso istruttorio non integra vizio della funzione ex se nell'ipotesi in cui il provvedimento di esclusione - a carattere vincolato – sia corretto nel merito**

Non integra vizio del procedimento concorsuale l'avvio di soccorso istruttorio comunicato contestualmente all'esclusione dalla procedura, allorquando il provvedimento di espulsione – di natura vincolata – in quanto fondato sull'assenza inconfutabile dei requisiti di partecipazione, peraltro accertabile anche d'ufficio – risulti comunque corretto: in altri termini, se la finalità tipica dell'istituto non avrebbe potuto spiegare i suoi effetti nel procedimento, il mancato esperimento dello stesso non integra un vizio della funzione *ex se*.

\*

## PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 16 – 5 gennaio 2024 - Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**In presenza di un'unica procedura di gara divisa in lotti e riguardante servizi da prestare in vari ambiti territoriali è competente il TAR in cui ha sede la Stazione appaltante**

Qualora la stazione appaltante dia luogo ad un'unica procedura di gara riguardante servizi da prestare in vari ambiti territoriali, ancorché divisa in lotti diversi, e non a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati nel bando, è competente territorialmente il TAR in cui ha sede la Stazione appaltante e non la Sezione distaccata del TAR sul cui territorio ricadono alcuni lotti (contestati) oggetto della procedura.

Si è infatti, alla presenza di una procedura di gara unitaria e gli effetti di un eventuale annullamento giurisdizionale avente ad oggetto un lotto si possono ripercuotere a livello territoriale regionale.

\*

Sentenza n. 44 - 12 gennaio 2024 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. In materia concorsuale l'impugnazione riguardante il corretto svolgimento della prova d'esame deve essere notificata ad almeno uno degli ammessi alla prova stessa, pena l'inammissibilità del ricorso**

**2. L'omessa corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato è ostativa all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex art. 49 co. 1 c.p.a.**

**3. L'interconnessione tra interesse strumentale alla riedizione della procedura comparativa e notifica al controinteressato**

1. È inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato il ricorso, che sebbene diretto all'esclusione dal concorso, attinge il corretto svolgimento della prova d'esame che ha arrestato la partecipazione del ricorrente al concorso, in quanto le censure inerenti alla equivocità ed erroneità di uno dei quesiti impiegati per la prova incidono sul corretto svolgimento della prova stessa, con effetti che potrebbero ricadere sugli altri candidati ammessi alla prova concorsuale successiva, figurando nel relativo elenco: quest'ultimi, infatti, rivestono la posizione sostanziale di controinteressati, i quali non risultano, tuttavia, evocati in giudizio.

2. Con l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato è preclusa la possibilità di integrazione dello stesso a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49, co.1 c.p.a..

3. In materia di procedimenti concorrenziali, laddove si faccia valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, mediante l'impugnazione dell'atto

conclusivo, la notifica ad almeno uno dei controinteressati è prevista a pena di inammissibilità del ricorso.

\*

Sentenza n. 83 – 18 gennaio 2024 – Sez. I– Pres. Scafuri, Est.Blanda

### **Insussistenza dell'onere di immediata impugnativa del bando da parte del candidato escluso**

Allorché le disposizioni di un bando per la partecipazione ad un concorso pubblico richiedano il possesso di una determinata certificazione, il candidato che, in mancanza di esse, sia escluso pur in possesso di certificazione dichiarata equipollente dal MIUR, non ha l'onere di immediata impugnazione del bando, salvo l'accertamento nel merito dell'effettività della ridetta equiparabilità.

\*

Sentenza n. 105 – 27 gennaio 2024 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Il giudicato sul silenzio non si estende ai contenuti del provvedimento finale che l'Amministrazione deve adottare, se la sentenza oggetto di ottemperanza non si è espressamente pronunciata al riguardo**

**2. Il giudice dell'ottemperanza non può statuire un *quid pluris* che vada oltre il comando contenuto nelle sentenze da ottemperare e deve comunque mantenere la propria pronuncia entro i limiti di una corretta interpretazione dell'effetto conformativo della motivazione della sentenza oggetto di ottemperanza**

1. Il perimetro del giudicato delle sentenze rese a definizione del giudizio avverso il silenzio è circoscritto all'obbligo di superare il silenzio mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quando tali sentenze non contengono alcuna pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale ovvero alcuna specifica indicazione in ordine ai contenuti del provvedimento da adottare.

2. Il giudice amministrativo, secondo la nota teorica del giudicato a formazione progressiva, in sede di giudizio di ottemperanza, può talvolta integrare il comando contenuto nella sentenza amministrativa, in quanto a volte la regola del caso concreto per la futura esecuzione contenuta in sentenza si presenta come implicita, incompleta, elastica e condizionata, tanto che il giudice dell'ottemperanza può e deve spesso esplicitare e integrare, individuando il provvedimento da adottare, verificando eventuali vincoli per l'azione dell'amministrazione, e integrando quegli aspetti non incisi in via diretta dal giudicato amministrativo. Tale attività integrativa, tuttavia, trova un suo preciso e invalicabile limite nel perimetro oggettivo del giudicato stesso, non potendo il giudice dell'ottemperanza statuire un *quid pluris* che vada oltre il comando contenuto nelle sentenze da ottemperare,



e dovendosi comunque mantenere entro i limiti di una corretta interpretazione dell'effetto conformativo della motivazione.

\*

Sentenza n. 117 – 31 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. Il giudizio di ottemperanza si estende anche all'impugnazione dell'atto - per elusione del giudicato con cui l'Amministrazione rinnovi l'esercizio delle sue funzioni in esecuzione della sentenza di annullamento**

**2. In ordine al sindacato del Giudice dell'ottemperanza in sede di deliberazione del provvedimento con cui l'Amministrazione ha rinnovato l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un atto**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione rinnovi l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal G. a., l'interessato che si duole (anche) del nuovo provvedimento può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza, lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione.

2. Qualora il Giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento con cui l'Amministrazione ha rinnovato l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un atto configuri violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato.

Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione di ottemperanza in giudizio ordinario di annullamento, ai sensi dell'art. 32 co. 2 c.p.a..

\*

Sentenza n. 134 – 6 febbraio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è inammissibile in assenza di identità di situazioni sostanziali e processuali, nonostante il contenuto del ricorso fondato sulle stesse ragioni difensive**

**2. In materia di concorso pubblico è inammissibile l'impugnativa della graduatoria finale di merito proposta nella forma del ricorso collettivo se l'interesse al ricorso consiste nel riconoscimento di una posizione differenziata di ciascun candidato al concorso**

**3. Il ricorso collettivo in materia di procedimento concorsuale e la prova di resistenza**

1. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, rappresenta una deroga generale al principio

secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con azione separata: è, pertanto, ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - , nonché vi sia assenza di un conflitto di interessi tra le parti.

2. In materia di impugnativa della graduatoria di merito di un concorso pubblico, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un maggior punteggio, non v'è spazio per l'ammissibilità di un ricorso collettivo in quanto l'interesse dedotto in giudizio come unitario - in quanto sorretto da identiche ragioni difensive corrisponde, invero, al riconoscimento di posizioni giuridiche del tutto differenti tra di loro e finanche conflittuali: ciò anche in considerazione della diversa collocazione in graduatoria di ciascun graduato (nella specie si trattava del riconoscimento della - laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico - come titolo superiore rispetto al titolo di laurea triennale richiesto come requisito di partecipazione, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione superiore).

3. Deve ritenersi inammissibile l'impugnativa della graduatoria di un concorso proposta nella forma del ricorso collettivo, allorquando il gravame verta sul riconoscimento di un maggior punteggio, anche in considerazione dell'impossibilità di configurare in modo univoco la c.d. prova di resistenza, in ragione delle diverse posizioni giuridiche sottese all'interesse al ricorso fatto valere in forma collettiva.

\*

Sentenza n. 155 – 9 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

### **Il termine per il deposito di documenti e memorie ha carattere perentorio**

I termini previsti dall'art. 73 co. 1 c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione della estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 co. 1 c.p.a.. (nella specie neanche invocato dalla parte interessata).

\*

Sentenza n.165 – 13 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Scafuri, Est. Blanda

### **1. Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico non sono individuabili dei controinteressati astrattamente lesi dal provvedimento di esclusione**

**2. L'onere di notifica ad almeno uno dei controinteressati - a pena di inammissibilità - del ricorso rivolto all'impugnazione degli esiti di un procedimento concorsuale sussiste soltanto ove siano individuabili in senso tecnico**

1. Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa, pertanto non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso.

2. L'obbligo di notificare il ricorso che attinge un procedimento concorsuale a pena della sua ammissibilità sussiste laddove viene gravato la graduatoria definitiva del concorso stesso, in cui sono collocati i soggetti che potrebbero subire nocumento dall'annullamento della graduatoria acquisendo, in tal modo la qualificazione di controinteressati in senso tecnico: tale situazione non si verifica nel caos in cui ad essere impugnata sia la graduatoria provvisoria.

\*

Sentenza n. 175 – 14 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Serlenga

**La pronunzia giudiziale in materia di divisione della comproprietà e l'assegnazione del bene in esclusiva a uno dei comproprietari ha natura costitutiva**

La pronunzia giudiziale in materia di divisione della comproprietà e l'assegnazione del bene in esclusiva a uno dei comproprietari ha natura costitutiva e diventa eseguibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza con cui si è concluso il giudizio di divisione, cessando in quel momento lo stato di indivisione: fino al passaggio in giudicato, non si può considerare tale decisione come titolo legittimante per l'esecuzione di interventi edilizi.

\*

Sentenza n. 201 – 19 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**È inammissibile la richiesta di ottenere una pronuncia che accerti il diritto della ricorrente a essere riconosciuta come legittimata a operare presso l'Amministrazione per superare le ragioni opposte alla realizzazione dell'interesse pretensivo fatto valere**

Non può essere accolto il ricorso nella parte in cui la ricorrente chieda una dichiarazione formale del suo diritto a operare nel territorio comunale, senza

che sia possibile un esame effettivo delle condizioni regolamentari e procedurali per ottenere l'autorizzazione o la legittimazione all'esercizio di una determinata attività (nella specie apposizione di cartelli pubblicitari), non potendo il Tar sostituirsi all'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 228 – 23 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

### **In ordine alla decorrenza del termine di impugnazione dell'esclusione dalla gara all'esito della seduta pubblica**

Non vale a costituire conoscenza legale, dalla quale decorre il termine per ricorrere, la circostanza per la quale, nella seduta pubblica di gara, in cui non era presente alcun delegato della società ricorrente, il Presidente del seggio di gara abbia comunicato gli esiti della verifica delle offerte (formulando la proposta di aggiudicazione) e inoltre disposto l'esclusione della medesima.

In via dirimente, al fine di superare qualsivoglia incertezza, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ha prescritto, in consimili evenienze, che si proceda ad apposita comunicazione di esclusione, aggiungendovi l'espressa previsione per cui la decorrenza del termine per impugnare decorra dal ricevimento della stessa.

\*

Sentenza n. 305 – 11 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **Accertamento dell'obbligo di provvedere e di accertamento della fondatezza della pretesa in presenza di attività vincolata e priva di discrezionalità o di esigenze istruttorie**

Nell'ambito del giudizio avverso il silenzio, il ricorrente può chiedere l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di provvedere - l'*an* dell'azione amministrativa - mentre l'accertamento della fondatezza della pretesa - il *quomodo* dell'azione amministrativa - è possibile solo se si tratti di attività vincolata ovvero quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione prima di provvedere (vedere fattispecie).

\*

Sentenza n. 324 – 12 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. Decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale in materia urbanistica**
- 2. La valutazione dell'interesse ad agire del vicino non può essere considerata *in re ipsa* per la sola sussistenza della attività edificatoria svolta**

1. La definizione e realizzazione di un manufatto edilizio (nella specie si era trattato della installazione di un impianto di telefonia mobile sul terrazzo di un edificio) comporta che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti autorizzatori asseritamente ritenuti lesivi, decorra, al più tardi, dalla ultimazione dei lavori, vieppiù quando, come nella specie, parti ricorrenti siano proprietarie di immobili situati nelle vicinanze dell'opera.

2. La *vicinitas*, oltre a comprovare l'interesse, può in astratto costituire una formula indicativa secondo cui, nell'*id quod plerumque accidit*, vi sarebbe un pregiudizio presunto secondo il comune apprezzamento. Tuttavia, la presunzione non è assoluta, e quindi, laddove vi sia una specifica contestazione del controinteressato o della parte resistente, l'allegazione non è più sufficiente e il ricorrente dovrà fornire la precisa prova del pregiudizio subito (come ad es. il deprezzamento oggettivamente apprezzabile del valore dell'immobile, la concreta ed effettiva compromissione del diritto alla salute o all'ambiente, la perdita materiale di una visuale o di un panorama ma solamente qualora la stessa assuma un valore economico, o ancora quando si realizzi un tangibile pregiudizio alla stessa proprietà).

\*

Sentenza n. 380 – 26 marzo 2024 - Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**Sussiste l'interesse della titolare di un'attività recettiva di impresa a contestare gli atti relativi alla realizzazione di un impianto eolico in un fondo alla stessa finitimo**

In tema di interesse a ricorrere, nelle controversie fra titolari di fondi finitimi, non è sufficiente allegare la circostanza della mera *vicinitas*.

Risulta, invece, necessario prospettare la lesione concreta ed attuale della sfera giuridica dell'interessato e dell'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Sussiste, dunque, l'interesse del titolare di un'attività recettiva di impresa a contestare gli atti relativi alla realizzazione di un impianto eolico in un fondo alla stessa vicino.

\*

Sentenza n. 383 – 26 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**L'intervento *ad adiuvandum* può essere proposto solo da chi abbia una posizione dipendente o collegata al ricorso principale, in quanto volto a sostenere le ragioni del ricorrente, senza introdurre nuove questioni**

È inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* (artt. 28 e 50 c.p.a.) presentato da soggetti che hanno un interesse personale nella vicenda (in qualità di sottoscrittori

di contratti con RSA *ex* Regolamento Regione Puglia 13 gennaio 2005 n. 3), in quanto gli stessi avrebbero dovuto proporre un ricorso principale entro i termini decadenziali previsti *ex lege*, piuttosto che intervenire in adesione al ricorso già proposto.

\*

Sentenza n. 431 – 5 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**La presentazione di un esposto di illecito edilizio non fa sorgere in capo all'autore la posizione giuridica di soggetto controinteressato.**

La presentazione di una denuncia o di un esposto di illecito edilizio non fa sorgere in capo all'autore la posizione giuridica di soggetto controinteressato, in quanto un simile atto di parte va inteso come mera facoltà e apporto partecipativo del privato alla vigilanza sulla legalità edilizia, cui è chiamata a sovrintendere l'autorità comunale e non il comune cittadino, il quale, seppur abbia dato impulso al controllo edilizio, non può addurre, rispetto all'atto repressivo dell'eventuale abuso riscontrato dall'amministrazione competente, alcuna posizione giuridica di controinteresse.

\*

Sentenza n. 438 – 8 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata legittimamente esclusa**
- 2. La previsione dell'art. 120 co.2 c.p.a. non esclude che l'impugnativa debba essere immediatamente proposta laddove vi sia la prova di aver avuto comunque conoscenza della gara**
- 3. Per piena conoscenza di un provvedimento, idonea a far decorrere il termine per impugnare si intende la percezione dell'esistenza e della lesività di un provvedimento amministrativo**

1. L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un *quisque de populo* sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo.

2. La previsione dell'art. 120 co 2 c.p.a. nel testo antecedente alla sostituzione disposta con l'art. 209, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che fissa un termine massimo per la proposizione del ricorso avverso i bandi o gli atti di gara non assistiti da adeguata forma di pubblicità, non esclude che tale impugnativa debba essere immediatamente proposta laddove vi sia la prova che

l'impresa aspirante alla competizione abbia avuto, comunque, effettiva conoscenza della gara, nonostante la sua mancata pubblicazione.

3. Ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di “*piena conoscenza*” - evocato dall'art. 41, c.p.a. e utile all'individuazione del *dies a quo* per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.

\*

Sentenza n. 520 - 24 aprile 2024 - Sez. III - Pres. Adamo, Est. Dibello

**L'azione di annullamento del titolo edilizio non può mirare ad un risultato emulativo connotandosi l'interesse a ricorrere come concreto e attuale**

L'azione di annullamento del titolo edilizio non può mirare ad un risultato emulativo, tale dovendo considerarsi l'iniziativa giurisdizionale capace di sortire esclusivamente un nocumento nella sfera giuridica di chi la subisce senza mirare ad un risultato utile per il ricorrente.

\*

Sentenza n. 538 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres. f.f. Blanda, Est. Blanda

**1. Per l'ammissibilità del ricorso nel giudizio amministrativo è necessaria la correlazione tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto**

**2. L'impostazione dell'impugnazione di un procedimento concorsuale non può essere contraddittoriamente rivolta alla sua riedizione ed anche al riesame dell'attribuzione del punteggio riservato ai candidati**

1. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato: ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena correlazione tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (nella specie il ricorso è mosso dall'interesse strumentale all'annullamento dell'avviso di selezione e di tutta la procedura comparativa per le progressioni orizzontali di un ente locale, a fronte delle dichiarata impossibilità di quest'ultimo - nell'esercizio della potestà di autoorganizzazione dell'ente pubblico - di indire una nuova procedura concorsuale, anche in considerazione dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art.243 bis TUEL* (decreto legislativo 18 agosto 2000 n.,

267) a seguito della quale l'ente sarebbe soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale).

2. È inammissibile l'impugnativa contraddittoriamente rivolta, per un verso, a demolire l'intero procedimento concorsuale; per l'altro a censurare le valutazioni della commissione valutatrice in ordine ai punteggi attribuiti, circostanza che presuppone la legittimità del regolamento della procedura previsto dal bando.

\*

Sentenza n. 541 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres. ed Est. Blanda

### **Possibilità di convalida di un atto amministrativo annullato dal G.A.**

È illegittimo l'atto di convalida teso a conservare con efficacia *ex tunc* gli effetti di un provvedimento annullato dal g.A, tentando di eludere implicitamente gli obblighi conformativi derivanti dalla pronuncia di annullamento e conservare, ove possibile, la legittimità originaria del provvedimento poi annullato: ciò evidentemente integra una violazione dei principi di buona fede e lealtà processuale.

\*

Sentenza n. 617 – 18 maggio 2024 – Sez. III – Pres. ed Est. Dibello

### **1. Applicazione dell'articolo 60 c.p.a.**

### **2. Riqualificazione dell'atto amministrativo**

1. La decisione di definire la controversia con sentenza di merito comporta che il giudice venga investito della cognizione piena della controversia. Il relativo potere del collegio di emanare una sentenza *ex art. 60 c.p.a.* idonea a definire il primo grado di giudizio permane anche nella fase di riproposizione di una domanda cautelare, per elementi sopravvenuti, precedentemente respinta e assorbe in sé ogni questione attinente alla fase incidentale cautelare.

2. Indipendentemente dal "*nomen iuris*" impiegato dall'Amministrazione comunale, la riqualificazione del provvedimento costituisce operazione tipicamente riservata al Giudice del caso concreto, risolvendosi nella manifestazione di una delle prerogative proprie della giurisdizione.

\*

Sentenza n. 622 – 20 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. Nei procedimenti di autorizzazione unica l'interessato è onerato di impugnare solo l'atto che definisca il procedimento**

**2. Con all'impugnazione degli esiti della conferenza di servizi non è configurabile l'onere di notifica del ricorso a tutte le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza**



1. L'onere di impugnazione a carico dell'interessato sorge con riferimento al provvedimento che definisca il relativo procedimento, a fortiori ove si tratti di procedimento autorizzativo unico (nel caso di specie per la realizzazione di un parco eolico). Detto onere non è, viceversa, configurabile con riferimento ad atti endoprocedimentali, quali i pareri espressi nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni coinvolte.

2. Deve reputarsi insussistente l'obbligo di notifica a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi. L'unica eccezione a tale principio deve rintracciarsi nell'ipotesi delle Amministrazioni che abbiano espresso pareri o determinazioni, che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi.

\*

Sentenza n. 368 – 22 marzo 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**L'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione è sempre correlato all'esercizio di poteri autoritativi, pertanto è escluso il ricorso al giudice amministrativo in relazione a diritti soggettivi, per i quali la tutela compete al giudice ordinario**

L'azione sul silenzio ha, dunque, natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato: in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.

\*

Sentenza n. 680 – 29 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. In ordine alla notifica del ricorso all'amministrazione individuata come destinataria del gravame in quanto emanante il provvedimento impugnato**

**2. In ordine all'insussistenza della violazione del principio del “*ne bis in idem*”**

1. E' infondata l'eccezione di inammissibilità di un ricorso che sia stato notificato soltanto all'Azienda sanitaria competente per territorio e non anche

alla Regione qualora oggetto di impugnazione sia un provvedimento della ASL e oggetto di contestazione sia il diniego di competenza della stessa ASL ritenuto in tale provvedimento, dovendosi pertanto escludere che la Regione sia configurabile come altra amministrazione interessata al gravame: ciò in quanto gli effetti del gravame, almeno quelli ipoteticamente caducatori, ricadono pertanto solo sulla ASL.

2. Non vi è identità di *petitum* e *causa petendi* - e, pertanto, non può trovare favorevole apprezzamento l'asserita violazione del principio del "*ne bis in idem*" - nel caso in cui il primo ricorso sia rivolto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, trattandosi di attività amministrativa con margini di discrezionalità, mentre, nel secondo giudizio, il ricorso è a cognizione piena e verte sull'illegittimità del diniego emanato, recando con sé, legittimamente, anche la condanna dell'amministrazione all'erogazione del servizio oggetto del diniego impugnato (nella specie quello di trasporto da e per i centri diurni di utenti diversamente abili richiesto dai centri diurni alla ASL competente e posto indebitamente a carico dei centri diurni stessi).

\*

Sentenza n. 708 – 5 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. In ordine all'onere di specifica indicazione nel ricorso degli atti impugnati**

**2. L'impugnazione che risulti fondata sulla contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza**

1. La domanda giudiziale deve rivestire i caratteri della specificità e, quindi, qualora si vogliano rivolgere censure alle regole di gara, vi è l'onere di gravare espressamente il bando. Il mero richiamo all'impugnazione di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale non è idoneo a configurare la pretesa del privato come istanza di annullamento, poiché si tratta di mera formula di stile priva di qualsiasi valore processuale, in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa.

2. L'impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzata a ottenere la sola rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria, ma che risulti fondata sulla contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, deve essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza, cioè dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. La prova di resistenza misura l'interesse ad agire avverso i provvedimenti ritenuti lesivi della sua sfera giuridica e va verificata in relazione alla certezza dell'utilità giuridica che il ricorrente potrebbe ritrarne dall'annullamento.

\*

**1. Non può essere predicata la tardività dell'impugnativa di atti procedurali, prodromici all'approvazione di un progetto d'opera pubblica, che risultino non lesivi rinviando ad una fase successiva la stessa verifica della fattibilità del progetto**

**2. Sussistono la legittimazione e l'interesse di un Comitato di cittadini a proporre ricorso avverso l'approvazione del progetto di un'opera pubblica in presenza dei requisiti della stabilità dell'assetto organizzativo e della *vicinitas* del Comitato rispetto all'interesse sostanziale eventualmente leso**

1. È tempestivo il ricorso diretto avverso atti prodromici all'approvazione di un progetto pubblico (protocolli d'intesa, accordi tra Amministrazioni, ecc.), unitamente agli atti conclusivi del procedimento, ove il contenuto dei primi non abbia prodotto una lesione concreta e attuale per i ricorrenti (riuniti in un Comitato cittadino), essendo stata rinviata ad una successiva fase del procedimento l'approvazione della fattibilità del progetto e dell'opera pubblica, nonché la pubblicazione del bando per il concorso di progettazione (trattasi, nella specie, della progettazione del Parco della Giustizia di Bari).

2. È legittimato e ha interesse a ricorrere il Comitato di cittadini che impugni l'approvazione di un progetto di opera pubblica che sia ritenuta lesiva di interessi ambientali ove si accerti: la stabilità organizzativa dell'ente, la sua finalità nel perseguire la tutela di tali interessi, la *vicinitas* rispetto all'interesse sostanziale che si assuma leso; infine, sotto il profilo dell'interesse al ricorso, l'incremento esponenziale del carico antropico in presenza di carenze infrastrutturali.

\*

**L'Anao Assomed ha legittimazione attiva e interesse a ricorrere allorchè si tratti di tutelare l'interesse collettivo al rispetto della normativa disciplinante la relativa professione**

L'Anao Assomed ha legittimazione attiva e interesse a ricorrere, come tutti gli ordini professionali, allorchè si tratti di tutelare l'interesse collettivo al rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, della normativa disciplinante la relativa professione (nella specie, oggetto di impugnativa era stato un bando di concorso in cui la professione del chimico non risultava ascritta a quella della dirigenza sanitaria, contravvenendo, in tal modo alle stesse previsioni di legge primaria, nonché alla contrattazione collettiva di settore).

\*

Sentenza n. 857 – 16 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. Oggetto della domanda del ricorso avverso il silenzio - inadempimento**  
**2. Limiti al sindacato giurisdizionale all'interno del giudizio *ex art. 117 c.p.a.***

1. L'interessato, con l'azione avverso il silenzio, può chiedere solo l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di provvedere - l'*an* dell'azione amministrativa - potendo chiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa - il *quomodo* dell'azione amministrativa - solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

2. Nel giudizio avverso il silenzio - disciplinato dall'art. 31 c.p.a. non è consentito al giudice amministrativo, in presenza di attività discrezionale, valutare la fondatezza della pretesa azionata, perché ciò implicherebbe una non consentita ingerenza in spazi valutativi riservati all'amministrazione, con violazione del divieto di sindacare poteri non ancora esercitati. Tale giudizio sulla fondatezza della pretesa è possibile soltanto in presenza di attività vincolata.

\*

Sentenza n. 910 – 31 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Sull'inammissibilità dei motivi di ricorso diretti a censurare nel merito le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice, anche mediante la richiesta di c.t.u. o verifica**  
**2. Sulla decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento di aggiudicazione di una gara d'appalto**

1. Il principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali condotte dagli organi competenti – in una gara di appalto trattasi di commissione giudicatrice - rende inammissibile, per violazione dell'art. 134 c.p.a. il motivo di ricorso finalizzato a sollecitare, anche mediante la nomina di un verificatore o un c.t.u., un sindacato sostitutivo del Giudice Amministrativo.

2. La pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, al pari della conoscenza delle informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 dello stesso d.lgs., salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per il riscontro all'istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti (nella

specie, le dichiarazioni rese dal Dirigente del Comune e i successivi atti adottati dalla Stazione appaltante).

\*

Sentenza n. 940 – 6 agosto 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

### **L'impugnativa inerente ai vizi sulla composizione e nomina della Commissione giudicatrice deve essere sorretta dall'interesse strumentale**

I motivi che attengono alla composizione ed alla nomina della Commissione sono espressione dell'interesse strumentale alla ripetizione della gara.

\*

Sentenza n. 1038 – 4 ottobre 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

### **Condizione di ammissibilità di un ricorso rivolto verso un provvedimento applicativo del piano di tutela delle acque è l'avvenuta tempestiva impugnazione dello stesso**

L'impugnazione della variante urbanistica allo strumento generale di governo del territorio adottata e approvata dalla p.A. comunale per le la realizzazione, prosecuzione e ultimazione di una serie di opere funzionali alla realizzazione di un depuratore consortile e del suo sistema di scarico è inammissibile in assenza della tempestiva impugnazione del Piano regionale di Tutela delle Acque che già prevede la localizzazione del ridetto impianto in una determinata area comunale, attesa la vincolatività delle scelte in esso racchiuse in ordine alla localizzazione delle opere.

Logico corollario di tali premesse è che l'omessa tempestiva impugnazione del piano determina l'inammissibilità del ricorso rivolto a contestare la localizzazione dell'infrastruttura.

\*

Sentenza n. 1135 – 31 ottobre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **Inammissibilità della censura relativa ad un quesito somministrato per una prova concorsuale**

È inammissibile la censura volta a sindacare la corretta formulazione di un quesito somministrato in un concorso pubblico, peraltro lamentata sotto il profilo della genericità e non univocità del quesito stesso: si tratta di valutazioni impingenti nel merito amministrativo, in quanto tale scrutinabile nei limiti della palese illogicità o erroneità o incongruenza; a maggior ragione quando esso è volto a individuare la risposta più valida non solo sotto il profilo della sua teorica esattezza, ma anche la più opportuna per la dimostrazione dell'attitudine richiesta per il profilo messo a concorso.

Sentenza n. 1234 – 3 dicembre 2024 - Sez. I – Pres Scafuri, Est. Cortellessa

**In un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale**

In presenza di un atto plurimotivato, il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante parte della motivazione dell'atto gravato, rimasta inoppugnata: in siffatte ipotesi il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento del ricorso, stante l'impossibilità di provvedere all'annullamento dell'atto lesivo.

\*

## PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza n. 1 – 2 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

- 1. I procedimenti in materia di tutela antimafia sono incompatibili con le ordinarie procedure partecipative**
- 2. Nel procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dell'interdittiva antimafia è prevista un'interlocuzione soltanto eventuale**
- 3. Nel procedimento per l'emanazione dell'interdittiva antimafia non determina alcuna illegittimità dell'atto finale**
- 4. Il procedimento finalizzato alla emissione di una interdittiva antimafia si basa su un giudizio di tipo probabilistico**

1. I procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all'art. 21 *octies* co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. In tema di procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia, è prevista un'interlocuzione soltanto eventuale, rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto ai sensi dell'art. 93 co.7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati.

3. Il superamento del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 92 co. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non determina la illegittimità dell'atto finale poiché, ai sensi dell'articolo 83 co. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti anche in assenza dell'informazione antimafia ma sotto condizione risolutiva.

4. In tema di interdittiva antimafia la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario e solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone rende il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, co. 4, e all'articolo 91, co. 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

\*

Sentenza n. 24 – 9 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. In ordine al contenuto della valutazione prognostica sull'idoneità dell'istante ad ottenere la licenza di porto d'armi per difesa personale**

## **2. Il diniego della licenza di porto d'armi deve radicarsi su una accurata esplicitazione delle circostanze di fatto e di diritto che hanno indotto l'Amministrazione al diniego**

1. Ai sensi degli articoli 11, 42 e 43 del TULPS la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale ruota intorno ad una prognosi *ex ante* circa l'idoneità del richiedente a garantire un corretto uso delle armi senza turbare l'ordine sociale desumibile dalla sua condotta globalmente considerata.

2. La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza per il rilascio della licenza di porto d'armi circa l'idoneità del soggetto destinatario risulta connotata da lata discrezionalità che si sostanzia nella complessiva valutazione circa il possesso, da parte del richiedente, del requisito di affidabilità e deve ispirarsi a criteri di trasparenza, ragionevolezza e razionalità, contemplando altresì il legittimo affidamento ingenerato nel privato senza travalicare in irrazionalità manifesta: di talché, un eventuale diniego deve radicarsi su una accurata esplicitazione delle circostanze di fatto e di diritto che hanno indotto l'Amministrazione alla sua adozione (nella specie il richiedente era già possessore di porto d'armi per l'esercizio dell'attività di difesa privata che svolgeva e avendone subito il furto, a seguito di denuncia aveva riproposto l'istanza: il diniego non è risultato, dunque sorretto da una congrua valutazione di sopravvenuta inaffidabilità dell'istante, considerando anche la posizione di consolidato affidamento che si era ingenerata a seguito del rilascio del primo porto d'armi risalente al 1978).

\*

Sentenza n. 28 – 11 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti ed Est. Ciliberti

### **1. In ordine ai presupposti imprescindibili previsti dalla legge per la legittimità della DASPO**

### **2. La motivazione del DASPO con obbligo di firma deve essere stringente sull'accertamento della pericolosità del soggetto destinatario del provvedimento**

1. Attesa la natura di misura di prevenzione del DASPO, nel caso in cui difettino i presupposti richiesti dall'art. 6 co 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 vale a dire l'identità certa del destinatario del provvedimento di DASPO unitamente all'accertata pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa ad una manifestazione sportiva, deve concludersi per l'illegittimità del DASPO.

2. Il Questore, nell'applicare il DASPO con obbligo di firma, deve motivare le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi connotata



dall'accertamento della pericolosità del soggetto e della gravità degli episodi accertati.

\*

Sentenza n.69 - 15 gennaio 2024 – Sez.III - Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**In ordine ai presupposti per la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio di soggetto privo del permesso di soggiorno**

Nel caso in esame la domanda di ammissione al gratuito patrocinio di soggetto privo del permesso di soggiorno, ricevuto poi per essere diventato padre, deve essere provata con la certificazione delle autorità consolari del paese d'origine relativa ai redditi prodotti all'estero o quanto meno con l'istanza di rilascio della stessa.

\*

Sentenza n. 144 – 8 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. Il mutamento delle circostanze di fatto e il decorso del tempo legittimano il riesame di un provvedimento di diniego di detenzione di armi**

**2. La sopravvenuta estinzione del reato non preclude una rivalutazione positiva dell'affidabilità dell'interessato ai fini del rilascio del porto d'armi**

1. Deve riconoscersi al destinatario di un provvedimento di diniego di detenzione di armi l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso.

2. Nel caso in cui sui fatti oggetto di contestazione sia intervenuta, in sede penale, la pronuncia di estinzione del reato, è illegittimo l'automatico diniego di riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi, poiché in tale evenienza non è preclusa la valutazione delle condotte successive, se idonee a sorreggere un giudizio prognostico in merito alla affidabilità dell'interessato e al rilascio, in favore di questi, del titolo autorizzativo del porto d'arma.

\*

Sentenza n. 155 – 9 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

**1. Condizioni e presupposti di adozione dell'interdittiva antimafia**

**2. La valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”**

1. La prognosi di pericolo d'infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia, potendo perciò assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la “*non manifesta infondatezza del giudizio prognostico*”. Nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

2. La valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “*più probabile che non*”, cosicché gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

\*

Sentenza n. 219 – 22 febbraio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**1. In ordine ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di guardia giurata e agli obblighi del destinatario**

**2. La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è connotata da ampio potere di apprezzamento discrezionale**

**3. La nomina a guardia particolare giurata necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell'interessato**

**4. In ordine ai presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di guardia giurata da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza è preceduto dalla verifica del possesso da parte dell'istante requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato.

Corollario di ciò è che coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata hanno l'obbligo di una condotta specchiata, improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, dovendo evitare situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica.

2. Nella valutazione del requisito della buona condotta e affidabilità richiesto per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli

interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza.

3. La nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell'interessato, onde consentire all'Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l'esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l'Autorità di P.S. dispone di un'ampia sfera di discrezionalità valutativa.

4. La valutazione in ordine al venir meno dei requisiti di attitudine e di affidabilità effettuata dall'Amministrazione in caso di istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata, è esaurientemente motivata ove, dall'istruttoria svolta dai competenti organi di polizia, sia emerso che l'interessato l'istante, nonostante i formali richiami e i ripetuti inviti dell'Amministrazione - con l'espreso avvertimento che l'eventuale reiterazione delle condotte sarebbe stata valutata negativamente in occasione dei rinnovi successivi - intrattiene frequentazioni con soggetti controindicati.

\*

Sentenza n. 297 – 7 marzo 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **1. Sui presupposti per il rilascio del porto d'armi**

### **2. Sul giudizio di affidabilità del soggetto detentore e portatore di armi e munizioni**

### **3. L'ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza di non detenere armi e munizioni è ispirato ad un criterio di prevenzione**

1. In virtù delle prevalenti e prioritarie esigenze di incolumità dei cittadini, la detenzione delle armi non costituisce un diritto ma rappresenta un'eccezione al normale e specifico divieto di detenerle e portarle, stabilito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4 co. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110, operando tale eccezione soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, sì da scongiurare perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto, e in particolare, della capacità di "*abusare dell'arma*", la valutazione amministrativa differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi, basandosi sul mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di uso incauto: pertanto il divieto dell'uso delle armi può essere adottato anche in base a situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali né a misure di pubblica sicurezza.

3. L'ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza di non detenere armi e munizioni emesso nei confronti di soggetti che non diano sufficiente affidabilità, impone interventi tempestivi che possono essere motivati anche con il mero richiamo a situazioni di fatto, ancorché prive di rilievo penale.

Sentenza n. 387 – 27 marzo 2024 – Sez. III - Pres. Adamo, Est. Dibello

**Il diniego di permesso di soggiorno è illegittimo quando basato esclusivamente sulla presunzione di pericolosità sociale del richiedente desunta dalla mera sussistenza di precedenti penali per reati di non gravissimo allarme sociale**

Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 co. 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'amministrazione deve compiere un bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza sociale della collettività e l'interesse del richiedente a mantenere inalterato il legame con il territorio nazionale, tenuto conto del suo radicamento nel territorio medesimo, del grado di integrazione sociale raggiunta, della sussistenza del suo nucleo familiare. È illegittimo, pertanto, il diniego che sia basato sulla mera presunzione di pericolosità sociale desunta dalla mera sussistenza di precedenti penali per reati di non gravissimo allarme sociale (quali, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, di cui agli articoli 474 e 648 del codice penale), commessi in epoca risalente, e che abbia omesso ogni valutazione in merito alla raggiunta integrazione sociale dell'istante (stabilmente presente nel territorio nazionale da oltre trent'anni, esercente una regolare attività di ristorazione, con un nucleo familiare composto da due figli nati in Italia, a loro volta perfettamente integrati nel contesto sociale di riferimento).

\*

Sentenza n. 404 - 4 aprile 2024 - Sez. III - Pres. Adamo, Est. Ieva

- 1. L'ingresso del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro nel territorio nazionale non si configura come diritto soggettivo**
- 2. In materia di immigrazione l'Amministrazione può adottare esclusivamente provvedimenti tipici**
- 3. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro stagionale tra lavoratore extracomunitario e datore di lavoro preclude il rilascio del permesso di soggiorno**
- 4. L'unica ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quella prevista dall'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998**

1. L'ingresso del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro nel territorio nazionale costituisce una forma di concessione sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non configurandosi un diritto soggettivo.

2. In materia di immigrazione, l'Amministrazione dell'interno può adottare esclusivamente provvedimenti tipici espressamente previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione, senza possibilità di poter emanare atti atipici o legittimare *ex post* la presenza di un extracomunitario al di fuori dei provvedimenti straordinari di sanatoria.

3. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro stagionale tra lavoratore extracomunitario e datore di lavoro, anche se dovuta a rifiuto immotivato di quest'ultimo, comporta l'inefficacia del nulla-osta al lavoro e preclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ferme restando le eventuali responsabilità civilistiche del datore di lavoro tutelate dall'indennità ex art. 24 *bis* co. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4. L'unica ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quella prevista dall'art. 22 co. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 per il caso di perdita del posto di lavoro che presuppone comunque l'avvenuta valida instaurazione di un precedente rapporto lavorativo.

\*

Sentenza n. 470 – 12 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

**1. Requisiti morali per l'adozione del provvedimento amministrativo e sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti**

**2. Requisiti morali per l'adozione del provvedimento amministrativo e pendenza di procedimenti penali**

1. Quando una norma assume l'esistenza di una condanna penale come presupposto per l'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 445 del c.p.p. di applicazione della pena su richiesta delle parti deve ritenersi equiparata ad una sentenza di condanna.

2. Sono istituti giuridici tra loro autonomi e distinti l'estinzione del reato conseguente a sentenza di “*patteggiamento*” e la riabilitazione: la prova certa dell'avvenuta rieducazione del reo può ottenersi esclusivamente con la riabilitazione, mentre l'estinzione del reato conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non riporta la situazione allo *status quo ante* poiché il fatto di reato compiuto (e poi estinto) continua a produrre effetti nell'ambito penale e, a maggior ragione, appare coerente, sistematicamente, tenerne conto ai fini amministrativi.

\*

Sentenza n. 892 - 7 maggio 2024 - Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. In caso di interdizione “*temporanea*” dai pubblici uffici, la sanzione disciplinare della cessazione dal servizio per perdita del grado va graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento disciplinare**

**2. In caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguente alla rimozione del grado in sede penale, in capo alla P.A. non residua alcun margine di discrezionalità**

1. In caso di interdizione “*temporanea*” dai pubblici uffici, la sanzione disciplinare della cessazione dal servizio per perdita del grado va graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento disciplinare a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza alla fattispecie concreta, non potendo essa costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale.

2. In caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguente alla rimozione del grado in sede penale, in capo alla p.A. non residua alcun margine di discrezionalità, essendo essa tenuta a conformarsi al giudicato.

\*

Sentenza n. 615 – 18 maggio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

### **Il contenuto della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo**

Per il rilascio del permesso per lungo soggiornanti di lungo periodo (*ex art. 9* decreto legislativo 25 luglio 1998, la valutazione va compiuta mediante l’espressione di un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, escludendosi quindi l’operatività di ogni automatismo, in conseguenza delle condanne penali riportate.

\*

Sentenza n. 626 – 21 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

### **Nel procedimento volto alla elargizione dei contributi alle vittime di attività estorsive la p.A. non ha poteri discrezionali**

Nell’ambito del procedimento volto alla elargizione dei contributi alle vittime di estorsione, l’attività della pubblica Amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale, in quanto non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetti o meno il contributo, ma l’accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente sia stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all’entità dei danni causalmente derivati da tale attività.

\*

Sentenza n. 785 – 20 giugno 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Ciliberti

### **1. Effetto della condanna penale opposta sul rilascio del porto d’armi 2. Requisito della buona condotta nel rilascio delle licenze di polizia**

1. La condanna penale inflitta al ricorrente ed oggetto di opposizione pendente nonché di sospensione condizionale non è sufficiente a giustificare il diniego

di rilascio dei titoli di polizia. Infatti, oltre a non potersi dire definitiva, alla stregua di quanto previsto dall'art. 166, co 2, c.p..

2. La buona condotta - che l'art. 138 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. 18 giugno 1931 eleva a presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata - è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata e va valutata con approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata. La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia.

\*

Sentenza n. 874 – 17 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Serlenga f.f. Est. Allegretta

**1. Sui principi in materia di rilascio dell'informativa antimafia interdittiva e sull'ampia discrezionalità della p.A.**

**2. Il sindacato giurisdizionale sull'informativa antimafia è pieno**

**3. L'introduzione delle nuove misure di prevenzione collaborativa implica che l'attuale sistema sia informato al principio di gradualità**

**4. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico**

**5. Il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dar conto del tentativo di infiltrazione**

**6. In ordine alla necessità di un a quadro indiziario realistico del rischio infiltrativo**

1. La maggiore discrezionalità amministrativa nel rilascio dell'informativa interdittiva antimafia implica che il ricorso a tale tipologia di provvedimento debba essere attivato solo a fronte di situazioni gravi, chiare, inequivocabili, non altrimenti giustificabili e giustificate dall'impresa, secondo la logica della probabilità cruciale, di infiltrazione mafiosa, che si rifletta in un apparato motivazionale del singolo provvedimento amministrativo che sia il più possibile esaustivo ed argomentato.

2. Le valutazioni sottese alle informazioni antimafia, sebbene tecnico-discrezionali sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo, non limitato ad un controllo estrinseco, bensì ad uno sostanziale degli elementi raccolti dall'autorità prefettizia, dovendosene verificare la consistenza e la coerenza rispetto alla necessità che dette valutazioni conservare un carattere di chiara proporzionalità rispetto all'entità della minaccia che devono prevenire.

3. L'introduzione delle misure di cui all'art. 94 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, per i tentativi di infiltrazione mafiosa "*riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale*", implica che l'attuale sistema sia informato al principio di gradualità, cosicché l'occasionalità dell'asserita agevolazione può costituire ragione di illegittimità dell'informativa a carattere interdittivo, proprio in virtù dell'alternativa costituita dalle misure meno invasive di ultima introduzione nel panorama legislativo.

4. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che giunga sinanche per ipotesi ad attingere al "*meno probabile che non*" e che conseguentemente si tenga ben distinto – se non agli antipodi – dal radicalmente diverso livello di certezza modellato secondo il canone dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*", tipico dell'accertamento in sede penale, che implica essenzialmente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa. Sebbene basato su elementi "indiziari", tale pericolo di infiltrazione non può ovviamente desumersi da elementi immaginari o aleatori.

5. Il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l'informativa antimafia indichi anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti.

6. Deve evitarsi l'adozione di provvedimenti aprioristicamente diretti all'applicazione dell'interdittiva prefettizia in assenza di un quadro indiziario che denoti la realistica probabilità materiale del rischio infiltrativo.

\*

Sentenza n. 881 – 19 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**Per il giudizio di pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno di lungo periodo non è sufficiente la circostanza dell'intervenuta condanna di un reato c.d. ostativo**

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88, l'autorità competente è tenuta a verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente dandone atto con una motivazione articolata dell'eventuale diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo. L'eventuale accertamento, da parte dell'Autorità, dell'avvenuta integrazione economica e sociale del richiedente mal si sposa con il concetto di pericolosità sociale e pertanto non legittima il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno anche in ipotesi di preesistente condanna del richiedente per un reato cd. ostativo, considerato il notevole lasso di tempo decorso dalle



contestazioni mosse allo straniero e considerata l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità.

\*

Sentenza n. 941 – 6 agosto 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**La riedizione del provvedimento interdittivo antimafia adottato a seguito di controllo giudiziario conclusosi con esito favorevole e congruità della motivazione**

La conferma di un provvedimento di interdittiva esige che l'Amministrazione si faccia carico di esprimere una motivazione adeguata alla gravità degli effetti che vi si ricollegano, in quanto penalizzanti dell'iniziativa economica privata costituzionalmente garantita; a maggior ragione se la conferma venga assunta all'esito di un controllo giudiziario conclusosi con esito positivo. La Prefettura non può dunque legittimamente riadottare un provvedimento interdittivo sulla base dei medesimi fatti già apprezzati nella prima interdittiva senza in alcun modo indicare elementi che possano giustificare la difformità rispetto alle diverse conclusioni attinte dall'autorità giurisdizionale. (Nella specie il Tribunale della prevenzione aveva escluso il pericolo attuale di infiltrazioni mafiose nell'impresa del ricorrente).

\*

## PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza n. 49 – 12 gennaio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**Il trasferimento del militare a seguito di applicazione del regime di tutela dei soggetti portatori di handicap opera richiedendo la vacanza di posizioni organiche omologhe, per ruolo e grado, ma non anche per mansioni.**

Ai sensi dell'art. 33, co. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonché dell'art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che dispone l'applicabilità del succitato art. 33, co. 5, nel limite delle posizioni organiche vacanti nella sede richiesta di destinazione, non deve sussistere un'esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle libere previste nell'organico della sede di destinazione, dovendo ritenersi sufficiente l'utile adibizione del lavoratore trasferito a un diverso incarico conforme al ruolo e grado ricoperti (nella specie la motivazione di cui al il diniego di trasferimento, inerente l'assenza, nella sede richiesta, di vacanza nelle posizioni organiche di "fuciliere", rinviava erroneamente alla necessità che sussistesse, per disporre il trasferimento previsto dalla normativa di settore, disponibilità, in organico, di una posizione con identità mansionale nella sede di chiesta destinazione e senza considerare dovutamente che la posizione di "fuciliere", peraltro, non si caratterizza per elevata specializzazione, indispensabilità o infungibilità).

\*

Sentenza n. 54 - 12 gennaio 2024 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. In ordine al carattere stringente della motivazione del diniego di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare chiesta dal militare**
- 2. In ordine al contenuto della motivazione di diniego all'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare**
- 3. La norma derogatoria prevista nell'ambito dell'istituto dell'assegnazione temporanea per ricongiungimento del militare deve avere un contenuto che tenga conto del bilanciamento degli interessi coinvolti**

1. Ogni eventuale limitazione o restrizione nell'applicazione del beneficio a favore del dipendente militare che faccia ricorso all'istituto l'assegnazione temporanea per il ricongiungimento familiare di cui all'art. 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 deve essere sorretta da una motivazione stringente, in grado di fare emergere con chiarezza le ragioni effettive che

inducono a ritenere prevalenti le ragioni di servizio sul bisogno assistenziale addotto alla base dell'istanza

2. Il carattere temporaneo del beneficio di cui all'art. 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché il congiunto interesse alla tutela della paternità e della maternità - la cui esplicazione è ancor più forte e sentita nei primi anni di vita - induce a ritenere come recessive tutte quelle motivazioni della p.A. operanti un richiamo ad una generica situazione di organico, tenuto conto del fatto che la fruizione del beneficio ha un'applicazione limitata nel tempo [...], le esigenze organiche o di servizio devono essere comunque motivate e risultare oggettivamente non comuni e connotate da un'evidente rilevanza.

3. L'art. 45, co. 31 *bis* d.lgs. n. 95/2017, pur evidentemente volto a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale in un settore peculiare, come è quello dell'Amministrazione della Difesa, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria *ad hoc* limitativa del beneficio, non esime tuttavia da una preventiva valutazione delle anzidette esigenze di tutela dei valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'Amministrazione.

\*

Sentenza n. 83 – 18 gennaio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**In materia di procedimenti concorsuali, ove il bando preveda l'equipollenza dei titoli non v'è onere di immediata impugnazione dello stesso**

Ove le previsioni del bando di un pubblico concorso richiedano il possesso di una determinata certificazione informatica, non occorre l'immediata impugnazione delle stesse da parte del candidato escluso, se esse non appaiano escludenti rispetto ad altra certificazione posseduta, dichiarata equipollente dal MIUR, salvo l'accertamento nel merito dell'effettività della ridetta equiparabilità.

\*

Sentenza n. 132 – 6 febbraio 2024 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Le contestazioni circa la corretta formulazione dei quesiti nell'ambito di una prova concorsuale ed il sindacato del giudice amministrativo**  
**2. In un concorso pubblico, il “distrattore” è quel tipo particolare di alternativa di risposta, comunque errata mirata a disorientare i candidati**

1. Le contestazioni circa la corretta formulazione dei quesiti nell'ambito di una prova concorsuale impingono nella sfera di discrezionalità tecnica

dell'Amministrazione, con l'effetto che il giudice amministrativo non può compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che ha elaborato i quesiti

se non nei limiti della attendibilità obiettiva, della manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti.

2. In materia di concorsi pubblici, è definito “*distrattore*” quel tipo particolare di alternativa di risposta, comunque errata, con un differente grado di approssimazione rispetto alla risposta corretta e che serve a disorientare i candidati per misurarne l'effettiva preparazione: in presenza dei “distrattori” la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione è l'unica esatta.

\*

Sentenza n. 133 – 6 febbraio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. A fronte di un criterio di valutazione matematico e chiaro nella sua formulazione la commissione deve applicarlo meccanicamente senza possibilità di correzione di un eventuale errore commesso dal concorrente**

**2. Il G.a. non può sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall'organo della p.A. a ciò preposto nell'ambito di un concorso pubblico, salve le ipotesi di illogicità ovvero inattendibilità della valutazione**

**3. Il fine dei c.d. test situazionali è valutare le abilità e competenze trasversali (cd. soft skills) richieste per coprire una determinata posizione lavorativa**

1. Qualora il bando di un concorso pubblico preveda quale requisito di accesso la laurea triennale, contemplando altresì la valutazione della laurea magistrale tra i titoli, il concorrente che abbia speso la laurea magistrale per la partecipazione al concorso, non può dolersi della mancata valutazione della stessa quale titolo, dovendo imputarsi ciò a una sua precisa scelta in sede di compilazione della domanda di partecipazione, coerentemente al principio dell'autoresponsabilità.

2. Nei concorsi pubblici il G.a. non può sindacare la correttezza delle risposte, non potendo sostituire una propria valutazione a quella rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi della pubblica amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato, secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché – quanto al parametro-limite logico “*inferiore*” di tale sfera di discrezionalità – della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità.

3. I c.d. test situazionali sono quesiti il cui scopo è valutare le abilità e competenze trasversali (cd. *soft skills*), richieste per coprire la determinata posizione lavorativa indagando se un candidato è in grado di intraprendere le

azioni più appropriate in un determinato scenario ipotizzabile nella sua specifica situazione lavorativa.

\*

Sentenza n.165 – 13 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. La previsione della domanda telematica per la partecipazione ad un concorso pubblico onera l'amministrazione del soccorso istruttorio**

**2. In caso di errore nella compilazione della domanda di partecipazione telematica ad un concorso pubblico deve essere consentito il soccorso istruttorio salvo che le dichiarazioni da rettificare non costituiscano falsità**

1. In materia di concorsi pubblici, la p.A. ha l'obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi sulla base del soccorso istruttorio *ex art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241*, ove siano stati riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato; errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla *par condicio* dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo diviene vieppiù cogente nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata per via telematica, tenuto conto della peculiare difficoltà che a volte può presentarsi nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione a distanza.

2. Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241 in combinato disposto di cui all'art. 71, co. 3, del d.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'amministrazione ha l'obbligo di esperire il soccorso istruttorio, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, a maggior ragione allorquando il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le modalità per la compilazione della stessa risultino equivoche, ciò in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una modalità non adeguata (o eccessivamente complessa) di partecipazione predisposta dall'amministrazione.

Ciò deve essere consentito in quanto la rettifica di dichiarazioni (nel caso di specie un numero della patente erroneamente dichiarato ma allegata agli atti concorsuali) non è equiparabile all'allegazione – dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda - di ulteriori titoli valutabili in sede concorsuale, non consentita nel rispetto della *par condicio* dei partecipanti alla procedura.

\*

Sentenza n. 339 – 14 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Giancaspro

### **Applicabilità del divieto di *pantouflage***

Il c.d. divieto di *pantouflage*, di cui all'art. 53 co. 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pure espressione di un principio di prevenzione di corruzione e conflitti d'interesse, non si applica ai componenti di organi rappresentativi, ma solo a coloro che risultano essere stati titolari di un rapporto di impiego pubblico.

\*

Sentenza n. 358 – 20 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Est. Ciliberti

### **Sui presupposti per il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di buonuscita per gli appartenenti alle Forze di Polizia**

La possibilità di beneficiare della maggiorazione dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali *ex art. 6 bis* del decreto legge 21 settembre 1987 convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, in caso di collocamento a riposo a domanda dell'interessato può avvenire solo se: a) al momento della presentazione della domanda il richiedente abbia compiuti 55 anni d'età; b) al momento della presentazione della domanda il richiedente abbia maturato 35 anni di servizio utile; c) la domanda di collocamento in quiescenza sia presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale si maturano entrambi i predetti requisiti di anzianità (anagrafica e lavorativa); d) sia stata versata la contribuzione previdenziale ulteriore, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

\*

Sentenza n. 444 – 8 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. In tema di disciplina concorsuale il criterio dirimente al fine di scrutinare la legittimità dell'esclusione di un candidato dalla graduatoria finale si profila essere il principio di assorbimento tra i titoli richiesti per l'accesso e quelli allegati alla domanda di partecipazione**

**2. La clausola del bando avvertita come immediatamente lesiva dell'interesse deve essere impugnata tempestivamente e non già unitamente alla graduatoria finale di merito**

1. Il principio di assorbimento tra titoli che va applicato secondo un criterio di stretta interpretazione per la loro valutazione ai fini dell'ammissione ammissione ad un concorso pubblico, laddove risulti un immediato e diretto rapporto di pertinenza, assorbimento e continenza del titolo "*minore*" (diploma) rispetto al titolo "*superiore*" (laurea), in ragione del maggiore e

progressivo grado di approfondimento delle materie trattate nel corso di studi del titolo “*superiore*” rispetto a quello “*inferiore*”: il requisito minimo ai fini della sussistenza del principio di assorbimento è l’omologia delle materie trattate con maggiore livello di approfondimento con il corso di laurea presentato, rispetto a quelle del titolo richiesto da bando quale requisito di partecipazione (nella specie il candidato, in possesso del diploma di conservatorio di II livello considerato equipollente alla classe di materia LM-45 non prevista dal bando, è rimasto escluso nonostante il titolo di accesso minimo al concorso fosse la laurea triennale L3, equipollente al diploma di conservatorio di I livello di cui non era in possesso).

2. La clausola del bando di concorso che prevede un requisito minimo di partecipazione e non stabilisce criteri di equipollenza inclusivi tra questo e diversi titoli di studio, anche “*superiori*” si configura come immediatamente escludente e dunque va immediatamente impugnata con decorrenza del termine dalla pubblicazione del bando, senza attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso.

\*

Sentenza n. 459 – 10 aprile 2024 – Sez.III – Pres. Adamo, Est. Dibello

### **1. I presupposti di legittimità del provvedimento di destituzione dal servizio di un pubblico dipendente**

### **2. Effetti dell’intervenuta pronuncia penale di non doversi procedere, per derubricazione del reato, in rapporto all’azione disciplinare esercitata dalla p.A a carico del dipendente pubblico incolpato**

1. Il decreto di destituzione dal servizio adottato nei riguardi dell’assistente capo di p.s. è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità, nei casi in cui l’Autorità investita della potestà disciplinare non tiene conto, nell’individuare la misura della sanzione, della gravità della violazione, dei precedenti di servizio del dipendente, della reiterazione o dell’episodicità della condotta anti-giuridica contestata al medesimo.

Ne consegue che l’irrogazione della destituzione può essere applicata solo quando essa costituisce in concreto l’unica misura in grado di ripristinare la legalità disciplinare violata.

2. L’intervenuta pronuncia penale di non doversi procedere a carico del dipendente pubblico, resa ai sensi dell’art. 129 c.p.p. a seguito della derubricazione del capo di imputazione (dal reato di concorso in concussione al meno grave di induzione indebita a dare o promettere utilità), deve indurre l’Autorità amministrativa investita del procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico a prediligere una sanzione meno afflittiva nei confronti dell’incolpato pur in presenza di un immutato quadro probatorio, dovendosi improntare la sua attività ai canoni di proporzionalità della sanzione e prudenza.

Sentenza n. 513 – 26 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. Applicabilità alle forze di polizia dell’istituto di assegnazione temporanea del dipendente pubblico**

**2. Motivazione del diniego di assegnazione temporanea**

1. La norma di cui all’art. 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è pacificamente applicabile anche al personale delle forze di polizia.

Infatti, quando una norma - come il richiamato art. 42 *bis* - fa riferimento specifico, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, all’art. 1 co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, essa si deve intendere applicabile al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni, così come ivi individuate, nella massima ampiezza dell’estensione di tale categoria.

In tal senso, peraltro, è ormai intervenuto un espresso riferimento normativo costituito dall’art. 40 co. 1 lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

2. La motivazione dell’atto di diniego di assegnazione temporanea non può omettere di dare conto, nel quadro della ponderativa comparazione fra l’interesse pubblico e le ragioni di tutela della famiglia (*rectius*: della genitorialità e dei figli minori), della eventuale subvalenza di queste ultime, atteso che l’istituto è teso a dare protezione a valori di rango istituzionale.

\*

Sentenza n. 538 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres. f.f. e Est. Blanda

**In ordine alla piena corrispondenza tra i titoli fatti valere nella progressione interna e quelli idonei a consentire l’accesso dall’esterno alla categoria**

Solo per il triennio dal 2018 al 2020 le Pubbliche Amministrazioni hanno potuto derogare al principio del concorso pubblico con riserva di posti per i propri dipendenti, e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne; ciò purché i concorrenti fossero in possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso dall’esterno alla categoria del pubblico impiego di riferimento (art. 22 co. 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75).

\*

Sentenza n. 1141 - 9 maggio 2024 - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale costituiscono titoli di studio superiori rispetto alla c.d. laurea “breve”**

**2. L’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’accesso spetta anche ai possessori del diploma di laurea c.d. “vecchio ordinamento”**



**3. Coloro che possiedono la laurea quadriennale “vecchio ordinamento” hanno un titolo ulteriore rispetto a chi possiede la sola c.d. laurea “breve”**

**4. Il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale devono essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori”, con consequenziale attribuzione del relativo punteggio**

1. Il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale costituiscono titoli di studio superiori rispetto alla c.d. laurea “breve” (triennale), nella fattispecie utile alla mera ammissione al concorso pubblico.

2. E’ illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. “vecchio ordinamento”.

3. Se ai fini dell’accesso al concorso pubblico è sufficiente la laurea triennale, coloro che siano in possesso della laurea quadriennale “vecchio ordinamento” hanno un titolo in più rispetto a chi possiede la sola c.d. laurea “breve”.

4. Ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico, il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale devono essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori”, con consequenziale attribuzione del relativo punteggio, rispetto a quello minimo necessario alla partecipazione (*id est* laurea “breve”).

\*

Sentenza n. 726 - 10 giugno 2024 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai concorsi pubblici nella scuola non può ritenersi illegittimo quando, nel periodo antecedente al bando, siano stati resi disponibili percorsi formativi abilitanti la cui mancata frequenza non sia imputabile all'amministrazione**

**2. L'ammissione con riserva alle prove concorsuali disposta in sede cautelare non determina il consolidamento della posizione in graduatoria**

**3. Il principio del consolidamento degli effetti delle prove concorsuali di cui all'art. 4 co. 2 bis, d.l. n. 115/2005 non può essere invocato nelle procedure concorsuali per il conferimento di posti a numero limitato**

**4. Lo scioglimento positivo della riserva da parte dell'amministrazione in esecuzione di una sentenza favorevole di primo grado non preclude la successiva revoca dell'assunzione**

1. Il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai concorsi pubblici nella scuola non può ritenersi illegittimo quando, nel periodo antecedente al bando, siano stati resi disponibili percorsi formativi abilitanti la cui mancata frequenza non sia imputabile all'amministrazione, non potendo la generica allegazione dell'impossibilità di frequentare i TFA fondare la pretesa di essere ammessi beneficiando di una disciplina transitoria ormai superata.

2. L'ammissione con riserva alle prove concorsuali disposta in sede cautelare non determina il consolidamento della posizione in graduatoria né può fondare un

legittimo affidamento del partecipante al concorso quando, all'esito del giudizio di merito, venga definitivamente accertata la carenza del requisito di partecipazione, dovendosi in tal caso le assunzioni essere considerate come effettuate senza concorso.

3. Il principio del consolidamento degli effetti delle prove concorsuali di cui all'art. 4, comma 2 *bis* del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 non può essere invocato nelle procedure concorsuali per il conferimento di posti a numero limitato, trattandosi di norma eccezionale applicabile alle sole prove idoneative per l'accesso a professioni prive di numero chiuso.

4. Lo scioglimento positivo della riserva da parte dell'amministrazione in esecuzione di una sentenza favorevole di primo grado non sospesa e impugnata non preclude la successiva revoca dell'assunzione quando il provvedimento reso in esecuzione della sentenza di primo grado abbia espressamente fatto salve le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione nel successivo grado di giudizio.

\*

Sentenza n. 847 – 16 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**1. Fattispecie in tema di equiparabilità del titolo posseduto dalla ricorrente a quelli espressamente previsti dal bando**

**2. Non è possibile modificare la domanda di partecipazione dopo la scadenza mediante il soccorso istruttorio, neanche in presenza dei requisiti**

**3. In materia di procedimento concorsuale vige il principio di autoresponsabilità del concorrente**

1. L'equiparazione ministeriale tra la certificazione ECDL o EIPASS alla certificazione PEKIT è limitata e circoscritta all'ambito delle graduatorie di reclutamento e aggiornamento del personale scolastico docente, amministrativo e A.T.A., per cui non applicabile a procedure di reclutamento avviate da altre PP.AA.

Le certificazioni informatiche diverse da ECDL ed EIPASS non possono essere dunque utilizzate in assenza di provvedimento ministeriale di equiparazione.

2. L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione mediante il soccorso istruttorio, in quanto si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì una inammissibile completa "rivisitazione" della domanda di partecipazione, in evidente violazione del principio generale della *par condicio* che sarebbe vulnerato dalla rimessione in termini a favore della concorrente.

3. Il principio di autoresponsabilità che costituisce parametro di valutazione della condotta del concorrente in un procedimento concorsuale esclude che si possa riconoscere in suo favore una rimessione in termini per consentirgli di emendare le scelte sbagliate effettuate con la presentazione della domanda di concorso.

\*

Sentenza n. 882 – 19 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

**1. In ordine alla differenza tra trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR)**

**2. Sui benefici del trattamento di fine servizio per per gli appartenenti alle forze di polizia ed assimilati**

1. Diversamente dal trattamento di fine rapporto (TFR), avente natura di retribuzione differita e calcolato sulla base dei contributi accantonati, il trattamento di fine servizio (TFS) ha carattere previdenziale ed è calcolato sulla base della retribuzione maturata dal dipendente e risulta denominato anche come *indennità* di buonuscita. In particolare, il TFR non ha alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro; mentre il TFS si calcola proprio sulla base dell'ammontare della retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di servizio.

2. Nell'esplicazione del margine di discrezionalità riconosciuta in via normativa, il legislatore ha attribuito agli appartenenti alle forze armate e/o alle forze di polizia ed agli impieghi assimilati benefici premiali per compensare la gravosità del lavoro profuso da determinati pubblici dipendenti che, per tale connotazione dell'attività, sono collocati in quiescenza *ex lege* in via anticipata rispetto agli altri pubblici dipendenti. Invero, l'attuale normativa attribuisce, in base ai requisiti previsti e alle condizioni sancite, il diritto ad una maggiorazione della base pensionabile definita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, quale misura compensativa per il peculiare servizio prestato dal personale considerato dall'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165: tale disciplina normativa reca disposizioni di "*armonizzazione*" del regime previdenziale e del trattamento di fine servizio del personale delle forze armate e delle forze di polizia ed equiparato in materia di diritti patrimoniali e di quiescenza, in ragione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto dal predetto personale del pubblico impiego.

\*

Sentenza n. 896 – 25 luglio 2024 – Sez. U – Pres. Adamo, Est. Blanda

**1. La revoca di una posizione organizzativa conferita nell'ambito della p.A non costituisce demansionamento**

**2. Per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli artt. 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il**

**conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto**

1. La revoca di una posizione organizzativa conferita nell'ambito della p.A non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c., e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico.

2. Per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli artt. 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto e può essere concesso solo a termine ed è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; infatti, come tale, è sempre revocabile.

\*

Sentenza n. 913 – 31 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**I componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici hanno l'obbligo di astenersi solo ove sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c. senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica**

In tema di incompatibilità nelle procedure concorsuali, i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ove sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. In caso contrario potrebbe essere messa in discussione l'imparzialità dei componenti di una commissione sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l'imparzialità della stessa con nocimento alle garanzie di stabilità della composizione della commissione, nonché di certezza giuridica.

\*

Sentenza n. 1026 – 1 ottobre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

**In materia di concorsi pubblici la p.A. è titolare di ampia discrezionalità in relazione sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi sia per la valutazione dei titoli e tale attività non è sindacabile dal G.a. se non nei noti limiti circoscritti ai macroscopici vizi di eccesso di potere o da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili**

In sede di pubblico concorso l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando; sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili.

\*

Sentenza n. 1135 – 31 ottobre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

### **In ordine al rapporto intercorrente tra titolo di accesso minimo al concorso pubblico e valutazioni di titoli superiori**

È orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello della laurea triennale utile alla ammissione al concorso: ciò in quanto sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento che costituisce un titolo in più rispetto al requisito di accesso, generando un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche. La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3 co. 4 d.m. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. co. 6 d.m. n. 270/2004).

\*

Sentenza n. 1142 – 5 novembre 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Mennoia

### **In ordine alla decorrenza del termine semestrale per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte**

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte è sottoposto al termine decadenziale semestrale decorrente non da quando il danno

conseguente alla lesione psico – fisica si è avverato, ma dal momento in cui lo stesso, è diventato, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall'interessato alla luce di nozioni di comune esperienza: la normativa richiede per la decorrenza soltanto la manifestazione dell'evento dannoso e non il compimento da parte del soggetto interessato di un'indagine di merito che, invero, spetta all'amministrazione procedete.

\*

## RISARCIMENTO DEL DANNO

Sentenza n. 51 - 12 gennaio 2024 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

**1. La presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio unitario che giustifica il divieto di cumulo, con la detrazione dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale da quella corrisposta a titolo indennitario**

**2. La responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico non può essere desunta automaticamente e acriticamente dal verificarsi dell'evento traumatico ma deve essere provata**

1. In ordine al danno cagionato da datore di lavoro pubblico nei confronti del dipendente l'Adunanza plenaria (sentenza n. 1 del 23 febbraio 2018) a partire dal principio della *compensatio lucri cum damno* ha statuito che in presenza di un'unica condotta responsabile del datore di lavoro pubblico, le due distinte obbligazioni da atto illecito sorte nei confronti del dipendente, aventi entrambe finalità compensative del danno subito e derivanti da titoli diversi (risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (ex art. 1218 e 2087 c.c.) e l'altra dal riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, vanno trattate come un rapporto obbligatorio unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto di cumulo delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento con quelle dovute a titolo di indennizzo, con conseguente necessità di detrarre dalla somma eventualmente dovuta a titolo risarcitorio quella corrisposta a titolo indennitario.

2. Non è possibile far discendere in modo automatico dal mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio, l'accertamento di una responsabilità in capo al datore di lavoro pubblico che legittimi il risarcimento del danno: nelle ipotesi in cui il lavoratore agisca per il risarcimento del danno, ex art.2087 c.c., quindi, egli non può sottrarsi all'onere probatorio, riportandosi semplicemente alle conclusioni della Commissione medica ospedaliera o alle invalidità accertate conseguenti agli eventi traumatici, ma è tenuto a provare oltre l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre sul datore di lavoro grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

\*

Sentenza n. 116 – 31 gennaio 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Serlenga

**La domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita va accolta relativamente al periodo di occupazione abusiva**

Nell'ambito delle procedure ablatorie, spetta ai proprietari un ristoro per l'intero periodo di occupazione *sine titulo* sia che l'Amministrazione si determini a restituire i beni, sia che opti per l'acquisizione degli stessi in sanatoria.

\*

Sentenza n. 459 – 10 aprile 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Dibello

**La violazione dei doveri imposti all'Autorità procedente per l'emanazione di una sanzione disciplinare dalle decisioni in sede giurisdizionale integra gli estremi della colpa di apparato e ne consegue il riconoscimento del relativo danno**

L'Autorità titolare della potestà disciplinare, nel valutare per la seconda volta la posizione del dipendente dopo che una pronuncia in sede giurisdizionale aveva annullato la precedente sanzione afflittiva della destituzione già irrogata, deve attenersi, pur persistendo un quadro probatorio penale incerto a carico del dipendente, alle coordinate ermeneutiche che il Giudice amministrativo aveva messo a disposizione della p.A. ai fini del corretto esercizio del potere, evitando pertanto di ribadire la massima sanzione espulsiva. Eludere tali indicazioni conformative, e non tenere conto per giunta dell'intervenuta pronuncia penale di non doversi procedere a carico del dipendente pubblico per il reato inizialmente ascrittogli, integra gli estremi della colpa di apparato, elemento costitutivo di rilievo della fattispecie risarcitoria a carico della pubblica Amministrazione per violazione dei canoni di diligenza e di prudenza nell'esercizio dell'attività disciplinare, regola direttamente desumibile dall'art. 2043 del c.c..

\*

Sentenza n. 537 - 29 aprile 2024 - Sez. III - Pres. Adamo, Est. Giancaspro

- 1. La preclusione alla partecipazione ad una procedura selettiva per effetto di una clausola del bando successivamente annullata in sede giurisdizionale non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria**
- 2. Il nesso di causalità tra l'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa e il danno subito viene meno qualora il danneggiato con le proprie scelte processuali abbia violato il principio di buona fede e non abbia rispettato il parametro della diligenza**
- 3. In tema di risarcimento del danno da perdita di *chance*, la domanda può essere accolta solo ove ne sia fornita la prova**
- 4. Nel caso di procedure selettive per l'erogazione di contributi non è sufficiente affermare genericamente una probabilità superiore al 50% di conseguire i benefici**



1. La preclusione alla partecipazione ad una procedura selettiva per effetto di una clausola del bando successivamente annullata in sede giurisdizionale non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria per perdita di chance qualora l'interessato, pur avendo impugnato la clausola escludente, non abbia anche contestato gli atti conclusivi della procedura o comunque non ne abbia fatto accertare la caducazione conseguente all'annullamento del bando.

2. Il nesso di causalità tra l'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa e il danno subito viene meno qualora il danneggiato, con una condotta processuale contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, abbia determinato la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, secondo quanto previsto dall'art. 30 c.p.a. che opera una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e auto-responsabilità.

3. In tema di risarcimento del danno da perdita di *chance*, la domanda può essere accolta solo ove sia fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato.

4. Nel caso di procedure selettive per l'erogazione di contributi, non è sufficiente affermare genericamente la sussistenza di una probabilità superiore al 50% di conseguire i benefici, dovendo invece essere fornita la prova documentale che, all'esito dell'esame dei requisiti soggettivi di partecipazione e degli elementi di valutazione della domanda, il ricorrente avrebbe presumibilmente partecipato alla distribuzione delle risorse.

\*

Sentenza n. 539 – 30 aprile 2024 – Sez. I – Pres., ed Est. Blanda

**Se ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, deve essere disposto il subentro nel contratto della seconda classificata quale forma risarcitoria in forma specifica**

Nel caso di accertamento della anomalia dell'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, il contratto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace e deve essere disposto il subentro della seconda classificata quale forma risarcitoria in forma specifica.

\*

Sentenza n. 754 – 11 giugno 2024 – Sez.III- Pres. Adamo, Est. Ieva

**Non può reclamarsi il risarcimento di un danno da ritardo, per un'attività edilizia e produttiva che in seguito si è scelta di non porre in essere**

Non vi è nesso causale tra l'attività amministrativa svolta -per quanto connotata da potestà discrezionale dell'ente territoriale- e i (presunti) danni ingiusti.

Nella specie la domanda risarcitoria fondava sull'assunto dell'impossibilità sopravvenuta della costruzione di un capannone industriale a causa di una nuova ritipizzazione dell'area di proprietà del ricorrente da area per "consolidata attività" a "contesti rurali".

In giudizio, invero è emersa la circostanza che la decisione di non costruire il capannone è stata una libera scelta della società; ragion per cui quest'ultima non ha potuto reclamare il risarcimento di un danno da ritardo, rispetto ad un'attività edilizia e produttiva che si è scelto di non porre più in essere indipendentemente dalle sopravvenute modifiche alla pianificazione generale.

\*

Sentenza n. 827 – 8 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

**In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi *in re ipsa* nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa**

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi *in re ipsa* nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa.

\*

## SANITÀ

Sentenza n. 20 – 8 gennaio 2024 - Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Ieva

**1. Il meccanismo del c.d. *pay-back* sui dispositivi medici comporta una limitata compressione degli extraprofitti delle imprese che operano nel peculiare mercato dei dispositivi sanitari**

**2. Il creditore, a mente dei noti principi generali, è onerato della prova del credito, prova che ben può essere fornita avvalendosi dei sistemi telematici di pagamento in uso**

1. Il c.d. *pay-back* sui dispositivi medici, introdotto dall'art. 17, co. 1, lett. c), del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 1998 n. 155) interviene “*a valle*” di un procedimento di rinegoziazione dei contratti di acquisto contemplati. Si tratta di una norma di chiusura, da applicarsi sugli extra-profitti, in quanto acquisti extra-budget, in un contesto di mercato di monopsonio, dove cioè, per la particolare tipologia dei dispositivi sanitari acquistati, operano pressoché soltanto le strutture sanitarie sul lato dalla domanda. In tal modo, il legislatore ha inteso imporre una (limitata) compressione dei profitti esorbitanti il budget, senza mai però riversare il costo del bene all'azienda venditrice.

Ciò invero risulta coerente con i novellati art. 97 co 1 e art. 81 Cost., a mente della legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

2. Secondo i noti principi generali, è onere del creditore di dare dimostrazione del titolo della pretesa, sia nell'*an* che nel *quantum*, anche facendo riferimento a quanto risulti dai sistemi informatico-telematici di pagamenti (visualizzabili da entrambe le parti negoziali), nel caso operanti nei rapporti contrattuali tra fornitore o venditore e azienda sanitaria acquirente, in base alla disciplina pattuita tra le parti o comunque esigibile *ex lege*.

\*

Sentenza n. 102 – 24 gennaio 2024 – Sez. II – Pres.ed Est. Ciliberti

**Le R.s.s.a. per anziani di fascia media vanno riclassificate con la nuova disciplina che prevede solo la tipologia di R.s.s.a. per anziani di fascia alta**

Il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 prevedeva due tipologie di R.s.s.a. per anziani classificate in fascia alta o in fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera; con il Regolamento regionale 7 aprile 2015 n. 11 sono state definitivamente soppresse le R.s.s.a. in fascia media per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle R.s.s.a. in fascia media autorizzate in via definitiva con i previgenti regolamenti, le stesse devono essere riclassificate, tenuto conto dei requisiti della vigente

disciplina che prevede dunque una sola tipologia di struttura, la R.s.s.a. anziani di fascia alta.

\*

Sentenza n. 228 – 23 febbraio 2024 – Sez. III – Pres. Adamo, Est. Ieva

### **Il ricorso all'importazione di un farmaco dall'estero è misura eccezionale**

La disposizione dello schema di convenzione, posto a base della gara di appalto, che preveda che, in caso di eventuale indisponibilità del prodotto sul territorio nazionale, l'azienda fornitrice si impegni a garantire la fornitura anche mediante procedura di importazione dall'estero previo rilascio di autorizzazione da parte dell'AIFA e fornitura del prodotto con foglietto illustrativo in lingua italiana, non consente l'approvvigionamento stabile, mediante importazione dall'estero, ma, al contrario, conferma la regola generale, secondo cui il prodotto debba essere disponibile sul territorio nazionale e che, soltanto in caso di indisponibilità, sia dovere del fornitore acquisirne le quantità necessarie dall'estero, mediante la procedura delineata dal d.m. 11 maggio 2001 rubricato infatti in modo evocativo *“Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale”*.

\*

Sentenza n. 270 – 5 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Testini

### **Strutture sanitarie accreditate: personale ultrasettantenne e mancata valorizzazione ai fini del riparto del budget**

Le strutture private accreditate, con riferimento ai limiti di età del personale impiegato, soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche; Ciò è imposto dal sistema della c.d. “tre A” (autorizzazione – accreditamento istituzionale – accordo contrattuale) delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il quale esige l'osservanza degli stessi requisiti sia strutturali sia organizzativi. È pertanto legittima – ai fini della ripartizione del budget per l'anno 2023 - la mancata previsione di criteri che valorizzino la presenza, nell'organigramma delle Strutture, di addetti con età superiore ai settant'anni, siccome ossequiosa della normativa statale e regionale vigente. (nella specie il Collegio ha altresì rilevato come il precedente differente criterio di valorizzazione del personale settantenne adottato dalla Regione Puglia nel 2021 nella ripartizione del budget – resosi necessario per la difficoltà delle Strutture di reperire operatori sanitari - fosse pertanto un criterio del tutto provvisorio e destinato a cessare con il superamento dello stato di emergenza pandemica, con conseguente cessazione del regime derogatorio e ripristino del meccanismo di ripartizione del budget, che non includeva la valorizzazione del personale ultrasettantenne).

Sentenza n. 273 – 6 marzo 2024 Sez.II- Pres.Ciliberti, Est. Testini

**Non può ammettersi al trattamento terapeutico dell'Asl di competenza un minore affetto da disturbi dello spettro autistico in assenza di una prescrizione attuale della stessa Asl**

Nella Regione Puglia osta all'accoglimento della domanda, intesa all'assunzione in carico dell'Asl territorialmente competente, del trattamento terapeutico c.d. ABA, avanzata dai genitori nell'interesse del figlio minore affetto da disturbi dello spettro autistico, l'assenza di una prescrizione *attuale* al trattamento in parola, rilasciata dai servizi di cui al punto d) della dGr n. 1340/2015 ovvero del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della stessa suddetta Asl.

\*

Sentenza n. 333 – 13 marzo 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

**1. Nella materia dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, la posizione individuale di vantaggio dei soggetti privati portatori di interessi deve ritenersi pacificamente subordinata rispetto alle esigenze organizzative e di razionalizzazione della spesa espresse dalla Pubblica Amministrazione**

**2. L'organizzazione sanitaria regionale è connotata da ampia discrezionalità politico-amministrativa e non può essere censurata sotto il profilo del merito-opportunità, laddove la scelta operata risponda a criteri di ragionevolezza**

1. Nella materia dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, la posizione individuale di vantaggio dei soggetti privati portatori di interessi deve ritenersi pacificamente subordinata rispetto alle esigenze organizzative e di razionalizzazione della spesa espresse dalla Pubblica Amministrazione, in considerazione del rango di assoluta centralità costituzionale del diritto alla salute ai sensi dell'art. 32 Cost. rispetto al diritto all'iniziativa economica privata (cfr. 41 Cost. che “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute”) e, a fortiori, alla mera regola *juris* della libera concorrenza. A Alla stregua di tale principio, nella graduazione dei valori da tutelare, quello del contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità, la sostenibilità e l'equità del servizio pubblico sanitario deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse imprenditoriale privato, ferma restando la libertà dell'iniziativa economica privata di operare al di fuori dei limiti di spesa fissati dalla regolamentazione regionale.

2. L'organizzazione del sistema sanitario regionale è connotata da ampia discrezionalità politico-amministrativa e non può essere censurata sotto il

profilo del merito-opportunità, laddove la scelta operata risponda a criteri di ragionevolezza.

\*

Sentenza n. 383 – 26 marzo 2024 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**È illegittima per difetto di istruttoria la delibera regionale che non rispetta i livelli di assistenza previsti dal dpcm 12.1.2017, dal r.r. n. 4/2019 e dalla l. r. n. 53/2017 in materia di assistenza socio-sanitaria accesso, accesso ai servizi, requisiti strutturali e determinazione delle tariffe.**

È illegittima, per difetto di istruttoria, la d. G.r. n. 659/2023 che applica alle RSA ex r.r. 3/2005 la tariffa delle RSA di mantenimento ex r.r. 4/2019, senza aver completato il processo di riconversione e accreditamento delle strutture in conformità al nuovo sistema normativo, e senza aver valutato i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle strutture, ponendosi, in tal modo, in violazione dei livelli di assistenza previsti dal dpcm 12.01.2017, dal r.r. n. 4/2019 e dalla l.r. n. 53/2017.

\*

Sentenza n. 581 – 10 maggio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**Inapplicabilità del preavviso di diniego alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie**

Il preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha lo scopo di mettere gli istanti in condizione di apprendere subito i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, sì da consentire loro di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti.

L'istituto non trova applicazione al procedimento di assegnazione dei posti di accreditamento delle strutture sanitarie, in quanto riconducibile al *genus* delle procedure concorsuali, caratterizzate da stringenti termini decadenziali, trattandosi dell'accesso a benefici circoscritti a una platea limitata di soggetti economici che aspirano alla distribuzione di limitate risorse pubbliche.

\*

Sentenza n. 631 - 22 maggio 2024 - Sez. II - Pres. ed Est. Ciliberti

**1. Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una CRAP (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica) la struttura deve essere ubicata nell'abitato cittadino**

**2. Le Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche devono essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni**

**3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di una CRAP (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica) deve essere effettuata una puntuale verifica su determinati criteri allocativi**

**4. Il giudice amministrativo può utilizzare la verifica tecnica per accertare la sussistenza dei requisiti strutturali minimi e degli standard di sicurezza e igiene in capo alla struttura autorizzata**

1. Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una CRAP (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica), la struttura deve essere ubicata nell'abitato cittadino, che, ai sensi del PUG e in applicazione del Codice della Strada, coincide con le zone A, B e D1, con esclusione delle zone residenziali estensive caratterizzate da rada densità abitativa.

2. Le Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche devono essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In particolare, i locali devono ricevere illuminazione ed areazione naturale, non possono essere ubicati in piani interrati e devono assicurare l'accessibilità totale anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

3. Nell'ambito della procedura comparativa per l'autorizzazione alla realizzazione di una CRAP, i criteri di valutazione relativi all'immediata raggiungibilità, all'accessibilità dalle principali vie di comunicazione e all'allocazione in zona residenziale ben servita da trasporti urbani devono essere oggetto di puntuale verifica e non possono essere attribuiti nella stessa misura a strutture che presentino oggettive differenze in termini di ubicazione e collegamenti con i mezzi pubblici.

4. Il giudice amministrativo può accertare la sussistenza dei requisiti strutturali minimi e degli standard di sicurezza e igiene in capo alla struttura autorizzata attraverso la verifica tecnica.

\*

Sentenza n. 680 – 29 maggio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**1. L'organizzazione e l'erogazione del servizio di trasporto degli utenti da e per i centri diurni semiresidenziali spetta, nella regione Puglia, alla ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 46/2010**

**2. In ordine all'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 46 della l.r. n. 4/2010**

1. Nella Regione Puglia spetta alla ASL competente per territorio erogare direttamente il servizio di trasporto degli utenti da e per i centri diurni semiresidenziali ai sensi dell'art. 46 della legge regione Puglia 25 febbraio

2010 n. 46: è conseguentemente illegittimo il rinvio *sine die* di ogni determinazione in merito.

2. Non può trovare favorevole apprezzamento la questione di legittimità costituzionale per l'eventualità che l'art. 46 della legge regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 46 venga interpretato –come in effetti viene interpretato- quale norma a carattere cogente e non programmatico per violazione dell'art. 81 della Costituzione, non essendo stata prevista in modo puntuale la copertura finanziaria del servizio di trasporto da e per i centri diurni di soggetti disabili in quanto il trasporto è parte integrante del servizio sanitario che l'ASL deve garantire agli utenti ed è, quindi, in buona sostanza, una frazione del servizio che ha già copertura finanziaria, al pari delle singole prestazioni riabilitative o logistiche o di mensa *et similia*, che costituiscono un *unicum* rispetto al servizio svolto in favore degli utenti diversamente abili.

\*

Sentenza n. 826 – 08 luglio 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri Est. Blanda

**La figura professionale dei chimici e dei biologi deve essere ricondotta alla dirigenza sanitaria ed è, pertanto, illegittima una procedura concorsuale che intenda inquadrali nella categoria D.**

La figura professionale dei chimici e dei biologi deve essere ricondotta alla dirigenza sanitaria ed è, pertanto, illegittima una procedura concorsuale che intenda inquadrali nella categoria D, posto che il reclutamento di personale da parte della p.A. deve necessariamente trovare riscontro nei profili professionali di cui alle declaratorie dei contratti collettivi.

\*

Sent. n. 1040 - 4 ottobre 2024 – Sez. II - Pres. Ciliberti, Est. Testini

**1. Dall'assimilazione delle strutture private accreditate a quelle pubbliche derivano conseguenze ai fini del limite di età del personale impiegato.**

**2. In ordine alla natura giuridica dell'accreditamento delle strutture giuridiche accreditate**

1. Le strutture private accreditate, con riferimento ai limiti di età del personale impiegato soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie: l'art. 12 co. 8 della legge regione Puglia 2 maggio 2017 n. 9 va interpretato nel senso che le strutture private accreditate sono escluse dalla deroga al limite di età di settant'anni per il responsabile sanitario, accordata invece alle strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali.

2. L'istituto giuridico dell'*accreditamento*, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre



1994 n. 724), in modo non dissimile dal precedente regime della *convenzione*, di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, consiste in una concessione amministrativa: in particolare, ai sensi dell'art. 8-*quater*, co 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, l'accREDITAMENTO si configura come un provvedimento ibrido di concessione-abilitazione tecnica "*rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta*", previa verifica dei requisiti di qualità delle strutture, rispetto a predeterminati requisiti, che è strutturato in funzione del servizio pubblico di erogazione delle prestazioni sanitarie, a carico dell'erario pubblico.

\*

## TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Sentenza n. 712 – 6 giugno 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

### **1. Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della legge istitutiva dell'ente parco nel rapporto con il PPTR Puglia ex art. 145 d. lgs 42/2004** **2. Autorizzazione paesaggistica e parere dell'ente parco: funzioni diverse e conseguente autonomia**

1. Con la sentenza n. 251 del 23 dicembre 2021 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 co. 1 lett. g) della legge regione Puglia 21 settembre 2020 n. 30 recante istituzione del parco costa Ripagnola, in quanto tale disposizione regionale, nella parte in cui ammette gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) d.p. R. 6 giugno 2001 n. 380, in "Zona 3" dell'area tutelata, consentendo gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, si pone in contrasto con le previsioni del PPTR che hanno prevalenza in forza del principio di gerarchia del piano paesaggistico come sancito nell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: senonché la prevalenza del P.P.T.R. non è un principio assoluto e inderogabile, avuto riguardo, nel caso di specie, alle norme transitorie contenute nella legge istitutiva del Parco, che introducono specifiche "*misure salvaguardia*" per porzioni di territorio aventi riconosciuti valori ecosistemici, naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, e quindi sottoposti a uno "*speciale regime di tutela e di gestione*" che prescinde dal PPTR.

2. Il nulla-osta dell'Ente preposto alla tutela di un parco si differenzia, per competenza e contenuti rispetto al parere paesaggistico, essendo funzionalmente diretto al controllo della conformità delle iniziative e dei progetti alle previsioni del piano del parco e del relativo regolamento; invero, per la realizzazione degli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono tre distinti provvedimenti: il titolo edilizio, l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell'ente parco che sono autonomi poiché espressione di discipline distinti, sia pure concorrenti.

\*

Sentenza n. 844 – 12 luglio 2024 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Ieva

### **1. Sul contenuto del vincolo indiretto** **2. Vincolo storico ed artistico: diretto ed indiretto** **3. Vincolo indiretto: potere discrezionale e limiti del sindacato giurisdizionale.**

1. Il c.d. vincolo indiretto non presenta un contenuto prescrittivo standard *ex lege*, poiché la disposizione normativa astratta affida all'amministrazione titolare del potere ampio apprezzamento tecnico-discrezionale, quanto alla determinazione concreta delle disposizioni, idonee a tutelare il bene principale, fino all'inedificabilità assoluta, se del caso e se ciò è richiesto per prevenire danni ai valori che devono essere salvaguardati una simile caratteristica del potere si riflette nella dotazione motivazionale che deve caratterizzare i pareri che gli organi competenti vengono chiamati ad esprimere, in consimili fattispecie.

2. Il c.d. vincolo diretto (storico, artistico) riguarda beni o aree nei quali sono stati rinvenuti beni di tale valenza (o in relazione ai quali vi sia la certezza della loro esistenza), mentre il c.d. vincolo indiretto viene imposto sui beni e sulle aree circostanti a quelli sottoposti al vincolo diretto, così da garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro.

3. L'imposizione di un vincolo di tipo indiretto è espressione della potestà tecnico-discrezionale dell'amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale, soltanto in caso di istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata, o incongruenze, o carenza di proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico: siffatto vincolo ha, dunque, natura giuridica accessoria e secondaria e ha una funzione meramente strumentale, ovverosia quella di offrire una tutela ambientale al bene culturale protetto, mediante prescrizioni, divieti e limiti all'utilizzo degli spazi adiacenti, che ingenerano la c.d. fascia di rispetto.

\*

Sentenza n. 891 – 19 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

### **Parere paesaggistico da parte del Comune delegato e richiesta di indicazione all'Ente delegante**

Nell'ambito della delega di funzioni amministrative, non è prescritto da alcuna norma, ma risulta invece corretto e opportuno sotto il profilo della leale collaborazione interistituzionale, che l'Ente delegato in materia paesaggistica voglia richiedere all'Ente delegante indicazioni per una uniforme interpretazione della normativa applicabile e ciò a fortiori se si considera altresì che, in base all'art. 10 co. 3 della legge regione Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 "*La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio del potere delegato*".

\*

Sentenza n. 899 – 26 luglio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

- 1. Obbligo di provvedere in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica ancorché penda procedimento di autorizzazione unica**
- 2. Discrezionalità tecnica in materia di autorizzazione paesaggistica**

### **3. Esclusione del silenzio assenso per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio assunti nell'ambito di una conferenza di servizi**

1. Pur in considerazione dell'effetto sostitutivo dell'autorizzazione unica resa *ex art.* 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 anche sull'autorizzazione paesaggistica, una volta avviato ad istanza di parte l'iter procedimentale, sull'Amministrazione incombe comunque l'obbligo di provvedere.

2. In materia di autorizzazione paesaggistica *ex art.* 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, con conseguente sindacato giurisdizionale limitato alle ipotesi in cui il provvedimento risulti gravemente viziato sotto il profilo della legittimità, allorquando, ad esempio, vi siano indizi di arbitrarietà, manifestata irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà.

3. Nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, che a norma dell'art. 14 *quater* della legge 7 agosto 1990 n. 241 deve concludersi con un provvedimento espresso, non si può ritenere assentita *per silentium* una determinata attività - quella sottoposta all'assenso mediante il modulo procedimentale suindicato - per la mera tardività della produzione dei prodromici e prescritti atti in materia paesaggistica: ciò per espressa previsione normativa sul punto, secondo quanto previsto dal co. 4 dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che esclude l'istituto de quo per gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.

\*

Sentenza n. 1297 – 17 dicembre 2024 – Sez. III – Pres. ed Est. Dibello

**1. Il parere reso dal soprintendente nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non è vincolante, quando il Comune abbia adeguato il proprio strumento urbanistico alla pianificazione paesaggistica regionale**

**2. Quando il parere del soprintendente previsto nel procedimento di autorizzazione paesaggistica si configura come non vincolante, l'ente procedente è tenuto ad esprimere una propria motivata ed autonoma valutazione sull'istanza di autorizzazione paesaggistica**

**3. La partecipazione del Ministero competente al procedimento e alla conferenza di servizi di co-pianificazione, previsti dall'art. 97 delle NTA del PPTR per l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica sulla proposta comunale di adeguamento del PUG, soddisfa il requisito della verifica dell'avvenuto adeguamento del piano**

1. L'art. 146 co. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 mentre definisce vincolante il parere del soprintendente formulato in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi da eseguire su beni tutelati a livello paesaggistico, conferisce natura obbligatoria non vincolante al parere del soprintendente medesimo reso in seguito all'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati nonché della positiva verifica, da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici. Pertanto, in base alla predetta norma, avendo il Comune di Monopoli provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico (PUG) al piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), il parere del soprintendente si configura come obbligatorio ma non vincolante.

2. La natura non vincolante del parere del soprintendente *ex art. 146 co. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42* fa sì che l'ente procedente, deputato all'esercizio del potere di amministrazione attiva (nel caso di specie il Comune, quale ente delegato dalla Regione Puglia al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica), debba esprimere una propria autonoma e motivata valutazione in relazione ai profili paesaggistici che rilevano nell'istanza sottoposta al suo esame.

3. Il presupposto della *“positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”* - circostanza che determina la derubricazione del parere della soprintendenza da vincolante a “non vincolante” nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 co. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) - può ritenersi soddisfatto per effetto della partecipazione dell'Amministrazione statale al procedimento e alla Conferenza di servizi di *“co-pianificazione”* previsti dall'art. 97 delle NTA del PPTR per l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica sulla proposta comunale di adeguamento del PUG.

\*

## UNIVERSITÀ

Sentenza n. 518 – 24 aprile 2024 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. L'inattendibilità del giudizio della commissione nel procedimento di chiamata del professore universitario di prima fascia deve essere di immediata percezione**
- 2. Il sindacato giurisdizionale del giudizio della commissione nel procedimento di chiamata di professore universitario di prima fascia non può essere di tipo sostitutivo**
- 3. Sui presupposti della scelta per la chiamata de professore universitario di prima fascia**
- 4. In ordine al contenuto della chiamata da parte dell'Università del professore universitario di prima fascia**

1. L'inattendibilità del giudizio della Commissione per la chiamata a professore universitario di prima fascia, dev'essere di intuitiva evidenza per palesi vizi logici o per contraddittorietà; in assenza di incongruità di immediata percezione, invece, deve ritenersi che sia onere del ricorrente fornire ulteriori elementi di riscontro (documenti scientifici o perizia tecnica di parte), atti a dimostrare non la possibilità di conclusioni diverse da parte della Commissione, ma l'avvenuta formulazione, in sede di giudizio, di valutazioni non rispondenti a oggettivi parametri della disciplina applicabile, così come generalmente conosciuta.

2. Il giudizio di legittimità davanti al G.a. non può trasmodare in una rimodulazione del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dei profili didattici e di esperienza dei candidati, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione.

3. Il potere di chiamata diretta da parte delle strutture di Ateneo di uno dei candidati - nei termini in cui è stato delineato dal legislatore - può consentire al Giudice amministrativo di verificare l'adeguata esposizione delle ragioni della scelta, che rimane affidata al Consiglio di dipartimento e agli organi accademici che ne approvano la proposta, orientandosi spesso ad una scelta dettata da specifiche esigenze organizzative e didattiche: per tale ragione la chiamata del docente non costituisce il necessario risultato di un giudizio di comparazione.

4. La chiamata del professore universitario di prima fascia non deve necessariamente evidenziare meriti del prescelto ritenuti maggiori rispetto a quelli degli altri candidati, ma deve dimostrare che l'*iter* logico seguito in concreto dall'amministrazione universitaria non sia connotato da irragionevolezza, soprattutto in relazione alla coerenza delle qualità professionali e scientifiche del

chiamato rispetto al profilo della cattedra messa a concorso, alle effettive esigenze organizzative, didattiche e scientifiche cui si intende far fronte.

\*

Sentenza n. 817 – 4 luglio 2024 – Sez. II – Pres. ed Est. Ciliberti

**Diploma di laurea: autotutela amministrativa nella forma dell'annullamento d'ufficio con esclusione delle categorie della inesistenza, revoca e decadenza**

Il provvedimento con cui la p.A. agisce sul titolo di laurea può essere qualificato come autotutela amministrativa e, precisamente, come annullamento d'ufficio del diploma, inquadrandosi nello schema della previsione di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990: del resto, l'atto caducato (cioè il titolo di laurea) non può ritenersi inesistente, poiché ha tutti i caratteri dell'atto esistente: autorità emanante, supporto materiale, sottoscrizione, presenza dei requisiti e caratteri minimi; tanto meno può rientrare nella categoria della “*revoca*” per assenza dei presupposti di cui all'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, ancora, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario) e peraltro, come revoca, l'atto opererebbe *ex nunc* determinando l'obbligo della P.A. di corrispondere all'interessata un indennizzo, poiché l'atto amministrativo revocato (il titolo di laurea) è ad efficacia durevole e incide su rapporti negoziali. Infine è da escludersi la qualificazione in guisa di “decadenza”, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, *ex tunc* (o in alcuni casi *ex nunc*), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio *genus* dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per la necessità di un'espressa e specifica previsione di legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall'art. 21-*nonies* della legge 241/1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, *more solito* individuato nella non veridicità di stati e condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti; d) per la non rilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; e) per il limite dell'effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità innanzi concessa, attraverso il pregresso provvedimento ampliativo, sul quale la decadenza viene a incidere (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 18 del 15.07.2020).

\*

**1. Sulle fattispecie rilevanti ai fini della sussistenza di cause di conflitto di interessi dei componenti di commissioni esaminatrici di concorsi universitari**

**2. Il giudizio tecnico sull'attività scientifica, didattica e sui diversi titoli dei candidati da parte della Commissione non comporta l'applicazione di scienze esatte che conducano ad un risultato certo ed univoco**

**3. La valutazione comparativa svolta dalla Commissione esaminatrice di un concorso universitario consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati**

1. Nell'ambito dei concorsi universitari, ai fini dell'individuazione della cause di incompatibilità e conflitto di interessi dei commissari componenti le commissioni giudicatrici, si è affermato che il relativo giudizio debba tener conto della realtà del mondo accademico dove la conoscenza, il confronto all'interno della comunità scientifica di riferimento e la collaborazione didattica sono la regola delle relazioni senza che tali circostanze possano configurarsi come giuridicamente apprezzabili ai fini dell'individuazione della cause di incompatibilità. Da ciò deve trarsi la conseguenza che l'imparzialità del commissario possa paventarsi soltanto ove il rapporto tra questi e il candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale *"connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico"*.

2. Il giudizio tecnico sull'attività scientifica, didattica e sui diversi titoli dei candidati da parte della Commissione risulta connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità della valutazione tecnico – discrezionale della commissione.

3. La valutazione comparativa svolta dalla Commissione esaminatrice di un concorso universitario consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati teso a ricostruirne il profilo complessivo senza giungere ad una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ognuno dei titoli, in quanto si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento.

\*



Soci della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di  
Bari

Mariano	Alterio
Annamaria	Angiuli
Antonio	Arzano
Alberto	Bagnoli
Pierluigi	Balducci
Salvatore	Basso
Gabriele	Bavaro
Francesco Paolo	Bello
Francesca	Benedetto
Monica	Boezio
Vito	Bruno
Elena	Cafaro
Fiorenzo	Calcagnile
Nicola	Calvani
Mara	Caponio
Francesco	Caputi Iambrenghi
Vincenzo	Caputi Iambrenghi
Ada	Carabba
Mario	Carlino
Carmela	Casamassima
Rossella	Chieffi
Pasquale	Chionchio
Rosa	Cioffi
Alberto Luca	Clarizio
Natale	Clemente
Carlo	Colapinto
Filippo	Colapinto
Domenico	Colella
Giuseppe	Cozzi
Domenico	Curigliano
Giuseppe	Dalfino
Raffaele	Daloiso
Domenico	Damato
Luigi	d'Ambrosio
Flavia	De Bartolomeo
Giuseppe	De Candia
Paolo	De Leonardis
Nicolò	De Marco
Francesco	De Robertis
Anna	Del Giudice
Ida Maria	Dentamaro
Antonio Leonardo	Deramo
Maurizio	Di Cagno
Tommaso	Di Gioia

Nicola	Di Modugno
Michele	Didonna
Michele	Dionigi
Rosa	Dipierro
Silvio	Dodaro
Katrin Daniela	D'Onghia
Antonio	Faconda
Augusto	Farnelli
Bruna	Flace
Enrico	Follieri
Ilde	Follieri
Francesco Maria	Fucci
Rosaria	Gadaleta
Franco	Gagliardi La Gala
Giuseppe	Gallo
Michele	Giangregorio
Filippo	Giorgio
Antonio	Guantario
Antonella	Iacobellis
Giovanna	Iacovone
Massimo	Ingravalle
Raffaele	Irmici
Ignazio	Lagrotta
Marco	Lancieri
Rossana	Lanza
Fabrizio	Lofoco
Aldo	Loiodice
Isabella	Loiodice
Giacinto	Lombardi
Felice Eugenio	Lorusso
Lucia	Lorusso
Marta	Lorusso
Giuseppe	Macchione
Michele	Maiellaro
Giuseppe	Mariani
Antonella	Martellotta
Simonetta	Mastropieri
Fulvio	Mastroviti
Nino Sebastiano	Matassa
Agostino	Meale
Giacomo	Mescia
Giuseppe	Mescia
Maria Serena	Metta
Stefania	Miccoli

Antonia	Molfetta
Francesco	Monterisi
Annalisa	Morgese
Stefania	Morgigno
Francesco	Muscatello
Maria Grazia	Nacci
Francesco	Nanula
Giovanni	Nardelli
Giovanni Vittorio	Nardelli
Anna Maria	Nico
Saverio	Nitti
Gennaro	Notarnicola
Angelo Giuseppe	Orofino
Piergiuseppe	Otranto
Luigi	Paccione
Marco	Palieri
Filippo	Panizzolo
Loredana	Papa
Vito Aurelio	Pappalepore
Bice Annalisa	Pasqualone
Ermelinda	Pastore
Michele	Perrone
Sabino	Persichella
Vito	Petrarota
Maria	Petrocelli
Domenico Emanuele	Petronella
Natalia	Pinto
Michelangelo	Pinto
Claudia	Pironti
Lucrezia	Prisciantelli
Francesco Paolo	Ragni
Raffaele Guido	Rodio
Fernando	Rodio
Angelo	Romano
Antonella	Roselli
Carmine	Rucireta
Giuseppe	Ruscigno
Maurizio	Savasta
Giampaolo	Sechi
Giacomo	Sgobba
Attilio	Spagnolo
Vito	Spano
Giovanni	Spinelli
Carlo	Tangari
Alma	Tarantino
Giuseppe	Tempesta

Ciro	Testini
Emilio	Toma
Emanuele	Tomasicchio
Vittorio	Triggiani
Giacomo	Valla
Libera	Valla
Marcello	Vernola
Massimo	Vernola
Giuseppe	Violante
Maria Luisa	Vitulli
Luigi	Volpe
Michele	Volpicella